

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-258X

L 270

46° anno

21 ottobre 2003

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 1
- ★ Regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) 70
- ★ Regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 78
- ★ Regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso 96
- ★ Regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati 114
- ★ Regolamento (CE) n. 1787/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 121
- ★ Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 123

Prezzo: 26 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2003

che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001

INDICE

		Pagina
TITOLO I	CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	7
TITOLO II	DISPOSIZIONI GENERALI	8
Capitolo 1	Condizionalità	8
Capitolo 2	Modulazione e disciplina finanziaria	9
Capitolo 3	Sistema di consulenza aziendale	10
Capitolo 4	Sistema integrato di gestione e di controllo	10
Capitolo 5	Altre disposizioni generali	13
TITOLO III	REGIME UNICO DI PAGAMENTO	14
Capitolo 1	Disposizioni generali	14
Capitolo 2	Fissazione dell'importo	15
Capitolo 3	Diritti all'aiuto	16
Sezione 1	Diritti all'aiuto basati sulla superficie	16
Sezione 2	Diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari	18
Capitolo 4	Uso del suolo nell'ambito del regime unico di pagamento	19
Sezione 1	Uso del suolo	19
Sezione 2	Diritti di ritiro	19
Capitolo 5	Attuazione a livello regionale e attuazione opzionale	21
Sezione 1	Attuazione a livello regionale	21
Sezione 2	Attuazione parziale	23
Sezione 3	Esclusioni opzionali	25
Sezione 4	Transizione opzionale	25
TITOLO IV	ALTRI REGIMI DI AIUTO	26
Capitolo 1	Premio specifico alla qualità per il frumento duro	26
Capitolo 2	Premio per le colture proteiche	26

	Pagina
Capitolo 3	Aiuto specifico per il riso 27
Capitolo 4	Pagamento per superficie per la frutta a guscio 27
Capitolo 5	Aiuto per le colture energetiche 29
Capitolo 6	Aiuto per le patate da fecola 29
Capitolo 7	Premi per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari 30
Capitolo 8	Aiuto regionale specifico per i seminativi 31
Capitolo 9	Aiuto alle sementi 31
Capitolo 10	Pagamenti per superficie per i seminativi 31
Capitolo 11	Premi per pecora e per capra 35
Capitolo 12	Pagamenti per le carni bovine 37
Capitolo 13	Aiuto per i legumi da granella 45
TITOLO V	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 46
ALLEGATO I	Elenco dei regimi di sostegno che soddisfano i criteri di cui all'articolo 1 ... 53
ALLEGATO II	Massimali nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 2 55
ALLEGATO III	Criteri di gestione obbligatori di cui agli articoli 3 e 4 56
ALLEGATO IV	Buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 58
ALLEGATO V	Regimi di sostegno compatibili di cui all'articolo 26 59
ALLEGATO VI	Elenco dei pagamenti diretti in relazione al pagamento unico di cui all'articolo 33 60
ALLEGATO VII	Calcolo dell'importo di riferimento di cui all'articolo 37 61
ALLEGATO VIII	Massimali nazionali di cui all'articolo 41 64
ALLEGATO IX	Elenco dei seminativi di cui all'articolo 66 65
ALLEGATO X	Zone di produzione tradizionali di frumento duro di cui all'articolo 74 66
ALLEGATO XI	Elenco delle specie di sementi di cui all'articolo 99 68

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36, 37 e 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

(1) È opportuno stabilire condizioni comuni applicabili ai pagamenti diretti nell'ambito dei vari regimi di sostegno al reddito nell'ambito della politica agricola comune.

(2) Il pagamento integrale degli aiuti diretti dovrebbe essere subordinato al rispetto di norme riguardanti la superficie, la produzione e l'attività agricole. Dette norme dovrebbero essere intese ad incorporare nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali e di buone condizioni agronomiche e ambientali. Se tali requisiti fondamentali non sono rispettati, gli Stati membri dovrebbero revocare, interamente o parzialmente, gli aiuti diretti, sulla base di criteri proporzionati, obiettivi e gradualità. Tale revoca non dovrebbe inficiare le sanzioni, attuali o future, previste da altre disposizioni di diritto nazionale o comunitario.

⁽¹⁾ Parere espresso il 5 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 208 del 3.9.2003, pag. 64.

⁽³⁾ Parere espresso il 2 luglio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

- (3) Al fine di evitare l'abbandono delle terre agricole e garantire che siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, occorrerebbe stabilire norme che talvolta trovino riscontro negli ordinamenti nazionali. È pertanto opportuno istituire un quadro comunitario, all'interno del quale gli Stati membri possano adottare requisiti in funzione delle particolari caratteristiche delle zone interessate, tra cui le condizioni pedologiche e climatiche, i metodi colturali in uso (uso del suolo, avvicendamento delle colture, pratiche agronomiche) e le strutture agrarie.
- (4) In considerazione dei benefici ambientali del pascolo permanente, è opportuno adottare misure per incoraggiare la conservazione degli attuali pascoli permanenti, onde evitare una riconversione massiccia in seminativi.
- (5) Per ottenere un migliore equilibrio tra gli strumenti politici diretti a promuovere l'agricoltura sostenibile e quelli intesi ad incentivare lo sviluppo rurale, è opportuno introdurre un sistema di riduzione progressiva dei pagamenti diretti, obbligatorio su scala comunitaria, per il periodo 2005-2012. Tutti i pagamenti diretti che superano un determinato importo dovrebbero essere ridotti in ragione di una certa percentuale annua. Il risparmio così realizzato dovrebbe essere utilizzato per finanziare misure di sviluppo rurale e essere distribuito tra gli Stati membri secondo criteri oggettivi da definire. Tuttavia, è opportuno stabilire che una certa percentuale degli importi dovrebbe restare negli Stati membri in cui è stato reso disponibile. Fino al 2005, gli Stati membri possono continuare ad applicare l'attuale modulazione, in via facoltativa, a norma del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ⁽¹⁾.
- (6) Per assicurare che gli importi per il finanziamento della politica agricola comune (voce 1a) rispettino i massimali annui stabiliti nelle prospettive finanziarie, è opportuno prevedere un meccanismo finanziario inteso ad adattare, ove necessario, i pagamenti diretti. Si dovrebbe fissare un adattamento del sostegno diretto quando le previsioni indicano che la voce 1a, con un margine di sicurezza di 300 milioni di EUR, è superata in un determinato esercizio finanziario.
- (7) Tenuto conto degli adattamenti strutturali risultanti dall'abolizione dell'intervento per la segale, è opportuno prevedere misure transitorie per talune regioni di produzione della segale, finanziate con parte dell'importo reso disponibile grazie alla modulazione.
- (8) Per aiutare gli agricoltori a conformarsi ai requisiti di un'agricoltura moderna e di alto livello qualitativo, è necessario che gli Stati membri istituiscano un sistema organico di consulenza per le aziende agricole professionali. Tale sistema di consulenza dovrebbe essere inteso a sensibilizzare e informare gli agricoltori sui flussi materiali e sui processi aziendali che hanno attinenza con l'ambiente, la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali, fermo restando l'obbligo degli agricoltori di rispettare le norme in materia.
- (9) Per agevolare l'introduzione di detto sistema di consulenza, è opportuno prevedere che gli Stati membri dispongano di un periodo di tempo per la sua istituzione. L'adesione al sistema dovrebbe essere a titolo volontario per gli agricoltori, dando la precedenza a quelli che ricevono pagamenti diretti al di sopra di un determinato importo annuo. Visto il carattere consultivo di questa attività, è opportuno garantire la riservatezza delle informazioni ottenute nell'esercizio della stessa, tranne in caso di grave infrazione delle normative nazionali o comunitarie.
- (10) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽²⁾, gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari per assicurare che le operazioni finanziate dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) siano effettivamente realizzate ed eseguite correttamente, nonché per prevenire e combattere le irregolarità.
- (11) Al fine di rendere più utili ed efficaci i dispositivi di gestione e di controllo, occorre adattare il sistema istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari ⁽³⁾, in modo da includervi il regime di pagamento unico, i regimi di sostegno per il frumento duro, le colture proteiche, le colture energetiche, il riso, la fecola di patate, la frutta a guscio, il latte, le sementi, i legumi da granella e gli aiuti regionali specifici nonché il controllo dell'applicazione delle regole della condizionalità, della modulazione e del sistema di consulenza aziendale. Occorrerebbe prevedere altresì la possibilità di includervi successivamente altri regimi di aiuto.
- (12) Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri dovrebbero predisporre un sistema unico per l'identificazione degli agricoltori che presentano domande di aiuto soggette al sistema integrato.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1244/2001 (GU L 173 del 27.6.2001, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽³⁾ GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 della Commissione (GU L 72 del 14.3.2001, pag. 6).

- (13) Le varie componenti del sistema integrato sono finalizzate ad una gestione e ad un controllo più efficaci. Per i regimi comunitari non contemplati dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero quindi essere autorizzati ad avvalersi del sistema, a condizione che non violino in alcun modo le disposizioni pertinenti.
- (14) Data la complessità del sistema e il numero elevato di domande di aiuto da espletare, è necessario impiegare risorse tecniche adeguate e metodi di gestione e di controllo appropriati. In ciascuno Stato membro, il sistema integrato dovrebbe pertanto comprendere una banca dati informatizzata, un sistema di identificazione delle parcelle agricole, le domande di aiuto presentate dagli agricoltori, un sistema armonizzato di controllo e, nel regime di pagamento unico, un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto.
- (15) La gestione dei dati raccolti e il loro uso a fini di verifica delle domande di aiuto richiedono la costituzione di banche dati informatizzate ad alte prestazioni che consentano, in particolare, di effettuare verifiche incrociate.
- (16) L'identificazione delle parcelle agricole è un elemento essenziale per la corretta applicazione dei regimi connessi alla superficie. L'esperienza ha messo in luce talune carenze dei metodi esistenti. È opportuno quindi provvedere alla creazione di un sistema di identificazione, con l'eventuale ausilio del telerilevamento.
- (17) A fini di semplificazione, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a disporre la presentazione di un'unica domanda per più regimi di aiuto e a sostituire la domanda annuale con una domanda permanente, soggetta soltanto a conferma annuale.
- (18) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad utilizzare gli importi resi disponibili dalle riduzioni dei pagamenti grazie alla modulazione, per talune misure supplementari nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ⁽¹⁾.
- (19) Poiché gli importi che si renderanno disponibili grazie alla condizionalità non sono prevedibili con sufficiente anticipo da poter essere utilizzati per misure supplementari nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale, è opportuno che tali importi siano accreditati alla sezione Garanzia del FEAOG, tranne una determinata percentuale che sarà lasciata agli Stati membri.
- (20) I pagamenti previsti nell'ambito dei regimi di sostegno comunitari dovrebbero essere versati integralmente ai beneficiari dalle autorità nazionali competenti, fatte salve le riduzioni previste dal presente regolamento, entro i termini prescritti.
- (21) I regimi di sostegno della politica agricola comune prevedono un sostegno diretto al reddito, in particolare al fine di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola. Tale obiettivo è strettamente connesso al mantenimento delle zone rurali. Per evitare un'errata attribuzione dei contributi comunitari, non dovrebbe essere corrisposto alcun pagamento di sostegno agli agricoltori che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione.
- (22) I regimi comuni di sostegno devono essere adattati all'evoluzione, se del caso entro breve termine. I beneficiari non possono pertanto contare sul fatto che le condizioni per la concessione dell'aiuto restino immutate e dovrebbero essere pronti ad una possibile revisione dei regimi in funzione dell'evoluzione del mercato.
- (23) Tenuto conto delle rilevanti implicazioni finanziarie dei pagamenti di sostegno diretti e della necessità di analizzarne meglio l'impatto, i regimi comunitari dovrebbero essere oggetto di una corretta valutazione.
- (24) Il potenziamento della competitività dell'agricoltura comunitaria e la promozione della qualità dei prodotti alimentari e della tutela ambientale implicano necessariamente un calo dei prezzi istituzionali dei prodotti agricoli e un aumento dei costi di produzione per le aziende agricole della Comunità. Per realizzare questi obiettivi e promuovere un'agricoltura più sostenibile e orientata verso il mercato, è necessario completare la transizione del sostegno dal prodotto al produttore, introducendo un sistema di sostegno disaccoppiato del reddito di ciascuna azienda. Pur lasciando invariata l'entità dell'aiuto effettivamente corrisposto agli agricoltori, il disaccoppiamento renderà notevolmente più efficace il sostegno al reddito. È quindi opportuno subordinare il pagamento unico per azienda al rispetto delle norme relative all'ambiente, alla sicurezza alimentare, al benessere e alla salute degli animali, nonché al mantenimento dell'azienda in buone condizioni agronomiche e ambientali.
- (25) Con un simile sistema, i vari pagamenti diretti che un agricoltore riceve in virtù dei diversi regimi esistenti dovrebbero essere unificati in un unico pagamento, determinato in base ai diritti maturati in precedenza, nell'arco di un periodo di riferimento, adattati alla situazione risultante dall'attuazione integrale dell'Agenda 2000 e degli ulteriori adeguamenti degli aiuti in virtù del presente regolamento.
- (26) Poiché i vantaggi in termini di semplificazione amministrativa saranno tanto maggiori quanto più numerosi saranno i settori integrati nel regime, è auspicabile che, in una prima fase, il regime si applichi a tutti i prodotti che fanno parte del regime «seminativi», più le leguminose da granella, le sementi, le carni bovine e le carni ovine. Una volta realizzata integralmente la riforma, dovrebbero essere inglobati nel nuovo regime anche i pagamenti riveduti per il riso e il frumento duro, nonché il pagamento esistente nel settore lattiero-caseario. Anche gli aiuti per le patate da fecola e i foraggi essiccati dovrebbero essere integrati nel regime, ma dovrebbero essere mantenuti pagamenti distinti per l'industria di trasformazione.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

- (27) È opportuno adottare misure specifiche per la canapa, affinché non si possano nascondere colture illegali tra quelle ammissibili al pagamento unico, perturbando così l'organizzazione comune del mercato della canapa. Si dovrebbe quindi disporre che i pagamenti per superficie siano concessi unicamente per le superfici seminate con varietà di canapa che offrono sufficienti garanzie quanto al contenuto di sostanza stupefacente. I riferimenti alle misure specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre ⁽¹⁾, dovrebbero essere adattati di conseguenza.
- (28) Il pagamento unico non dovrebbe essere condizionato ad una particolare produzione, in modo da lasciare agli agricoltori piena libertà di scelta quanto ai prodotti da coltivare sulla loro terra, compresi i prodotti ancora soggetti ad aiuti accoppiati, e favorire così l'orientamento al mercato. Tuttavia, al fine di evitare distorsioni di concorrenza, alcuni prodotti dovrebbero essere esclusi dalla produzione sui suoli ammissibili.
- (29) Al fine di determinare l'importo cui l'agricoltore ha diritto in forza del nuovo regime, è opportuno riferirsi agli importi corrisposti durante un periodo di riferimento. Dovrebbe essere costituita una riserva nazionale destinata ad affrontare situazioni specifiche. Tale riserva potrebbe servire anche ad agevolare la partecipazione di nuovi agricoltori al regime. Il pagamento unico dovrebbe essere istituito a livello di azienda.
- (30) L'importo complessivo a cui un'azienda ha diritto dovrebbe essere suddiviso in quote (diritti all'aiuto) e rapportato ad un determinato numero di ettari ammissibili da definirsi, per facilitare il trasferimento dei diritti al premio. Per evitare trasferimenti speculativi che darebbero luogo all'accumulazione di diritti senza una corrispondente base agricola, all'atto di concedere l'aiuto occorrerebbe stabilire un legame tra i diritti ed un certo numero di ettari ammissibili, come pure la possibilità di limitare il trasferimento di diritti nell'ambito di una regione. Occorrerebbe adottare disposizioni specifiche per gli aiuti non direttamente legati alla superficie, tenendo conto della situazione peculiare dell'allevamento ovicaprino.
- (31) Per assicurare che il livello complessivo degli aiuti e dei diritti non superi gli attuali limiti di bilancio su scala comunitaria, nazionale ed eventualmente regionale, è opportuno fissare massimali nazionali calcolati sommando la totalità dei fondi erogati in ciascuno degli Stati membri in virtù dei pertinenti regimi di sostegno durante il periodo di riferimento e tenuto conto di successivi adattamenti. In caso di superamento dei massimali dovrebbero essere applicate riduzioni proporzionali.
- (32) Al fine di salvaguardare gli effetti positivi della messa a riposo dei terreni (set-aside) come strumento di contenimento dell'offerta e, nello stesso tempo, potenziarne il ruolo ecologico nell'ambito del nuovo regime di sostegno, le condizioni per il ritiro dei terreni dalla produzione dovrebbero essere mantenute.
- (33) Per consentire di far fronte a situazioni particolari con sufficiente flessibilità, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di definire un certo equilibrio tra diritti individuali e medie regionali o nazionali, nonché tra i pagamenti esistenti e il pagamento unico. Dovrebbe essere prevista una deroga specifica al divieto di coltivare ortofrutticoli comprese patate da tavola per evitare che, in caso di regionalizzazione, ciò non provochi una perturbazione della produzione e per limitare nel contempo qualsiasi effetto di distorsione della concorrenza. Inoltre, per tener conto delle sue specifiche condizioni agricole, è opportuno che uno Stato membro abbia la possibilità di chiedere un periodo transitorio per applicare il regime di pagamento unico pur continuando a rispettare i massimali finanziari fissati per il regime di pagamento unico. In caso di gravi distorsioni di concorrenza nel corso del periodo transitorio e per garantire il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità, è opportuno che la Commissione possa adottare le misure necessarie per far fronte a tali situazioni.
- (34) In caso di applicazione facoltativa o transitoria, per tutelare le legittime aspettative degli agricoltori, è opportuno fissare una data entro la quale gli Stati membri sono tenuti a prendere la decisione di applicare il regime di pagamento unico. Inoltre, al fine di garantire il proseguimento dei regimi vigenti, si dovrebbero fissare talune condizioni per l'ammissibilità all'aiuto, lasciando alla Commissione la competenza di stabilirne le modalità di attuazione.
- (35) Al fine di salvaguardare il ruolo della coltura del frumento duro nelle zone di produzione tradizionali e, nel contempo, premiare il frumento duro che soddisfa certi requisiti minimi di qualità, è opportuno ridurre, in via transitoria, il supplemento specifico per il frumento duro nelle zone tradizionali e abolire l'aiuto specifico nelle zone di produzione consolidata. Dovrebbe essere ammissibile all'aiuto soltanto il frumento duro idoneo alla fabbricazione di semolini e paste alimentari.
- (36) Allo scopo di rafforzare il ruolo delle colture proteiche ed incentivarne l'aumento della produzione, è opportuno introdurre un pagamento supplementare a favore degli agricoltori che producono tali colture. Ai fini della corretta applicazione del nuovo regime, dovrebbero essere definite talune condizioni per la concessione dell'aiuto. Dovrebbe essere istituita una superficie massima garantita e l'aiuto dovrebbe essere ridotto proporzionalmente in caso di superamento di detta superficie.

⁽¹⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 651/2002 della Commissione (GU L 101 del 17.4.2002, pag. 3).

- (37) Al fine di salvaguardare il ruolo della risicoltura nelle zone di produzione tradizionali, è opportuno introdurre un pagamento supplementare a favore dei produttori di riso. Ai fini della corretta applicazione del nuovo regime, dovrebbero essere definite talune condizioni per la concessione dell'aiuto. Dovrebbero essere fissate superfici di base nazionali e l'aiuto dovrebbe essere ridotto in caso di superamento di dette superfici.
- (38) Per evitare l'abbandono della produzione di frutta a guscio nelle zone tradizionali ed i conseguenti effetti negativi sul piano ambientale, rurale, sociale ed economico, dovrebbe essere predisposto un nuovo regime di sostegno per la frutta a guscio. Ai fini della corretta applicazione del nuovo regime, dovrebbero essere definite talune condizioni per la concessione dell'aiuto, tra cui una densità minima di alberi ed un'estensione minima degli appezzamenti. Per sovvenire ad esigenze specifiche, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad erogare aiuti supplementari.
- (39) Per evitare spese fuori bilancio, dovrebbe essere istituita una superficie massima garantita e dovrebbero essere applicate riduzioni proporzionali dell'aiuto in caso di superamento di detta superficie, limitate agli Stati membri che hanno oltrepassato le rispettive superfici. Per garantire un'applicazione uniforme in tutta la Comunità, la suddetta superficie dovrebbe essere distribuita in proporzione alle superfici coltivate a frutta a guscio negli Stati membri. Agli Stati membri dovrebbe competere definire le modalità di ripartizione delle superfici sul loro territorio. Le superfici interessate da piani di miglioramento dovrebbero diventare ammissibili all'aiuto in virtù del nuovo regime soltanto alla scadenza del piano.
- (40) Al fine di mettere a frutto gli effetti positivi dei piani di miglioramento dal punto di vista del raggruppamento dell'offerta, gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'aiuto comunitario e dell'aiuto nazionale all'appartenenza ad un'organizzazione di produttori. Il passaggio al nuovo regime deve essere graduale, onde evitare perturbazioni.
- (41) Attualmente, il sostegno alle colture energetiche è offerto tramite la possibilità di impiantare colture industriali su terreni ritirati dalla produzione. Le colture energetiche rappresentano la principale produzione non alimentare sui terreni messi a riposo. È opportuno istituire un aiuto specifico a favore delle colture energetiche atte a ridurre la produzione di biossido di carbonio. È opportuno prescrivere una superficie massima garantita e applicare riduzioni proporzionali in caso di superamento della superficie massima garantita. Il regime dovrebbe essere riveduto dopo un determinato periodo di tempo, alla luce dell'attuazione dell'iniziativa comunitaria sui biocarburanti.
- (42) Allo scopo di salvaguardare la produzione di fecola nelle zone di produzione tradizionali e riconoscere il ruolo della produzione di patate nel ciclo agronomico, è opportuno introdurre un aiuto supplementare a favore dei produttori di patate da fecola. Inoltre, poiché il sistema di pagamenti per i produttori di patate da fecola sarà parzialmente inserito nel regime di pagamento unico, il regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate ⁽¹⁾, dovrebbe essere modificato.
- (43) L'inclusione dei seminativi e delle carni bovine e ovine estende il regime di pagamento unico ai premi pagati a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole dell'Egeo, onde semplificare ulteriormente il regime ed evitare il mantenimento di un'apposita struttura normativa e amministrativa per un numero limitato di agricoltori di quelle regioni. Tuttavia, per mantenere il ruolo di taluni tipi di produzione in queste regioni della Comunità, è opportuno prevedere che gli Stati membri possano decidere di non includere tali aiuti nel regime di pagamento unico. La medesima possibilità dovrebbe applicarsi ai pagamenti supplementari in determinate regioni della Svezia e della Finlandia nonché agli aiuti per le sementi. In tali casi, il proseguimento dei regimi vigenti esige che si fissino determinate condizioni per l'ammissibilità all'aiuto, lasciando alla Commissione la competenza di stabilire le modalità di attuazione.
- (44) Al fine di agevolare la transizione dagli attuali regimi relativi ai pagamenti per i seminativi e ai premi per gli animali verso il nuovo regime di pagamento unico, è opportuno prevedere taluni adeguamenti degli attuali pagamenti diretti in tali settori.
- (45) L'attività agricola nell'arcipelago delle Azzorre dipende fortemente dalla produzione lattiero-casearia. È pertanto opportuno rinnovare ed estendere le misure adottate con l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1453/2001 del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽²⁾ e derogare, per un periodo globale di sei campagne di commercializzazione a partire dalla campagna 1999/2000, a talune disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in materia di contenimento della produzione, in modo da tener conto del livello di sviluppo e delle condizioni di produzione locali. Nel periodo di applicazione della misura dovrebbe pertanto essere possibile proseguire la ristrutturazione del settore nell'arcipelago, senza interferenze nel mercato dei prodotti lattiero-caseari e senza ripercussioni di rilievo sul funzionamento armonioso del regime dei prelievi, sia a livello del Portogallo sia a livello comunitario.
- (46) L'applicazione del regime di pagamento unico per azienda comporterà da facto che il programma di riconversione delle terre attualmente coltivate a seminativi in pascoli per l'allevamento estensivo di bestiame in Portogallo, previsto dal regolamento (CE) n. 1017/94 ⁽³⁾, sarà di fatto privo di oggetto. Il regolamento (CE) n. 1017/94
-
- ⁽¹⁾ GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 962/2002 (GU L 149 del 7.6.2002, pag. 1).
- ⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.
- ⁽³⁾ GU L 112 del 3.5.1994, pag. 2. Modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2582/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 5).

dovrebbe pertanto essere abrogato con l'entrata in vigore del regime di pagamento unico.

- (47) In conseguenza delle summenzionate modifiche e delle nuove disposizioni, il regolamento (CEE) n. 3508/92, il regolamento (CE) n. 1577/96, del 30 luglio 1996, che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella ⁽¹⁾, e il regolamento (CE) n. 1251/1999, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽²⁾, dovrebbero essere abrogati. Dovrebbe essere abrogato anche il regolamento (CE) n. 1259/1999, eccetto talune disposizioni che prevedono regimi specifici temporanei e facoltativi.
- (48) Le disposizioni specifiche sui pagamenti diretti contenute nei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2358/71, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, ⁽³⁾ regolamento (CE) n. 2019/93, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo ⁽⁴⁾, (CE) n. 1254/1999, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel

settore delle carni bovine ⁽⁵⁾, (CE) n. 1452/2001, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, ⁽⁶⁾, (CE) n. 1454/2001, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽⁷⁾ e (CE) n. 2529/2001, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽⁸⁾, sono diventate caduche e dovrebbero pertanto essere abrogate.

- (49) Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento la Comunità è costituita da 15 Stati membri. Dato che, conformemente al trattato di adesione del 2003, l'adesione dei nuovi Stati membri deve aver luogo il 1° maggio 2004, il presente regolamento dovrebbe essere adattato, per la data di adesione, secondo le procedure previste da detto trattato affinché possa essere applicato ai nuovi Stati membri.
- (50) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento istituisce:

- norme comuni concernenti i pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno del reddito della politica agricola comune finanziati dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), eccetto quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999,
- un regime di sostegno al reddito degli agricoltori (in seguito denominato «regime unico di pagamento»),
- regimi di sostegno a favore degli agricoltori che producono frumento duro, colture proteiche, riso, frutta a guscio, colture energetiche, patate da fecola, latte, sementi, seminativi, carni ovine e caprine, carni bovine e leguminose da granella.

⁽¹⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 811/2000 (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 16).

⁽³⁾ GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 154/2002 (GU L 25 del 29.1.2002, pag. 18).

⁽⁴⁾ GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 442/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 4).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 299 del trattato e che esercita un'attività agricola;
- b) «azienda»: l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro;
- c) «attività agricola»: la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5;

⁽⁵⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/2002 (GU L 293 del 29.10.2002, pag. 11).

⁽⁸⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

⁽⁹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- d) «pagamento diretto»: un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell'ambito di uno dei regimi di sostegno del reddito elencati nell'allegato I;
- e) «pagamenti relativi ad un determinato anno civile» o «pagamenti relativi al periodo di riferimento»: i pagamenti corrisposti o da corrispondere per l'anno/gli anni civili considerati, compresi i pagamenti relativi ad altri periodi che decorrono da quell'anno/quegli anni civili;
- f) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, compreso il cotone ed esclusi i prodotti della pesca.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO 1

CONDIZIONALITÀ

Articolo 3

Principali requisiti

1. Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III, conformemente al calendario fissato in tale allegato, e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5.
2. Le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare.

Articolo 4

Criteri di gestione obbligatori

1. I criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III sono prescritti dalla normativa comunitaria nei seguenti campi:
 - sanità pubblica, salute delle piante e degli animali,
 - ambiente,
 - benessere degli animali.
2. Gli atti citati all'allegato III si applicano nell'ambito del presente regolamento nella versione in vigore e, nel caso delle direttive, attuata dagli Stati membri.

Articolo 5

Buone condizioni agronomiche e ambientali

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono a livello nazionale o regionale requisiti minimi per buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dello schema riportato nell'allegato IV,

tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni del suolo e del clima, i sistemi aziendali esistenti, l'utilizzazione della terra, la rotazione delle colture, le pratiche aziendali e le strutture aziendali, fatte salve le norme che disciplinano le buone pratiche agronomiche applicate nel contesto del regolamento (CE) n. 1257/1999 nonché le misure agroambientali applicate al di sopra del livello di riferimento delle buone pratiche agronomiche.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto basato sulla superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente.

Uno Stato membro può tuttavia derogare, in circostanze debitamente giustificate, al primo comma, purché si adoperi per evitare eventuali riduzioni significative della sua superficie totale a pascolo permanente.

Il primo comma non si applica alle terre investite a pascolo permanente da imboschire se l'imboschimento è compatibile con l'ambiente e con l'esclusione di impianti di alberi di Natale e di specie a crescita rapida a breve termine.

Articolo 6

Riduzione o esclusione dai pagamenti

1. In caso d'inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali in conseguenza di un'azione o di un'omissione direttamente attribuibile al singolo agricoltore, l'ammontare progressivo dei pagamenti diretti corrisposti nell'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza è, previa applicazione degli articoli 10 e 11, ridotto o annullato conformemente alle modalità di applicazione di cui all'articolo 7.
2. La riduzione o l'esclusione di cui al paragrafo 1 si applica soltanto se l'inottemperanza riguarda:

- a) un'attività agricola, o
- b) qualsiasi superficie agricola dell'azienda, comprese le parcelle messe a riposo.

*Articolo 7***Modalità di riduzione o di esclusione**

1. Le modalità d'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni di cui all'articolo 6 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2. In questo contesto, si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inottemperanza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. In caso di negligenza, la percentuale di riduzione non può superare il 5 % e, in caso di recidiva, il 15 %.

3. In caso di infrazione dolosa, la percentuale di riduzione non deve essere in linea di massima inferiore al 20 % e le sanzioni possono arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere inflitte per uno o più anni civili.

4. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni nell'arco di un anno civile non deve essere superiore all'importo totale di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

*Articolo 8***Riesame**

Entro il 31 dicembre 2007 la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del sistema di condizionalità corredata, se necessario, di proposte adeguate intese in particolare a modificare l'elenco dei criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III.

*Articolo 9***Importi risultanti dalla condizionalità**

L'importo risultante dall'applicazione del presente capitolo è accreditato alla sezione Garanzia del FEAOG. Gli Stati membri possono trattenere il 25 % di detto importo.

CAPITOLO 2

MODULAZIONE E DISCIPLINA FINANZIARIA*Articolo 10***Modulazione**

1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori per un determinato anno civile in un determinato Stato membro sono ridotti annualmente fino al 2012 in ragione delle seguenti percentuali:

— 2005: 3 %,

— 2006: 4 %,

— 2007: 5 %,

— 2008: 5 %,

— 2009: 5 %,

— 2010: 5 %,

— 2011: 5 %,

— 2012: 5 %.

2. Gli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni di cui al paragrafo 1, previa detrazione degli importi totali di cui all'allegato II, sono messi a disposizione come sostegno supplementare comunitario alle misure dei programmi di sviluppo rurale finanziati dalla sezione Garanzia del FEAOG a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999.

3. L'importo corrispondente ad un punto percentuale è assegnato allo Stato membro in cui gli importi corrispondenti si sono resi disponibili. Gli importi restanti sono assegnati agli Stati membri interessati secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, sulla base dei seguenti criteri:

— superficie agricola,

— occupazione nel settore agricolo,

— prodotto interno lordo (PIL) pro capite espresso in potere d'acquisto.

Tuttavia, lo Stato membro riceve almeno l'80 % degli importi totali resi disponibili grazie alla modulazione in quello Stato membro.

4. In deroga al secondo comma del paragrafo 3, se in uno Stato membro la percentuale di segale rispetto alla produzione cerealicola totale supera mediamente il 5 % per il periodo 2000-2002 e la percentuale rispetto alla produzione totale di segale della Comunità supera il 50 % per lo stesso periodo, gli importi resi disponibili grazie alla modulazione in tale Stato membro sono riassegnati, almeno per il 90 %, a detto Stato membro sino al 2013 compreso.

In tal caso, fatta salva la possibilità di cui all'articolo 69, almeno il 10 % dell'importo assegnato allo Stato membro interessato è reso disponibile per le misure di cui paragrafo 2 del presente articolo nelle regioni di produzione della segale.

Ai fini del presente paragrafo, per «cereali» s'intendono i cereali di cui all'allegato IX.

5. Il paragrafo 1 non si applica ai pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera, nelle isole Canarie e nelle isole dell'Egeo.

Articolo 11

Disciplina finanziaria

1. A partire dal bilancio 2007, onde assicurare che gli importi per il finanziamento della politica agricola comune attualmente alla voce 1a (misure di sostegno dei mercati e aiuti diretti) rispettino i massimali annui stabiliti nella decisione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 18 novembre 2002, relativa alle conclusioni della riunione del Consiglio europeo tenutasi a Bruxelles il 24 e 25 ottobre 2002, è fissato un adattamento dei pagamenti diretti quando le previsioni indicano che gli importi previsti alla voce 1a, tenendo conto di un margine di 300 milioni di EUR al di sotto degli importi previsti e prima dell'applicazione della modulazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, saranno superati in un determinato esercizio finanziario. Ciò lascia impregiudicate le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013.

2. Il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione presentata entro il 31 marzo dell'anno civile per il quale si applicano gli adattamenti di cui al paragrafo 1, fissa tali adattamenti al più tardi il 30 giugno dell'anno civile stesso.

Articolo 12

Aiuto supplementare

1. Un importo supplementare è corrisposto agli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti a norma del presente regolamento.

L'aiuto supplementare è pari all'importo risultante dall'applicazione delle percentuali di riduzioni previste all'articolo 10 per l'anno civile considerato ai primi 5 000 EUR di pagamenti diretti o a un eventuale importo inferiore.

2. L'ammontare complessivo degli aiuti supplementari corrisposti in uno Stato membro nell'arco di un anno civile non può superare i massimali di cui all'allegato II. Se necessario, gli Stati membri procedono ad un adeguamento percentuale lineare degli aiuti supplementari in modo da rispettare i massimali di cui all'allegato II.

3. L'aiuto supplementare non è soggetto alle riduzioni di cui all'articolo 10.

4. A partire dal bilancio 2007 la Commissione riesamina, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, i massimali fissati nell'allegato II per tener conto delle modifiche strutturali delle aziende.

CAPITOLO 3

SISTEMA DI CONSULENZA AZIENDALE

Articolo 13

Sistema di consulenza aziendale

1. Entro il 1° gennaio 2007 gli Stati membri istituiscono un sistema di consulenza agli agricoltori sulla conduzione della

terra e dell'azienda (in seguito denominato «sistema di consulenza aziendale»), gestito da una o più autorità designate o da enti privati.

2. L'attività di consulenza verte come minimo sui criteri di gestione obbligatori e sulle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al capitolo 1.

Articolo 14

Condizioni

1. Gli agricoltori possono partecipare al sistema di consulenza aziendale a titolo volontario.

2. Gli Stati membri accordano le priorità agli agricoltori che ricevono più di 15 000 EUR l'anno in pagamenti diretti.

Articolo 15

Obblighi a carico degli enti privati e delle autorità designate

Fatte salve le legislazioni nazionali in materia di accesso del pubblico ai documenti, gli Stati membri provvedono affinché gli enti privati e le autorità designate di cui all'articolo 13 non svelino dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dall'agricoltore che gestisce l'azienda in questione, tranne eventuali irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività, per le quali il diritto nazionale o comunitario prescrive l'obbligo di informare i pubblici poteri, specialmente in caso di reato.

Articolo 16

Riesame

Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del sistema di consulenza aziendale corredata, se necessario, di proposte adeguate per renderlo obbligatorio.

CAPITOLO 4

SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Articolo 17

Campo di applicazione

Ciascuno Stato membro istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo, in seguito denominato «sistema integrato».

Il sistema integrato si applica ai regimi di sostegno previsti dai titoli III e IV del presente regolamento e dall'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1259/1999.

Esso si applica altresì, nella misura necessaria, alla gestione e al controllo delle disposizioni dei capitoli 1, 2 e 3.

Articolo 18

Elementi del sistema integrato

1. Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:
 - a) una banca dati informatizzata;
 - b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
 - c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'articolo 21;
 - d) le domande di aiuto;
 - e) un sistema integrato di controllo;
 - f) un sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori che presentano domande di aiuto.
2. In caso di applicazione degli articoli 66, 68, 69, 70 e 71 il sistema integrato comprende un sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito ai sensi della direttiva 92/102/CEE ⁽¹⁾ e del regolamento (CE) n. 1760/2000 ⁽²⁾.

Articolo 19

Banca di dati informatizzata

1. Nella banca dati informatizzata sono registrati, per ciascuna azienda agricola, i dati ricavati dalle domande di aiuto.

Questa banca dati consente, in particolare, la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a partire dall'anno 2000.

2. Gli Stati membri possono creare banche dati decentrate, a condizione che le banche stesse e le procedure amministrative per la registrazione e la consultazione dei dati siano concepite in modo omogeneo nell'insieme del territorio dello Stato membro e siano tra loro compatibili, per consentire verifiche incrociate.

Articolo 20

Sistema di identificazione delle parcelle agricole

Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è costituito sulla base di mappe o estremi catastali o altri riferimenti carto-

grafici. Vengono utilizzate tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese di preferenza ortofotografie aeree o spaziali. Si applica un criterio omogeneo di accuratezza equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10 000.

Articolo 21

Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto

1. Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto è costituito in modo da consentire l'accertamento dei diritti nonché verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole.
2. Il sistema consente la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi ad almeno i tre precedenti anni civili e/o campagne di commercializzazione.

Articolo 22

Domande di aiuto

1. Per i pagamenti diretti soggetti al sistema integrato, ciascun agricoltore presenta ogni anno una domanda indicante, se del caso:
 - tutte le parcelle agricole dell'azienda,
 - il numero e l'ammontare dei diritti all'aiuto,
 - ogni altra informazione richiesta dal presente regolamento o dallo Stato membro interessato.
2. Gli Stati membri possono disporre che le domande di aiuto debbano indicare soltanto gli elementi che cambiano rispetto all'anno precedente. Gli Stati membri distribuiscono moduli prestampati basati sulle superfici determinate nell'anno precedente e forniscono materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse.
3. Gli Stati membri possono disporre che un'unica domanda di aiuto copra più di uno o la totalità dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I, o anche altri regimi di sostegno.

Articolo 23

Verifica delle condizioni di ammissibilità

1. Gli Stati membri effettuano controlli amministrativi sulle domande di aiuto, verificando tra l'altro la superficie ammissibile e i corrispondenti diritti all'aiuto.

⁽¹⁾ GU L 355 del 15.12.1992, pag. 32. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

2. I controlli amministrativi sono completati da controlli in loco intesi a verificare l'ammissibilità all'aiuto. A questo scopo, gli Stati membri elaborano un piano di campionamento delle aziende agricole.

Gli Stati membri possono impiegare tecniche di telerilevamento ai fini dei controlli in loco delle parcelle agricole.

3. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente per il coordinamento dei controlli previsti dal presente capitolo.

Qualora lo Stato membro deleghi ad agenzie o ditte specializzate una parte delle attività di cui al presente capitolo, l'autorità designata continua ad esercitare la responsabilità e il controllo di tali attività.

Articolo 24

Riduzioni e revoche

1. Fatte salve le riduzioni e le revoche di cui all'articolo 6 del presente regolamento, qualora si constati che l'agricoltore non soddisfa le condizioni di ammissibilità per la concessione degli aiuti a norma del presente regolamento o dell'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1259/1999, il pagamento o la parte di pagamento corrisposto o da corrispondere, per il quale le condizioni di ammissibilità sono state rispettate, viene ridotto o revocato secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 del presente regolamento.

2. La percentuale di riduzione è differenziata in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inottemperanza constatata e le sanzioni possono arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere irrogate per uno o più anni civili.

Articolo 25

Controllo della condizionalità

1. Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare l'adempimento da parte degli agricoltori degli obblighi di cui al capitolo 1.

2. Per verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui al capitolo 1, gli Stati membri utilizzano i sistemi amministrativi e di controllo già predisposti.

Detti sistemi, in particolare il sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito ai sensi della direttiva 92/102/CEE e del regolamento (CE) n. 1760/2000, devono essere compatibili con il sistema integrato ai sensi dell'articolo 26 del presente regolamento.

Articolo 26

Compatibilità

Ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno elencati nell'allegato V, gli Stati membri si accertano che i sistemi di gestione e di controllo applicati a tali regimi siano compatibili con il sistema integrato sotto i seguenti profili:

- a) la banca di dati informatizzata;
- b) il sistema di identificazione delle parcelle agricole;
- c) i controlli amministrativi.

A questo scopo, i sistemi in parola sono messi a punto in modo da consentire, senza problemi né contrasti, un funzionamento comune o l'interscambio di dati.

Ai fini dell'applicazione di regimi di sostegno comunitari o nazionali diversi da quelli elencati nell'allegato V, gli Stati membri possono incorporare nei propri sistemi di gestione e di controllo uno o più elementi del sistema integrato.

Articolo 27

Informazione e controlli

1. La Commissione è tenuta regolarmente informata sull'applicazione del sistema integrato.

Essa organizza con gli Stati membri scambi di opinioni in materia.

2. Dopo aver informato in tempo utile le autorità competenti, rappresentanti autorizzati, nominati dalla Commissione, possono procedere a:

- esami o controlli relativi alle misure adottate per istituire ed attuare il sistema integrato,
- verifiche presso le agenzie e le ditte specializzate di cui all'articolo 23, paragrafo 3.

Funzionari dello Stato membro interessato possono partecipare a tali controlli. I suddetti poteri di controllo non ostano all'applicazione delle disposizioni di diritto nazionale che riservano taluni adempimenti a funzionari appositamente designati dall'ordinamento nazionale. I rappresentanti autorizzati nominati dalla Commissione non partecipano, in particolare, a visite domiciliari o ad interrogatori formali di persone sospette ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro. Tuttavia, essi hanno accesso alle informazioni così ottenute.

3. Fatte salve le competenze degli Stati membri per l'attuazione e l'applicazione del sistema integrato, la Commissione può farsi assistere da esperti o da enti specializzati per facilitare l'introduzione, la sorveglianza e l'utilizzazione del sistema integrato, in particolare per fornire, su richiesta, consulenza tecnica alle autorità competenti degli Stati membri.

CAPITOLO 5

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28

Modalità di pagamento

1. Salvo disposizione contraria contenuta nel presente regolamento, i pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I sono corrisposti integralmente ai beneficiari.

2. I pagamenti vengono effettuati una volta l'anno, tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo.

Tuttavia, l'aiuto supplementare di cui all'articolo 12 viene erogato entro il 30 settembre dell'anno civile successivo all'anno civile in questione.

3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo e secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, la Commissione può:

- a) prorogare la data per effettuare i pagamenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativa all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾;
- b) prevedere anticipi;
- c) autorizzare gli Stati membri, se la situazione di bilancio lo consente, a versare anteriormente al 1° dicembre anticipi in regioni in cui condizioni eccezionali hanno causato agli agricoltori gravi difficoltà finanziarie;

- fino al 50 % dei pagamenti dovuti
- o
- fino all'80 % dei pagamenti qualora siano già stati previsti anticipi.

Articolo 29

Limitazione dei pagamenti

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in singoli regimi di sostegno, nessun pagamento è effettuato a favore di beneficiari per i quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione al fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno.

Articolo 30

Revisione

L'applicazione dei regimi di sostegno di cui all'allegato I lascia impregiudicata la possibilità di procedere in qualsiasi momento ad una loro revisione in funzione dell'evoluzione del mercato e della situazione di bilancio.

Articolo 31

Valutazione

Al fine di misurare l'efficacia dei pagamenti corrisposti nell'ambito dei regimi di sostegno di cui all'allegato I, detti pagamenti formano oggetto di una valutazione, intesa a determinarne la rispondenza agli obiettivi perseguiti e ad analizzarne gli effetti sui rispettivi mercati.

Articolo 32

Interventi a norma del regolamento (CE) n. 1258/1999

I regimi di sostegno di cui all'allegato I sono considerati «interventi» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

⁽¹⁾ GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025. Regolamento modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 1513/2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4).

TITOLO III

REGIME DI PAGAMENTO UNICO

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 33

Ammissibilità

1. Possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che:

- a) abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell'allegato VI, oppure
- b) abbiano ricevuto l'azienda o parte dell'azienda per via ereditaria effettiva o anticipata da un agricoltore che soddisfaceva le condizioni di cui alla lettera a), oppure
- c) abbiano ricevuto un diritto all'aiuto risultante dalla riserva nazionale o per trasferimento.

2. Nel caso in cui un agricoltore che abbia fruito di un pagamento diretto nel periodo di riferimento modifichi il proprio stato giuridico o la sua denominazione nel suddetto periodo o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, egli è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine.

3. Nel caso di fusioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, l'agricoltore che gestisce le nuove aziende è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per gli agricoltori che le gestivano in origine.

Nel caso di scissioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli agricoltori che gestiscono le aziende sono ammessi, proporzionalmente, al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che la gestiva in origine.

Articolo 34

Domanda

1. Durante il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico le autorità competenti degli Stati membri inviano agli agricoltori di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), un modulo di domanda indicante:

a) l'importo di cui al capitolo 2 (in seguito denominato «importo di riferimento»);

b) il numero di ettari di cui all'articolo 43;

c) il numero e il valore dei diritti all'aiuto ai sensi del capitolo 3.

2. Gli agricoltori presentano domanda al regime di pagamento unico entro una data che deve essere fissata dagli Stati membri, ma non oltre il 15 maggio.

Tuttavia, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, può consentire un rinvio della data del 15 maggio in talune zone in cui condizioni climatiche eccezionali rendono inapplicabili le date normali.

3. Tranne che in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, nessun diritto è attribuito agli agricoltori di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b) e agli agricoltori che ricevono diritti al pagamento risultanti dalla riserva nazionale se non presentano domanda al regime di pagamento unico entro il 15 maggio del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

Gli importi corrispondenti ai diritti non attribuiti sono riversati alla riserva nazionale di cui all'articolo 42 e rimangono a disposizione per un'altra assegnazione a decorrere da una data che dev'essere fissata dallo Stato membro ma che non è posteriore al 15 agosto del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

Articolo 35

Doppie domande

La superficie corrispondente al numero di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, che forma oggetto di una domanda di pagamento unico, può altresì formare oggetto di una domanda per qualsiasi altro pagamento diretto nonché per altri eventuali aiuti non contemplati dal presente regolamento, salvo se altrimenti disposto.

Articolo 36

Modalità di pagamento

1. Gli aiuti a titolo del regime di pagamento unico sono erogati in base ai diritti all'aiuto di cui al capitolo 3, abbinati ad un numero uguale di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di raggruppare i pagamenti a titolo del regime di pagamento unico con quelli relativi ad altri regimi di sostegno.

CAPITOLO 2

FISSAZIONE DELL'IMPORTO

Articolo 37

Calcolo dell'importo di riferimento

1. L'importo di riferimento è la media triennale degli importi dei pagamenti complessivamente percepiti da un agricoltore nel quadro dei regimi di sostegno di cui all'allegato VI, calcolata e adattata a norma dell'allegato VII, per ogni anno civile del periodo di riferimento di cui all'articolo 38.

2. In deroga al paragrafo 1, quando un agricoltore inizia un'attività agricola nel periodo di riferimento, la media si basa sui pagamenti che ha percepito nell'anno civile o negli anni civili durante i quali ha svolto la sua attività agricola.

Articolo 38

Periodo di riferimento

Il periodo di riferimento comprende gli anni civili 2000, 2001 e 2002.

Articolo 39

Applicazione della modulazione e della condizionalità a norma del regolamento (CE) n. 1259/1999

In caso di applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 durante il periodo di riferimento, gli importi di cui all'allegato VII sono quelli che sarebbero stati erogati prima dell'applicazione di detti articoli.

Articolo 40

Circostanze eccezionali

1. In deroga all'articolo 37, gli agricoltori la cui produzione durante il periodo di riferimento è stata danneggiata per cause di forza maggiore o per circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso di detto periodo possono chiedere che l'importo di riferimento sia calcolato sulla base dell'anno civile o degli anni civili del periodo di riferimento non interessati dal caso di forza maggiore o dalle circostanze eccezionali.

2. Se il caso di forza maggiore o le circostanze eccezionali interessano l'intero periodo di riferimento, lo Stato membro calcola l'importo di riferimento sulla base del periodo 1997-1999. In questo caso, il paragrafo 1 si applica *mutatis mutandis*.

3. Gli agricoltori notificano per iscritto all'autorità competente, entro un termine fissato da ciascuno Stato membro, i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali di cui sono vittime, unitamente alle relative prove.

4. L'autorità competente può riconoscere come cause di forza maggiore o come circostanze eccezionali ad esempio i casi seguenti:

- a) decesso dell'agricoltore;
- b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;
- c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore.

5. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano *mutatis mutandis* agli agricoltori soggetti a impegni agroambientali ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 ⁽¹⁾ e (CE) n. 1257/1999 durante il periodo di riferimento.

Qualora gli impegni coprano sia il periodo di riferimento sia il periodo di cui al paragrafo 2 del presente articolo gli Stati membri stabiliscono, secondo criteri oggettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, un importo di riferimento in base alle modalità di applicazione stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

Articolo 41

Massimale

1. Per ciascuno Stato membro, la somma degli importi di riferimento non deve superare il massimale nazionale di cui all'allegato VIII.

2. Se necessario, gli Stati membri procedono ad una riduzione percentuale lineare degli importi di riferimento al fine di rispettare i massimali.

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1257/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Articolo 42

Riserva nazionale

1. Gli Stati membri procedono, previa eventuale riduzione a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, ad una riduzione percentuale lineare degli importi di riferimento al fine di costituire una riserva nazionale. Detta riduzione non deve superare il 3 %.

2. La riserva nazionale comprende inoltre la differenza tra il massimale di cui all'allegato VIII e la somma degli importi di riferimento da attribuire agli agricoltori in virtù del regime di pagamento unico, previa applicazione della riduzione di cui al paragrafo 1, seconda frase.

3. Gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per attribuire a titolo prioritario importi di riferimento agli agricoltori che hanno iniziato l'attività agricola dopo il 31 dicembre 2002, o nel 2002 ma senza ricevere alcun pagamento diretto in tale anno, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

4. Gli Stati membri utilizzano la riserva nazionale per calcolare, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, gli importi di riferimento per gli agricoltori che si trovano in una situazione particolare, definita dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

5. Gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per calcolare, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, gli importi di riferimento per gli agricoltori in superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori in tali superfici.

6. A norma dei paragrafi da 3 a 5, gli Stati membri possono accrescere il valore unitario, nei limiti della media regionale del valore dei diritti, e/o il numero di diritti assegnati agli agricoltori.

7. Gli Stati membri procedono a riduzioni lineari dei diritti se la riserva nazionale non basta a soddisfare i casi di cui ai paragrafi 3 e 4.

8. Tranne in caso di trasferimento per via ereditaria effettiva o anticipata e in deroga all'articolo 46, i diritti fissati utilizzando la riserva nazionale non sono trasferiti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione.

In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, un diritto non utilizzato in ciascun anno del suddetto quinquennio riconfluisce immediatamente nella riserva nazionale.

9. In deroga agli articoli 33 e 43, in caso di vendita o di affitto per un periodo di 6 o più anni dell'azienda o di una parte di essa o di diritti al premio durante il periodo di riferimento o non più tardi del 29 settembre 2003, una parte dei diritti da attribuire al venditore o al locatore può riconfluire nella riserva nazionale a condizioni definite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

CAPITOLO 3

DIRITTI ALL'AUTO

Sezione 1

Diritti all'aiuto basati sulla superficie

Articolo 43

Fissazione dei diritti all'aiuto

1. Fatto salvo l'articolo 48, ogni agricoltore è titolare di un diritto all'aiuto per ettaro calcolato dividendo l'importo di riferimento per il numero medio triennale di ettari che ha dato diritto ai pagamenti diretti di cui all'allegato VI nel corso del periodo di riferimento.

Il numero totale dei diritti all'aiuto è uguale al summenzionato numero medio di ettari.

Tuttavia, nel caso di cui all'articolo 37, paragrafo 2, il numero totale dei diritti all'aiuto deve essere pari al numero medio di ettari dello stesso periodo utilizzato per fissare gli importi di riferimento e a tali diritti all'aiuto si applica l'articolo 42, paragrafo 6.

2. Il numero di ettari di cui al paragrafo 1 comprende inoltre:

- a) nel caso degli aiuti per la fecola di patate, i foraggi essiccati e le sementi di cui all'allegato VII, il numero di ettari la cui produzione ha fruito dell'aiuto durante il periodo di riferimento, calcolato in base all'allegato VII, punti B, D e F;
- b) l'intera superficie foraggera durante il periodo di riferimento.

3. Agli effetti del paragrafo 2, lettera b) del presente articolo, per «superficie foraggera» s'intende la superficie aziendale disponibile durante tutto l'anno civile, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione ⁽¹⁾, per l'allevamento di animali, comprese le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite ad una coltura mista. Non sono compresi in questa superficie:

— fabbricati, boschi, stagni, sentieri;

— le superfici adibite ad altre colture ammissibili ad un sostegno comunitario o a colture permanenti od orticole;

— le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore dei produttori di taluni seminativi, utilizzate nell'ambito del regime di aiuto per i foraggi essiccati o sottoposte a un programma nazionale o comunitario di ritiro dalla produzione.

4. I diritti all'aiuto per ettaro non sono soggetti a modifiche, salvo se altrimenti disposto.

Articolo 44

Uso dei diritti all'aiuto

1. Ogni diritto all'aiuto, abbinato ad un ettaro ammissibile, conferisce il diritto al pagamento dell'importo fissato.

2. Per «ettari ammissibili» s'intende qualunque superficie agricola dell'azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli.

3. L'agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili pertinenti a ciascun diritto all'aiuto. Tranne che in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore per un periodo di almeno dieci mesi a decorrere dalla data che deve essere fissata dallo Stato membro, ma non anteriore al 1° settembre dell'anno civile precedente l'anno di presentazione della domanda di partecipazione al regime di pagamento unico.

4. Gli Stati membri possono, in circostanze debitamente motivate, autorizzare l'agricoltore a modificare la sua dichiara-

zione purché egli rispetti il numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all'aiuto e alle condizioni per l'attribuzione del pagamento unico per la superficie interessata.

Articolo 45

Diritti all'aiuto inutilizzati

1. I diritti all'aiuto che non sono stati utilizzati per un periodo di tre anni vengono assegnati alla riserva nazionale.

2. Tuttavia, i diritti all'aiuto inutilizzati non sono devoluti alla riserva nazionale in caso di forza maggiore o in circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4.

Articolo 46

Trasferimento di diritti all'aiuto

1. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti unicamente a un altro agricoltore stabilito nello stesso Stato membro, salvo in caso di successione o anticipo di successione.

Tuttavia, anche in caso di successione o anticipo di successione, i diritti all'aiuto possono essere utilizzati soltanto nello Stato membro in cui sono stati fissati.

Uno Stato membro può decidere che i diritti all'aiuto possono essere trasferiti o utilizzati unicamente nella stessa regione.

2. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti a titolo oneroso o mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo con o senza terra. L'affitto o altri tipi di cessione sono consentiti soltanto se al trasferimento dei diritti all'aiuto si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili.

Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali come previsto nell'articolo 40, paragrafo 4, un agricoltore può trasferire i suoi diritti all'aiuto senza terra soltanto dopo aver utilizzato, ai sensi dell'articolo 44, almeno l'80 % dei suoi diritti all'aiuto per almeno un anno civile, oppure dopo aver ceduto volontariamente alla riserva nazionale tutti i diritti all'aiuto non utilizzati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

3. In caso di vendita dei diritti all'aiuto, con o senza terra, gli Stati membri possono, conformemente ai principi generali

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2550/2001 (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 105).

del diritto comunitario, decidere che una parte dei diritti all'aiuto venduti siano riservati alla riserva nazionale o che il loro valore unitario sia ridotto a favore della riserva nazionale, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

2. In deroga agli articoli 33, 43 e 44, a decorrere dal 2007 gli importi provenienti dal premio per i prodotti lattiero-caseari e dai pagamenti supplementari di cui agli articoli 95 e 96 e da erogare nel 2007 sono inclusi nel regime di pagamento unico alle condizioni previste dagli articoli 48, 49 e 50.

Sezione 2

Articolo 48

Diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari

Calcolo dei diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari

Articolo 47

Pagamenti che danno luogo a diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari

Gli agricoltori che hanno percepito pagamenti ai sensi dell'articolo 47 ma non possiedono ettari ai sensi dell'articolo 43 durante il periodo di riferimento, o il cui diritto per ettaro corrisponde ad un importo superiore a 5 000 EUR, hanno diritto rispettivamente ad un aiuto:

1. In deroga agli articoli 43 e 44, i seguenti importi, ricavati dai pagamenti corrisposti durante il periodo di riferimento, sono inclusi nell'importo di riferimento alle condizioni di cui all'articolo 48 e all'allegato VII, punto C:

a) pari all'importo di riferimento corrispondente ai pagamenti diretti che gli erano stati concessi nel periodo medio di tre anni;

a) il premio di destagionalizzazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1254/1999;

b) per ogni 5 000 EUR o frazione dell'importo di riferimento corrispondente ai pagamenti diretti che gli erano stati concessi nel periodo medio di tre anni.

b) il premio all'abbattimento di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999;

c) il premio speciale per i bovini maschi e il premio per le vacche nutrici, a condizione che l'agricoltore non sia soggetto al fattore di densità a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1254/1999, né chieda di beneficiare del pagamento per l'estensivizzazione a norma dell'articolo 13 del medesimo regolamento;

d) i pagamenti supplementari di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999, se concessi ad integrazione degli aiuti di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo;

e) l'aiuto previsto nell'ambito del regime di aiuti per il settore delle carni ovine e caprine:

— per gli anni civili 2000 e 2001, nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2467/98 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) 1323/90 ⁽¹⁾;

— per l'anno civile 2002, negli articoli 4 e 5 e nell'articolo 11, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo, secondo e quarto trattino del regolamento (CE) n. 2529/2001;

Articolo 49

Condizioni

1. Salvo se altrimenti previsto nella presente sezione, le altre disposizioni di questo titolo si applicano ai diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari.

2. In deroga agli articoli 36, paragrafo 1 e 44, paragrafo 1, gli agricoltori che dispongono di tali diritti all'aiuto per i quali non possedevano ettari nel periodo di riferimento sono autorizzati dagli Stati membri a derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero di diritti, purché mantengano almeno il 50 % dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (UBA).

In caso di trasferimento dei diritti all'aiuto il cessionario può beneficiare di tale deroga soltanto se tutti i diritti soggetti a deroga sono trasferiti.

3. I diritti all'aiuto determinati ai sensi dell'articolo 48 non sono soggetti a modifiche.

⁽¹⁾ GU L 132 del 23.5.1990, pag. 17. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 2529/2001 (GU 341 del 22.12.2001, pag. 3).

*Articolo 50***Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari**

1. Fatto salvo l'articolo 48 e in deroga agli articoli 37 e 43, un agricoltore riceve un importo supplementare per diritto risultante dalla divisione degli importi accordati ai sensi degli articoli 95 e 96 per il numero di diritti posseduti nel 2007, ad eccezione dei diritti di ritiro dalla produzione.

Il valore unitario di ciascun diritto posseduto dall'agricoltore nel 2007 è maggiorato di tale importo supplementare.

2. Nei casi in cui l'agricoltore non possieda alcun diritto, si applicano *mutatis mutandis* gli articoli 48 e 49. In tal caso, ai fini dell'applicazione dell'articolo 48, con il termine «ettari» si intendono gli ettari ammissibili posseduti dall'agricoltore nel 2007.

CAPITOLO 4

USO DEL SUOLO NELL'AMBITO DEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

Sezione 1

Uso del suolo*Articolo 51***Uso agricolo del suolo**

Gli agricoltori possono utilizzare le parcelle dichiarate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, per qualsiasi attività agricola, ad eccezione delle colture permanenti e della produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽²⁾ e delle patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate, per i quali è concesso l'aiuto di cui all'articolo 93 del presente regolamento.

*Articolo 52***Produzione di canapa**

1. In caso di produzione di canapa del codice NC 5302 10 00, possono essere coltivate soltanto varietà aventi un

tenore di tetraidrocannabinolo non superiore a 0,2 % e la produzione deve formare oggetto di un contratto o di un impegno a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1673/2000. Gli Stati membri predispongono un sistema per verificare il tenore di tetraidrocannabinolo su almeno il 30 % delle superfici coltivate a canapa per la produzione di fibre in forza di un contratto o di un impegno. Se, tuttavia, uno Stato membro introduce un sistema di autorizzazione preventiva di tale coltura, la percentuale minima è del 20 %.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, la concessione di pagamenti è subordinata all'uso di sementi certificate di determinate varietà e ad una dichiarazione delle superfici coltivate a canapa per la produzione di fibre.

Sezione 2

Diritti di ritiro*Articolo 53***Determinazione dei diritti di ritiro dalla produzione**

1. In deroga agli articoli 37 e 43 del presente regolamento, se gli agricoltori nel periodo di riferimento erano soggetti all'obbligo di ritirare dalla produzione una parte della superficie a seminativo della loro azienda a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1251/1999, l'importo medio su tre anni corrispondente al pagamento per il ritiro obbligatorio dalla produzione calcolato e adeguato ai sensi dell'allegato VII e il numero medio su tre anni di ettari ritirati a titolo obbligatorio non sono inclusi nella determinazione dei diritti di cui all'articolo 43 del presente regolamento.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, gli agricoltori ricevono un diritto per ettaro (in seguito denominato «diritto di ritiro») che è calcolato dividendo l'importo medio su tre anni di ritiro per il numero medio su tre anni di ettari ritirati di cui al paragrafo 1.

Il numero totale di diritti di ritiro è uguale al numero medio di ettari ritirati a titolo obbligatorio.

*Articolo 54***Utilizzazione dei diritti di ritiro**

1. Ciascun diritto di ritiro corredato di un ettaro ammissibile al diritto di ritiro dà diritto al pagamento stabilito dal diritto di ritiro.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione (GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9).

2. In deroga all'articolo 44, paragrafo 2, per «ettaro ammissibile al diritto di ritiro» si intende una superficie agricola dell'azienda presa dai seminativi ad eccezione delle superfici che alla data prevista per le domande di aiuto basate sulla superficie per il 2003 erano destinate alle colture permanenti, alle foreste o utilizzate per attività non agricole o per pascoli permanenti.

Tuttavia, le seguenti superfici possono essere considerate come messe a riposo a seguito di una domanda presentata posteriormente al 28 giugno 1995:

— superfici ritirate dalla produzione ai sensi degli articoli 22-24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, che non sono né adibite ad uso agricolo, né utilizzate per fini lucrativi diversi da quelli ammessi per i terreni ritirati dalla produzione nel quadro di detto regolamento; o

— superfici rimboscate a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

3. Gli agricoltori ritirano dalla produzione gli ettari ammissibili ai diritti di ritiro.

4. Le superfici messe a riposo non possono avere un'estensione minore di 0,1 ettari e una larghezza inferiore a 10 metri. Per ragioni ambientali debitamente giustificate gli Stati membri possono accettare superfici aventi una larghezza di almeno 5 metri e una estensione di 0,05 ettari.

5. Gli Stati membri possono, alle condizioni da determinarsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, derogare alle disposizioni del paragrafo 2, primo comma del presente regolamento, purché essi prendano provvedimenti per evitare un aumento sensibile della superficie agricola totale ammissibile ai diritti di ritiro.

6. In deroga agli articoli 36, paragrafo 1 e 44, paragrafo 1 i diritti di ritiro hanno la precedenza su qualsiasi altro diritto.

7. L'obbligo di ritiro dalla produzione continua ad applicarsi ai diritti di ritiro che sono trasferiti.

Articolo 55

Esenzione dall'obbligo di ritiro dalla produzione

Non è soggetto all'obbligo di cui all'articolo 54 l'agricoltore che:

a) conduca l'insieme della propria azienda, per la totalità della sua produzione, in ottemperanza agli obblighi prescritti dal

regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾;

b) utilizzi le superfici ritirate per fornire materiale per la trasformazione all'interno della Comunità di prodotti non destinati principalmente per il consumo umano o animale, purché vengano applicati sistemi di controllo efficaci.

Articolo 56

Uso delle superfici ritirate dalla produzione

1. Le superfici ritirate dalla produzione devono essere mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5.

Fatto salvo l'articolo 55, esse non devono essere adibite ad uso agricolo né alla produzione di alcuna coltura a fini commerciali.

2. Esse possono essere sottoposte a rotazione.

3. Se la quantità di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale che si prevede di ottenere dalla coltivazione di semi oleosi su superfici ritirate dalla produzione, a norma dell'articolo 55, lettera b), rischia, in base ai quantitativi stimati nell'ambito dei contratti conclusi con gli agricoltori, di superare il limite di 1 milione di tonnellate annue, espresse in equivalente farina di soia, per rispettare tale limite occorre ridurre il quantitativo stimato di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale che può essere prodotto in base a ciascun contratto.

4. Gli Stati membri sono autorizzati a pagare l'aiuto nazionale fino al 50 % dei costi connessi con la creazione di colture pluriennali destinate alla produzione di biomassa sui terreni messi a riposo.

Articolo 57

Applicazione di altre disposizioni

Salvo se altrimenti disposto nella presente sezione, le altre disposizioni di questo titolo si applicano ai diritti di ritiro.

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

CAPITOLO 5

Gli articoli 48 e 49 si applicano *mutatis mutandis*.

**ATTUAZIONE A LIVELLO REGIONALE E ATTUAZIONE
OPZIONALE**

Sezione 1

Attuazione a livello regionale*Articolo 58***Attribuzione a livello regionale del massimale di cui
all'articolo 41**

1. Ciascuno Stato membro può decidere, entro il 1° agosto 2004 al più tardi, di applicare il regime di pagamento unico di cui ai capitoli da 1 a 4 a livello regionale, alle condizioni specificate nella presente sezione.

2. Gli Stati membri definiscono le regioni secondo criteri obiettivi.

Gli Stati membri con meno di tre milioni di ettari di superficie ammissibile possono essere considerati una regione unica.

3. Lo Stato membro suddivide il massimale di cui all'articolo 41 tra le regioni, secondo criteri oggettivi.

*Articolo 59***Regionalizzazione del regime di pagamento unico**

1. In casi debitamente giustificati e secondo criteri oggettivi lo Stato membro può dividere l'importo totale del massimale regionale istituito dall'articolo 58 o parte di esso tra tutti gli agricoltori le cui aziende sono situate nella regione interessata, compresi quelli che non rispondono al criterio di ammissibilità di cui all'articolo 33.

2. In caso di divisione dell'importo totale del massimale regionale, gli agricoltori acquisiscono diritti il cui valore unitario è calcolato dividendo il massimale regionale istituito dall'articolo 58 per il numero di ettari di superficie ammissibile a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, stabilito a livello regionale.

3. In caso di divisione parziale dell'importo totale del massimale regionale, gli agricoltori acquisiscono diritti il cui valore unitario è calcolato dividendo la quota corrispondente del massimale regionale istituito dall'articolo 58 per il numero di ettari di superficie ammissibile, a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, stabilito a livello regionale.

Nel caso in cui l'agricoltore possa anche rivendicare diritti derivanti dalla quota residua del massimale regionale, il valore unitario regionale di ciascuno dei suoi diritti, ad eccezione dei diritti di ritiro della produzione, è accresciuto di un importo corrispondente all'importo di riferimento diviso dal numero dei suoi diritti stabilito a norma del paragrafo 4.

*Articolo 60***Uso del suolo**

4. Il numero di diritti per agricoltore è pari al numero di ettari da esso dichiarati a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4.

1. Qualora uno Stato membro si avvalga dell'opzione di cui all'articolo 59, gli agricoltori possono, in deroga all'articolo 51 e ai sensi delle disposizioni del presente articolo, utilizzare anche le parcelle agricole dichiarate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3 e destinate alla produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96, all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 e delle patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate, per i quali è concesso l'aiuto di cui all'articolo 93 del presente regolamento tranne le colture permanenti.

2. Lo Stato membro stabilisce il numero di ettari che possono essere utilizzati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo suddividendo, secondo criteri oggettivi, la media del numero di ettari utilizzati per la produzione dei prodotti di cui al paragrafo 1 a livello nazionale nel triennio 2000-2002 tra le regioni definite ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2. Il numero medio di ettari a livello nazionale e il numero di ettari a livello regionale sono fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 in base ai dati comunicati dallo Stato membro.

3. Entro i limiti stabiliti a norma del paragrafo 2 per la regione interessata, un agricoltore è autorizzato a ricorrere all'opzione di cui al paragrafo 1:

- a) entro il limite del numero di ettari che egli ha destinato alla produzione dei prodotti di cui al paragrafo 1 nel 2003;
- b) in caso di applicazione *mutatis mutandis* degli articoli 40 e 42, paragrafo 4, entro il limite del numero di ettari da stabilirsi conformemente ai criteri oggettivi e in modo tale da garantire parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni di mercato e di concorrenza.

4. Entro il limite del numero di ettari che restano disponibili dopo l'applicazione del paragrafo 3 gli agricoltori sono autorizzati a produrre i prodotti di cui al paragrafo 1 su un numero di ettari diverso dal numero di ettari a cui si applica il paragrafo 3 entro i limiti del numero di ettari utilizzati per la produzione dei prodotti di cui al paragrafo 1 nel 2004 e/o nel

2005; la priorità viene data agli agricoltori che hanno prodotto i prodotti già nel 2004 entro i limiti del numero di ettari utilizzati nel 2004.

In caso di applicazione dell'articolo 71, il 2004 e il 2005 sono sostituiti rispettivamente dall'anno precedente all'anno di applicazione del regime di pagamento unico e dall'anno di applicazione stesso.

5. Al fine di stabilire i limiti individuali di cui ai paragrafi 3 e 4, lo Stato membro si avvale dei dati individuali dell'agricoltore, ove disponibili, o di qualsiasi altra prova fornita dall'agricoltore col suo consenso.

6. Il numero di ettari per i quali è stata concessa l'autorizzazione a norma dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo non oltrepassa in nessun caso il numero di ettari ammissibili quali definiti nell'articolo 44, paragrafo 2, dichiarato nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

7. L'autorizzazione è utilizzata, nella regione interessata, con il diritto all'aiuto corrispondente.

8. Entro il 2007 la Commissione presenta una relazione al Consiglio, corredata se necessario di adeguate proposte, sulle possibili conseguenze, in termini di evoluzione del mercato e di sviluppi strutturali, dell'attuazione del presente articolo da parte degli Stati membri.

Articolo 61

Formazioni erbose

In caso di applicazione dell'articolo 59, gli Stati membri possono anche fissare, secondo criteri oggettivi, nell'ambito del massimale regionale o di parte di esso, differenti valori per unità dei diritti da concedere agli agricoltori di cui all'articolo 59, paragrafo 1, per ettari destinati a formazioni erbose alla data prevista per le domande di aiuto basato sulla superficie per il 2003 e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile o in alternativa per ettari di pascoli permanenti alla data prevista per le domande di aiuto basato sulla superficie per il 2003 e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile.

Articolo 62

Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari

In deroga all'articolo 47, paragrafo 2, lo Stato membro può decidere che gli importi risultanti dai premi per i prodotti lattiero-caseari e dai pagamenti supplementari, previsti agli articoli 95 e 96, siano inclusi, parzialmente o totalmente, nel regime di pagamento unico a decorrere dal 2005. I diritti stabiliti ai sensi del presente comma sono modificati di conseguenza.

L'importo di riferimento per tali pagamenti è pari agli importi da assegnare ai sensi degli articoli 95 e 96 calcolati sulla base del quantitativo di riferimento individuale per il latte disponibile nell'azienda il 31 marzo dell'anno dell'inclusione parziale o totale di tali pagamenti nel regime di pagamento unico.

Gli articoli 48, 49 e 50 si applicano *mutatis mutandis*.

Articolo 63

Condizioni per i diritti stabiliti a norma della presente sezione

1. In caso di applicazione dell'articolo 59, i diritti stabiliti a norma della presente sezione possono essere trasferiti o utilizzati soltanto all'interno della stessa regione o tra regioni aventi gli stessi diritti per ettaro.

2. In caso di applicazione dell'articolo 59, in deroga all'articolo 53, ogni agricoltore, nella regione interessata, acquisisce diritti di ritiro.

Il numero dei diritti di ritiro è stabilito moltiplicando i terreni ammissibili di un agricoltore ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2 dichiarati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico per un tasso di ritiro.

Il tasso di ritiro è calcolato moltiplicando il tasso base di ritiro obbligatorio del 10 % per la proporzione, nella regione interessata, tra i terreni per i quali sono stati concessi pagamenti per superficie per i seminativi di cui all'allegato VI nel periodo di riferimento e i terreni ammissibili ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2 nel periodo di riferimento.

Il valore dei diritti di ritiro è il valore regionale dei diritti all'aiuto stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 2 o, a seconda del caso, all'articolo 59, paragrafo 3, primo comma.

Non ricevono diritti di ritiro gli agricoltori che dichiarano un numero inferiore al numero di ettari ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2 che sarebbero necessari per produrre un numero di tonnellate pari a 92 tonnellate di cereali, quali definiti nell'allegato IX in base ai raccolti determinati conformemente al piano di regionalizzazione applicabile nella regione interessata nell'anno precedente l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, diviso per la proporzione di cui al terzo comma del paragrafo 2 del presente articolo.

3. In deroga agli articoli 43, paragrafo 4 e 49, paragrafo 3, gli Stati membri possono anche decidere, entro il 1° agosto 2004, e conformemente al principio generale del diritto comunitario, che i diritti stabiliti a norma della presente sezione sono soggetti a modifiche progressive secondo una gradualità prestabilita e criteri oggettivi.

4. Salvo se altrimenti disposto nella presente sezione, si applicano le altre disposizioni di questo titolo.

Sezione 2

Attuazione parziale

Articolo 64

Disposizioni generali

1. Uno Stato membro può decidere, entro il 1° agosto 2004, di applicare, a livello nazionale o regionale, il regime di pagamento unico di cui ai capitoli da 1 a 4 secondo le condizioni stabilite nella presente sezione.

2. In conformità della scelta operata da ciascuno Stato membro, la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, un massimale per ciascun pagamento diretto previsto rispettivamente negli articoli 66, 67, 68 e 69.

Detto massimale è pari alla componente di ciascun tipo di pagamento diretto nell'ambito dei massimali nazionali di cui all'articolo 41, moltiplicato per le percentuali di riduzione applicate dagli Stati membri a norma degli articoli 66, 67, 68 e 69.

L'importo totale dei massimali fissati è dedotto dai massimali nazionali di cui all'articolo 41 secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

3. Entro due anni dall'attuazione del regime di pagamento unico da parte di tutti gli Stati membri o entro il 31 dicembre 2009, la Commissione presenterà una relazione al Consiglio, accompagnata se del caso da opportune proposte, sulle eventuali conseguenze, in termini di sviluppi del mercato e strutturali, dell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle opzioni previste nelle sezioni 2 e 3.

Articolo 65

Stabilimento dei diritti a norma della presente sezione

1. Per i diritti da concedere agli agricoltori, previa eventuale riduzione a norma dell'articolo 41, la componente «importo di riferimento» risultante da ciascuno dei pagamenti diretti previsti rispettivamente negli articoli 66, 67, 68 e 69 è ridotta di una percentuale che sarà stabilita dagli Stati membri nei limiti fissati agli articoli 66, 67, 68 e 69.

2. Salvo se altrimenti disposto nella presente sezione, le altre disposizioni di questo titolo si applicano ai diritti stabiliti sulla quota residua dell'importo di riferimento.

Articolo 66

Pagamenti per i seminativi

In caso di pagamenti per i seminativi gli Stati membri possono:

- a) trattenere fino al 25 % della componente «massimali nazionali» di cui all'articolo 41 corrispondente ai pagamenti per superficie per i seminativi di cui all'allegato VI, eccettuato il pagamento per il ritiro obbligatorio.

In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

Il pagamento supplementare è concesso agli agricoltori che producono i seminativi elencati nell'allegato IX e, negli Stati membri in cui il granoturco non è una coltura tradizionale, il foraggio insilato, per ettaro, fino a un livello massimo del 25 % dei pagamenti per ettaro, di cui all'allegato VI, che sono concessi alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 10.

O, in alternativa:

- b) trattenere fino al 40 % della componente «massimali nazionali» di cui all'articolo 41 corrispondente al pagamento supplementare per il frumento duro di cui all'allegato VI.

In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

Il pagamento supplementare è concesso agli agricoltori che producono frumento duro di cui all'allegato IX per ettaro, fino a un livello massimo del 40 % del pagamento supplementare per ettaro per il frumento duro, di cui all'allegato VI, concesso o da concedere alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 10.

Articolo 67

Pagamenti per carni ovine e caprine

Gli Stati membri possono trattenere fino al 50 % della componente «massimali nazionali» di cui all'articolo 41 corrispondente ai pagamenti per carni ovine e caprine elencate nell'allegato VI.

In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

Il pagamento supplementare è concesso agli agricoltori che allevano ovini e caprini, fino a un livello massimo del 50 % dei pagamenti per carni ovine e caprine elencate nell'allegato VI che sono concessi alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 11.

Articolo 68

Pagamenti per le carni bovine

1. In caso di pagamenti per le carni bovine gli Stati membri possono trattenere fino al 100 % della componente «massimali nazionali» di cui all'articolo 41 corrispondente al premio all'abbattimento dei vitelli previsto nell'allegato VI.

In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annuale, un pagamento supplementare agli agricoltori.

Il pagamento supplementare è concesso per l'abbattimento dei vitelli fino a un livello massimo del 100 % del relativo premio di cui all'allegato VI che è concesso alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 12.

2. Gli Stati membri possono anche:

a) i) trattenere fino al 100 % della componente «massimali nazionali» di cui all'articolo 41 corrispondente al premio per vacca nutrice previsto nell'allegato VI.

In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

Il pagamento supplementare è concesso per mantenere vacche nutrici, fino a un livello massimo del 100 % del premio per vacca nutrice di cui all'allegato VI che è concesso alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 12;

e

ii) trattenere fino al 40 % della componente «massimali nazionali» di cui all'articolo 41 corrispondente al premio all'abbattimento dei bovini diversi dai vitelli previsto nell'allegato VI.

In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

Il pagamento supplementare è concesso per l'abbattimento dei bovini diversi dai vitelli fino a un livello massimo del 40 % del relativo premio di cui all'allegato VI che è concesso alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 12;

o, in alternativa:

b) i) trattenere fino al 100 % della componente «massimali nazionali» di cui all'articolo 41 corrispondente al premio all'abbattimento dei bovini diversi dai vitelli previsto nell'allegato VI.

In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

Il pagamento supplementare è concesso per l'abbattimento dei bovini diversi dai vitelli fino a un livello massimo del 100 % del relativo premio di cui all'allegato VI per i bovini diversi dai vitelli che è concesso alle condizioni previste al titolo IV, capitolo 12;

o, in alternativa:

ii) trattenere fino al 75 % della componente «massimali nazionali» di cui all'articolo 41 corrispondente al premio speciale per i bovini maschi previsto nell'allegato VI.

In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

Il pagamento supplementare è accordato fino a un livello massimo del 75 % del premio speciale per i bovini maschi di cui all'allegato VI che è concesso alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 12.

Articolo 69

Attuazione facoltativa per tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità

Gli Stati membri possono trattenere fino al 10 % della componente «massimali nazionali» di cui all'articolo 41 corrispondente a ciascun settore contemplato dall'allegato VI. Nel caso dei seminativi, dei bovini e degli ovini e caprini, si terrà conto di questa trattenuta ai fini dell'applicazione delle percentuali massime fissate rispettivamente negli articoli 66, 67 e 68.

In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori nel settore o nei settori interessati dalla trattenuta.

Il pagamento supplementare è concesso per tipi specifici di agricoltura ritenuti importanti per tutelare o valorizzare l'ambiente ovvero per migliorare la qualità e la commercializzazione dei prodotti agricoli secondo condizioni che saranno definite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

Sezione 3

Esclusioni facoltative*Articolo 70***Esclusione facoltativa di alcuni pagamenti diretti**

1. Uno Stato membro può decidere, entro il 1° agosto 2004, di escludere dal regime di pagamento unico:

a) uno o più pagamenti diretti concessi nel periodo di riferimento ai sensi:

— dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1251/1999,

— dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2358/71,

In tal caso, si applicano *mutatis mutandis* gli articoli 64 e 65;

b) tutti gli altri pagamenti diretti elencati nell'allegato VI corrisposti agli agricoltori dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre e di Madera, delle isole Canarie e delle isole del Mar Egeo e i pagamenti diretti corrisposti nel periodo di riferimento ai sensi:

— dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2019/93,

— dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1452/2001,

— degli articoli 13 e 22, paragrafi da 2 a 6 del regolamento (CE) n. 1453/2001,

— degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1454/2001.

2. Fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, l'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1452/2001, l'articolo 13, paragrafo 2 e l'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1453/2001 e l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1454/2001, gli Stati membri concedono i pagamenti diretti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nei limiti dei massimali fissati a norma dell'articolo 64, paragrafo 2 del presente regolamento, alle condizioni stabilite rispettivamente nel titolo IV, capitoli 3, 6 e da 7 a 13 del presente regolamento, nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2019/93, nell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1452/2001, negli articoli 13 e 22, paragrafi da 2 a 4 del regolamento (CE) n. 1453/2001, e nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1454/2001.

L'importo totale dei massimali fissati è dedotto dai massimali nazionali di cui all'articolo 41 secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

Sezione 4

Transizione facoltativa*Articolo 71***Periodo transitorio facoltativo**

1. Qualora le specifiche condizioni agricole lo giustifichino, uno Stato membro può decidere, entro il 1° agosto 2004, di applicare il regime di pagamento unico dopo un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2005 o il 31 dicembre 2006.

Nei casi in cui lo Stato membro in questione decida di applicare il regime di pagamento unico prima del termine del periodo transitorio, esso lo decide entro il 1° agosto dell'anno civile che precede quello per il quale si applica il regime di pagamento unico.

2. Fatto salvo l'articolo 70, paragrafo 2 del presente regolamento, nel periodo transitorio lo Stato membro in questione applica i pagamenti diretti di cui all'allegato VI secondo le condizioni stabilite rispettivamente nel titolo IV, capitoli 3, 6 e da 7 a 13 del presente regolamento, nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2019/93, nell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1452/2001, negli articoli 13 e 22, paragrafi da 2 a 4 del regolamento (CE) n. 1453/2001, e nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1454/2001, nei limiti dei massimali di bilancio corrispondenti alla componente di questi pagamenti diretti nell'ambito del massimale nazionale di cui all'articolo 41, fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 per ciascun pagamento diretto.

In caso di pagamento per foraggi essiccati, gli Stati membri concedono un aiuto secondo condizioni che vanno definite secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 nei suddetti limiti di bilancio.

3. Il regime di pagamento unico si applica dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui termina il periodo transitorio.

In tal caso, lo Stato membro in questione prende le decisioni di cui agli articoli 58, paragrafo 1, 63, paragrafo 3, 64, paragrafo 1 e 70 entro il 1° agosto 2005 o, in alternativa, 2006 conformemente al termine deciso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

4. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, adotta le misure necessarie nel caso in cui l'applicazione di detto periodo transitorio provochi gravi distorsioni di concorrenza nel mercato comunitario e al fine di garantire il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità.

TITOLO IV

ALTRI REGIMI DI AIUTO

CAPITOLO 1

PREMIO SPECIFICO ALLA QUALITÀ PER IL FRUMENTO DURO

Articolo 72

Campo di applicazione

È concesso un aiuto agli agricoltori che producono frumento duro di cui al codice NC 1001 10 00, alle condizioni specificate nel presente capitolo.

Articolo 73

Importo e ammissibilità

1. L'aiuto ammonta a 40 EUR per ettaro.
2. L'erogazione dei pagamenti è subordinata all'utilizzazione di un determinato quantitativo di sementi certificate di varietà riconosciute, nella zona di produzione, come varietà di alta qualità per la fabbricazione di semolini o paste alimentari.

Articolo 74

Superfici

1. L'aiuto è concesso per superfici di base nazionali nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato X.

Le superfici di base sono fissate come segue:

Grecia	617 000 ha
Spagna	594 000 ha
Francia	208 000 ha
Italia	1 646 000 ha
Austria	7 000 ha
Portogallo	118 000 ha.

2. Gli Stati membri possono suddividere la loro superficie di base nazionale in sottosuperfici di base secondo criteri oggettivi.

Articolo 75

Superamento della superficie

1. Se la superficie per la quale è chiesto l'aiuto risulta superiore alla superficie di base, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente nell'anno in questione.

2. Se lo Stato membro suddivide la sua superficie di base in sottosuperfici di base, la riduzione di cui al paragrafo 1 si applica unicamente agli agricoltori per le sottosuperfici di base ove sia stato superato il limite. Si effettua tale riduzione se, nello Stato membro in questione, le superfici delle sottosuperfici di base che non hanno raggiunto tali limiti sono state riassegnate a sottosuperfici di base in cui tali limiti sono stati superati.

CAPITOLO 2

PREMIO PER LE COLTURE PROTEICHE

Articolo 76

Campo di applicazione

È concesso un aiuto agli agricoltori che producono colture proteiche alle condizioni specificate nel presente capitolo.

Le colture proteiche comprendono:

- piselli di cui al codice NC 0713 10,
- favette di cui al codice NC 0713 50,
- lupini dolci di cui al codice NC ex 1209 29 50.

Articolo 77

Importo e ammissibilità

L'aiuto ammonta a 55,57 EUR per ettaro di colture proteiche raccolte dopo la fase di maturazione lattica.

Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di maturazione lattica a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di maturazione.

Articolo 78

Superficie

1. È fissata una superficie massima garantita, pari a 1 400 000 ettari, per la quale può essere concesso l'aiuto.

2. Se la superficie per la quale è chiesto l'aiuto risulta superiore alla superficie massima garantita, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l'anno in questione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

CAPITOLO 3

AIUTO SPECIFICO PER IL RISO

Articolo 79

Campo di applicazione

È concesso un aiuto agli agricoltori che producono riso di cui al codice NC 1006 10 alle condizioni specificate nel presente capitolo.

Articolo 80

Importo e ammissibilità

1. L'aiuto è concesso per ettaro di superficie seminata a riso, su cui la coltura è mantenuta in normali condizioni colturali almeno fino all'inizio della fioritura.

Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

2. L'aiuto è fissato come segue in funzione delle rese negli Stati membri interessati:

	Campagna di commercializzazione 2004/2005 e in caso di applicazione dell'articolo 71 (EUR/ettaro)	Campagna di commercializzazione 2005/2006 e successive (EUR/ettaro)
Spagna	1 123,95	476,25
Francia:		
— territorio metropolitano	971,73	411,75
— Guyana francese	1 329,27	563,25
Grecia	1 323,96	561,00
Italia	1 069,08	453,00
Portogallo	1 070,85	453,75.

Articolo 81

Superfici

È istituita una superficie di base nazionale per ciascuno Stato membro produttore. Tuttavia, per la Francia sono istituite due superfici di base. Le superfici di base sono le seguenti:

Spagna	104 973 ha
Francia:	
— territorio metropolitano	19 050 ha
— Guyana francese	4 190 ha
Grecia	20 333 ha
Italia	219 588 ha
Portogallo	24 667 ha.

Gli Stati membri possono suddividere la loro superficie o le loro superfici di base nazionali in sottosuperfici di base secondo criteri oggettivi.

Articolo 82

Superamento della superficie

1. Se in uno Stato membro la superficie coltivata a riso nel corso di un anno supera la rispettiva superficie di base indicata nell'articolo 81, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l'anno in questione.

2. Se uno Stato membro suddivide la sua superficie o le sue superfici di base in sottosuperfici di base, la riduzione di cui al paragrafo 1 si applica solo agli agricoltori nelle sottosuperfici di base in cui sia stato superato il limite. Tale riduzione è effettuata se nello Stato membro interessato le superfici situate in sottosuperfici di base che non hanno ancora raggiunto i limiti sono state ridistribuite verso sottosuperfici di base in cui tali limiti sono stati superati.

CAPITOLO 4

PAGAMENTO PER SUPERFICIE PER LA FRUTTA A GUSCIO

Articolo 83

Aiuto comunitario

1. È concesso un aiuto comunitario agli agricoltori che producono frutta a guscio, alle condizioni specificate nel presente capitolo.

La frutta a guscio comprende:

- mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e 0802 12,
- nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e 0802 22,
- noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 e 0802 32,
- pistacchi di cui al codice NC 0802 50,
- carrube di cui al codice NC 1212 10 10.

2. Gli Stati membri possono differenziare l'aiuto in funzione dei prodotti o mediante l'aumento o la diminuzione delle superfici nazionali garantite (in seguito denominate SNG) stabilite dall'articolo 84, paragrafo 3. Tuttavia, in ciascuno Stato membro l'importo totale dell'aiuto concesso in un dato anno non può superare il massimale stabilito dall'articolo 84, paragrafo 1.

Articolo 84

Superfici

1. Uno Stato membro concede l'aiuto comunitario nei limiti di un massimale calcolato moltiplicando il numero di ettari della rispettiva SNG stabilito nel paragrafo 3 per l'importo medio di 120,75 EUR.

2. È fissata una superficie massima garantita, pari a 800 000 ettari.

3. La superficie massima garantita di cui al paragrafo 2 è suddivisa nelle seguenti SNG:

Belgio	100 ha
Germania	1 500 ha
Francia	17 300 ha
Grecia	41 100 ha
Italia	130 100 ha
Lussemburgo	100 ha
Paesi Bassi	100 ha
Austria	100 ha
Portogallo	41 300 ha
Spagna	568 200 ha
Regno Unito	100 ha.

4. Gli Stati membri possono suddividere la loro SNG in sottosuperfici secondo criteri obiettivi, in particolare a livello regionale o secondo la produzione.

Articolo 85

Superamento delle sottosuperfici di base

Se uno Stato membro suddivide le sue SNG in sottosuperfici di base e una o più sottosuperfici di base vengono superate, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l'anno in questione per gli agricoltori nelle sottosuperfici di base in cui il limite sia stato superato. Tale riduzione è effettuata se nello Stato membro interessato le superfici situate in sottosuperfici di base che non hanno raggiunto i limiti sono state ridistribuite verso sottosuperfici di base in cui tali limiti sono stati superati.

Articolo 86

Condizioni di ammissibilità

1. Il pagamento dell'aiuto comunitario è subordinato, in particolare, ad un'estensione minima degli appezzamenti e ad una densità minima di alberi.

2. Le superfici interessate da piani di miglioramento ai sensi dell'articolo 14, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, diventano ammissibili all'aiuto in virtù del presente regime il 1° gennaio successivo all'anno in cui è giunto a scadenza il piano di miglioramento.

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'aiuto comunitario all'appartenenza degli agricoltori ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma degli articoli 11 o 14 del regolamento (CE) n. 2200/96.

4. Ove si applichi il paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere che il pagamento dell'aiuto di cui al paragrafo 1 viene versato a un'organizzazione di produttori per conto dei suoi membri. L'importo dell'aiuto ricevuto dall'organizzazione è versato ai suoi membri. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare una organizzazione di produttori a detrarre dall'aiuto comunitario un importo fino ad un massimo pari al 2 %, come compenso per i servizi forniti ai suoi membri.

Articolo 87

Aiuto nazionale

1. Gli Stati membri possono concedere, in aggiunta all'aiuto comunitario, un aiuto nazionale fino ad un massimo di 120,75 EUR per ettaro l'anno.

2. L'aiuto nazionale può essere erogato soltanto per le superfici che beneficiano dell'aiuto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 118 del 20.5.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (GU L 132 del 16.6.1995, pag. 8).

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'aiuto nazionale all'appartenenza degli agricoltori ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma degli articoli 11 o 14 del regolamento (CE) n. 2200/96.

CAPITOLO 5

AIUTO PER LE COLTURE ENERGETICHE

Articolo 88

Aiuto

È concesso un aiuto comunitario di 45 EUR per ettaro l'anno per le superfici seminate a colture energetiche, utilizzate alle condizioni specificate nel presente capitolo.

Si intendono per colture energetiche le colture destinate essenzialmente alla produzione dei seguenti prodotti energetici:

— prodotti considerati biocarburanti elencati nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti ⁽¹⁾;

— energia termica ed elettrica ricavata dalla biomassa.

Articolo 89

Superfici

1. È fissata una superficie massima garantita, pari a 1 500 000 ettari, per la quale può essere concesso l'aiuto.

2. Se la superficie per la quale è chiesto l'aiuto risulta superiore alla superficie massima garantita, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l'anno in questione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

Articolo 90

Condizioni di ammissibilità

L'aiuto è concesso soltanto per le superfici la cui produzione forma oggetto di un contratto stipulato tra l'agricoltore e l'industria di trasformazione, salvo nel caso in cui la trasformazione sia effettuata dall'agricoltore stesso nell'azienda.

Le superfici che hanno formato oggetto di una domanda di ammissione al regime a favore delle colture energetiche non possono essere considerate ritirate dalla produzione ai fini del pertinente requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1251/1999 e agli articoli 54, paragrafo 2, 63, paragrafo 2 e 107, paragrafo 1 del presente regolamento.

Articolo 91

Modifica dell'elenco delle colture energetiche

Si possono aggiungere o sopprimere prodotti all'articolo 88 secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

Articolo 92

Revisione del regime a favore delle colture energetiche

Entro il 31 dicembre 2006, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'attuazione del regime, corredata, se del caso, di proposte che tengano conto dell'attuazione dell'iniziativa comunitaria sui biocarburanti.

CAPITOLO 6

AIUTO PER LE PATATE DA FECOLA

Articolo 93

Aiuto

È istituito un aiuto per gli agricoltori che producono patate destinate alla fabbricazione di fecola. L'importo dell'aiuto si riferisce al quantitativo di patate necessario per la produzione di una tonnellata di fecola ed ammonta a:

— 110,54 EUR per la campagna di commercializzazione 2004/2005 e in caso di applicazione dell'articolo 71,

— 66,32 EUR a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006.

Esso è adattato in funzione del tenore di fecola delle patate.

Articolo 94

Condizioni

L'aiuto è versato soltanto per il quantitativo di patate previsto da un contratto di coltivazione concluso tra il produttore di patate e l'impresa produttrice di fecola, nei limiti del contingente assegnato a tale impresa, secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1868/94.

⁽¹⁾ GU L 123 del 17.5.2003, pag. 42.

CAPITOLO 7

Articolo 96

PREMI PER I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI E PAGAMENTI SUPPLEMENTARI

Articolo 95

Premio per i prodotti lattiero-caseari

1. Dal 2004 al 2007, i produttori di latte possono beneficiare di un premio per i prodotti lattiero-caseari, concesso per anno civile, per azienda e per tonnellata di quantitativo di riferimento individuale che dà diritto al premio e disponibile nell'azienda.

2. Fatto salvo il paragrafo 3 ed eccettuate le riduzioni risultanti dall'applicazione del paragrafo 4, il quantitativo di riferimento individuale per il latte disponibile nell'azienda il 31 marzo dell'anno civile in questione, espresso in tonnellate, è moltiplicato per:

— 8,15 EUR/t per l'anno civile 2004,

— 16,31 EUR/t per l'anno civile 2005,

— 24,49 EUR/t per gli anni civili 2006 e 2007, e

in caso di applicazione dell'articolo 70, per gli anni civili successivi.

3. I quantitativi di riferimento individuali che sono stati oggetto di cessioni temporanee a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾ o dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, il 31 marzo dell'anno civile in questione sono considerati disponibili nell'azienda del cessionario per tale anno civile.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, se il 31 marzo di un anno civile la somma di tutti i quantitativi di riferimento individuali di uno Stato membro supera la somma dei corrispondenti quantitativi globali assegnati a tale Stato membro ai sensi dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3950/92, per il periodo di dodici mesi 1999/2000, esso, sulla base di criteri oggettivi, adotta i provvedimenti necessari per ridurre opportunamente sul proprio territorio l'importo totale dei quantitativi di riferimento individuali ammissibili al premio.

⁽¹⁾ GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 572/2003 della Commissione (GU L 82 del 29.3.2003, pag. 20).

⁽²⁾ Cfr. pagina 123 della presente Gazzetta ufficiale.

Pagamenti supplementari

1. Dal 2004 al 2007 gli Stati membri versano pagamenti supplementari su base annua a favore dei produttori operanti sul loro territorio pari agli importi globali annui indicati nel paragrafo 2. Tali pagamenti sono effettuati secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare un trattamento equo dei produttori e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. I pagamenti non sono inoltre legati alle fluttuazioni dei prezzi di mercato.

I supplementi di premi sono concessi unicamente sotto forma di supplemento all'importo dei premi di cui all'articolo 95, paragrafo 2.

2. Pagamenti supplementari: importi globali espressi in milioni di EUR:

	2004	2005	2006 e 2007 ⁽¹⁾
Belgio	12,12	24,30	36,45
Danimarca	16,31	32,70	49,05
Germania	101,99	204,53	306,79
Grecia	2,31	4,63	6,94
Spagna	20,38	40,86	61,29
Francia	88,70	177,89	266,84
Irlanda	19,20	38,50	57,76
Italia	36,34	72,89	109,33
Lussemburgo	0,98	1,97	2,96
Paesi Bassi	40,53	81,29	121,93
Austria	10,06	20,18	30,27
Portogallo	6,85	13,74	20,62
Finlandia	8,81	17,66	26,49
Svezia	12,09	24,24	36,37
Regno Unito	53,40	107,09	160,64

⁽¹⁾ E, in caso di applicazione dell'articolo 70, per gli anni civili successivi.

Articolo 97

Definizioni

Ai fini del presente capitolo vale la definizione di «produttore» di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1788/2003.

CAPITOLO 8

AIUTO REGIONALE SPECIFICO PER I SEMINATIVI*Articolo 98***Aiuti**

In caso di applicazione dell'articolo 70, in Finlandia e in Svezia a nord del 62° parallelo e in zone adiacenti sottoposte a condizioni climatiche analoghe che rendono l'attività agricola particolarmente difficile, agli agricoltori che producono cereali, semi oleosi, semi di lino nonché lino e canapa destinati alla produzione di fibre è concesso un aiuto specifico di 24 EUR/t, moltiplicato per le rese determinate nel piano di regionalizzazione per la regione interessata nei limiti di un massimale, fissato dalla Commissione a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, corrispondente alla componente di questo aiuto nell'ambito del massimale di cui all'articolo 41.

Se l'ammontare totale dell'aiuto richiesto supera il massimale stabilito, l'aiuto per agricoltore è ridotto in proporzione nell'anno in questione.

CAPITOLO 9

AIUTO ALLE SEMENTI*Articolo 99***Aiuti**

1. In caso di applicazione dell'articolo 70, gli Stati membri concedono, su base annua, gli aiuti di cui all'allegato XI alla produzione di sementi di base o di sementi certificate di una o più delle specie elencate nell'allegato XI.

2. Nel caso in cui la superficie accettata per la certificazione per cui è chiesto l'aiuto per le sementi sia la stessa per cui è chiesto l'aiuto a titolo del regime di pagamento unico, dall'importo dell'aiuto per le sementi, eccetto nel caso delle specie di cui all'allegato XI, punti 1 e 2, è detratto l'importo dell'aiuto a titolo del regime di pagamento unico, senza che sia inferiore a zero, da concedere per un dato anno per la superficie interessata.

3. L'ammontare dell'aiuto richiesto non deve superare un massimale stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, corrispondente alla componente aiuti alle sementi per le specie interessate nell'ambito del massimale nazionale di cui all'articolo 41.

Se l'ammontare totale dell'aiuto richiesto supera il massimale stabilito, l'aiuto per ciascun agricoltore è ridotto in proporzione nell'anno in questione.

4. Le varietà di cannabis sativa L. per le quali deve essere versato l'aiuto di cui al presente articolo sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

CAPITOLO 10

PAGAMENTI PER SUPERFICIE PER I SEMINATIVI*Articolo 100***Campo d'applicazione e definizioni**

1. In caso di applicazione dell'articolo 66, gli Stati membri concedono agli agricoltori che producono seminativi, alle condizioni stabilite nel presente capitolo. Salvo se altrimenti disposto, l'aiuto scelto dallo Stato membro in questione a norma di tale articolo.

2. Ai fini del presente capitolo:

— la campagna di commercializzazione va dal 1° luglio al 30 giugno,

— «i seminativi» sono quelli elencati nell'allegato IX.

3. Gli Stati membri in cui il granoturco non è una coltura tradizionale possono prevedere che i foraggi insilati siano ammissibili ai pagamenti per superficie per i seminativi, alle stesse condizioni applicabili ai seminativi.

*Articolo 101***Superfici di base**

Il pagamento per superficie è fissato per ettaro ed è differenziato su scala regionale.

Il pagamento per superficie è concesso per la superficie a seminativo o ritirata dalla produzione a norma dell'articolo 107 del presente regolamento che non è superiore al numero complessivo di ettari della superficie o delle superfici di base regionali di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 2316/1999⁽¹⁾ della Commissione, tenendo conto dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1017/94.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione, del 22 ottobre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1035/2003 (GU L 150 del 18.6.2003, pag. 24).

Ai sensi della presente disposizione, per regione s'intende uno Stato membro o una sua regione, a scelta dello Stato membro interessato. Qualora si applichi l'articolo 66 del presente regolamento, la o le superfici di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 2316/1999 sono ridotte del numero di ettari corrispondente ai diritti di ritiro fissati a norma all'articolo 53 e all'articolo 63, paragrafo 2 del presente regolamento nella regione interessata.

Articolo 102

Superamento delle superfici di base e massimale

1. Qualora la somma delle superfici per le quali è chiesto un pagamento nell'ambito del regime per i seminativi, compresa la superficie ritirata dalla produzione a norma di detto regime in caso di applicazione dell'articolo 71, risulti superiore alla superficie di base, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per tutti i pagamenti concessi in forza del presente regolamento nella regione interessata durante la stessa campagna di commercializzazione.

2. La somma dei pagamenti richiesti non deve superare il massimale stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 64, paragrafo 2. Se l'importo totale dell'aiuto richiesto supera il massimale stabilito, l'aiuto per ciascun agricoltore è ridotto in proporzione nell'anno in questione.

3. In caso di applicazione dell'articolo 71, le superfici che non formano oggetto di una domanda di pagamento ai sensi del presente capitolo, ma che servono a giustificare una domanda di aiuto ai sensi del capitolo 12, sono prese in considerazione ai fini del calcolo delle superfici per le quali è chiesto un pagamento.

4. Se uno Stato membro rende i foraggi insilati ammissibili ai pagamenti per superficie per i seminativi, deve essere definita una superficie di base distinta. Se in una determinata campagna di commercializzazione la superficie di base per i seminativi o i foraggi insilati non è raggiunta, il saldo di ettari è assegnato per la stessa campagna alla superficie di base corrispondente.

5. Qualora uno Stato membro abbia scelto di stabilire una o più superfici di base nazionali, esso può suddividere ciascuna di esse in sottosuperfici di base, conformemente ai criteri oggettivi che lo Stato membro deve definire.

Per l'applicazione del presente paragrafo, le superfici di base «Secano» e «Regadio» sono considerate come superfici di base nazionali.

In caso di superamento di una superficie di base nazionale lo Stato membro interessato può concentrare, secondo criteri oggettivi, la totalità o parte delle misure di cui al paragrafo 1 sulle sottosuperfici di base per le quali è stato constatato il superamento.

Gli Stati membri che decidano di avvalersi delle possibilità di cui al presente paragrafo devono notificare agli agricoltori e alla Commissione, entro il 15 settembre, la scelta effettuata nonché le relative modalità d'applicazione.

Articolo 103

Piano di regionalizzazione

Si applica il piano di regionalizzazione messo a punto dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1251/1999.

Il piano di regionalizzazione può essere riesaminato, sulla base di criteri oggettivi, dallo Stato membro interessato su richiesta della Commissione o su iniziativa di detto Stato membro.

Articolo 104

Importo base

1. Il pagamento per superficie è calcolato moltiplicando l'importo base per tonnellata per la resa media cerealicola determinata nel piano di regionalizzazione per la regione di cui trattasi.

2. Il calcolo di cui al paragrafo 1 è eseguito in base alla resa media cerealicola. Tuttavia, qualora il granturco sia trattato separatamente, per esso viene utilizzata la resa relativa al «granturco» e per i cereali, i semi oleosi, i semi di lino, lino e canapa destinati alla produzione di fibre la resa relativa ai «cereali diversi dal granturco».

3. L'importo di base per i seminativi e, qualora si applichi l'articolo 71, per il ritiro dalla produzione è fissato a 63 EUR/t a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006.

Articolo 105

Supplemento per il frumento duro

1. Un supplemento del pagamento per superficie di:

- 291 EUR/ha per la campagna di commercializzazione 2005/2006,
- 285 EUR/ha a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2006/2007,

viene corrisposto per la superficie investita a frumento duro nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato X, entro i seguenti limiti:

Grecia	617 000 ha
Spagna	594 000 ha
Francia	208 000 ha
Italia	1 646 000 ha
Austria	7 000 ha
Portogallo	118 000 ha.

2. Qualora la somma delle superfici per le quali è chiesto un supplemento del pagamento per superficie superi, nel corso di una campagna di commercializzazione, il limite di cui sopra, la superficie per agricoltore relativamente alla quale può essere corrisposto il supplemento è ridotta proporzionalmente.

Tuttavia, fermo restando il limite per Stato membro fissato nel paragrafo 1, gli Stati membri possono ripartire le superfici indicate nel medesimo paragrafo tra le zone di produzione definite nell'allegato X o, se del caso, tra le regioni di produzione del piano di regionalizzazione, secondo l'entità della produzione di frumento duro nel corso del periodo 1993-1997. In tale ipotesi, se la somma delle superfici di una regione per le quali è chiesto un supplemento del pagamento per superficie supera, nel corso di una campagna di commercializzazione, il limite regionale corrispondente, la superficie per agricoltore della regione di produzione per la quale può essere corrisposto il supplemento è ridotta proporzionalmente. Tale riduzione è effettuata dopo che, all'interno di uno Stato membro, le superfici di regioni che non hanno raggiunto il loro limite regionale sono state distribuite alle regioni che hanno superato detto limite.

3. Un aiuto specifico di 46 EUR/ha per la campagna di commercializzazione 2005/2006 viene concesso, nelle regioni diverse da quelle di cui all'allegato X nelle quali la produzione di frumento duro è ben consolidata, limitatamente al seguente numero di ettari:

Germania	10 000 ha
Spagna	4 000 ha
Francia	50 000 ha
Italia	4 000 ha
Regno Unito	5 000 ha.

Articolo 106

Lino e canapa

Per il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre, il pagamento per superficie è subordinato, a seconda dei casi, alla conclusione di uno dei contratti o al deposito dell'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1673/2000.

Per la canapa destinata alla produzione di fibre, il pagamento per superficie è altresì subordinato alle condizioni previste nell'articolo 52.

Articolo 107

Ritiro dalla produzione

1. Qualora si applichi l'articolo 71, gli agricoltori che chiedono il pagamento per superficie hanno l'obbligo di ritirare dalla produzione parte della superficie della loro azienda e ricevono una compensazione per tale obbligo.

2. Per ciascun agricoltore che chieda pagamenti per superficie, l'obbligo di ritiro dalla produzione è stabilito in proporzione della superficie a seminativo per la quale è presentata la richiesta, e che viene lasciata a riposo a norma del presente capitolo.

Il tasso base per l'obbligo di ritiro dalla produzione è fissato al 10 % per le campagne di commercializzazione 2005/2006 e 2006/2007.

3. I terreni ritirati dalla produzione possono essere utilizzati:

- per produrre materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non direttamente destinati al consumo umano o animale, a condizione che vengano applicati efficaci sistemi di controllo;
- per la coltura di leguminose foraggiere praticata in un'azienda agricola, per la totalità della produzione, secondo le esigenze previste dal regolamento (CEE) n. 2092/91.

Gli Stati membri sono autorizzati a corrispondere gli aiuti nazionali per coprire fino al 50 % dei costi associati all'introduzione di colture pluriennali per la produzione di biomassa su terreni ritirati dalla produzione.

4. La quantità di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale che si prevede di ottenere dalla coltivazione di semi oleosi su superfici ritirate dalla produzione a norma del paragrafo 3, primo trattino viene tenuta in considerazione per il rispetto del limite di un milione di tonnellate di cui all'articolo 56, paragrafo 3.

5. Qualora siano stabilite rese diverse per i terreni irrigati e quelli non irrigati, si applica il pagamento relativo al ritiro dalla produzione per i terreni non irrigati.

6. Il pagamento per il ritiro dalla produzione può essere concesso agli agricoltori anche per i terreni ritirati volontariamente in eccesso rispetto al loro obbligo. Gli Stati membri consentono agli agricoltori di ritirare dalla produzione fino al 10 % della superficie a seminativo per la quale è presentata una domanda di pagamento e che viene lasciata a riposo a norma del presente articolo. Gli Stati membri possono fissare percentuali maggiori tenendo conto delle situazioni particolari e garantendo una sufficiente presenza nelle aree agricole. In caso di applicazione dell'articolo 66, il presente paragrafo si applica conformemente alle norme particolari che la Commissione adotterà secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

7. Non sono soggetti all'obbligo di ritiro dalla produzione gli agricoltori che presentano una domanda di pagamento per una superficie non superiore a quella che sarebbe necessaria per produrre 92 tonnellate di cereali, calcolata in base alla resa determinata per la loro regione. A questi agricoltori si applica il paragrafo 6.

8. Fatto salvo l'articolo 108:

— le superfici messe a riposo in base alle norme agronomiche-ambientali (articoli 22-24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio), che non sono adibite ad uso agricolo né utilizzate a scopo di lucro diverso da quelli consentiti per le altre terre messe a riposo a norma del presente regolamento o

— le superfici rimboscate in base alle norme sul rimboscamento [articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999],

in seguito ad una domanda fatta successivamente al 28 giugno 1995, possono essere contabilizzate come superfici messe a riposo a titolo dell'obbligo di ritiro di cui al paragrafo 1, fino ad un qualsiasi limite massimo per azienda, che può essere stabilito dallo Stato membro interessato. Tale limite massimo è fissato esclusivamente nella misura necessaria per evitare di concentrare un importo eccessivo del bilancio disponibile per il regime in questione su un numero limitato di aziende agricole.

Tuttavia, per tali superfici, il pagamento per superficie di cui all'articolo 104 del presente regolamento non viene concesso ed il sostegno concesso a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 o dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999 è limitato ad un importo pari al massimo al pagamento per superficie per il ritiro dalla produzione stabilito nell'articolo 104 del presente regolamento.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare ad un nuovo richiedente il regime previsto dal secondo comma in regioni esposte ad un rischio permanente di superamento significativo della superficie regionale di base.

9. Le superfici messe a riposo non possono avere un'estensione minore di 0,1 ettari e una larghezza inferiore a 10 metri. Per ragioni ambientali debitamente giustificate, gli Stati membri possono accettare superfici aventi una larghezza di almeno 5 metri e un'estensione di almeno 0,05 ha.

*Articolo 108***Terreni ammissibili**

Le domande di pagamenti non possono essere presentate per terreni destinati, alla data prevista per le domande di aiuto basato sulla superficie per il 2003, al pascolo permanente, a colture permanenti o a colture forestali o ad usi non agricoli.

Gli Stati membri possono, a condizioni da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, derogare al primo comma del presente articolo, a condizione che essi adottino le opportune misure per evitare un sostanziale aumento della superficie agricola totale ammissibile.

*Articolo 109***Semina e domanda**

Per poter beneficiare di un pagamento per superficie, un agricoltore deve aver effettuato le semine entro il 31 maggio che precede il relativo raccolto ed introdotto una domanda entro il 15 maggio.

*Articolo 110***Modalità di applicazione**

Le modalità d'applicazione del presente capitolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda:

- le modalità di delimitazione e di gestione delle superfici di base;
- le modalità di elaborazione dei piani di regionalizzazione della produzione;
- le modalità relative ai foraggi insilati;
- le modalità di concessione del pagamento per superficie;
- le modalità concernenti la superficie minima ammissibile al pagamento; esse tengono conto in particolare delle esigenze di controllo e dell'obiettivo perseguito in materia di efficacia del regime in questione;
- le modalità di determinazione, per il frumento duro, dei criteri di ammissibilità al beneficio del supplemento del pagamento per superficie, nonché dei criteri di ammissibilità per l'aiuto specifico e in particolare la determinazione delle regioni da prendere in considerazione;
- le modalità concernenti il ritiro di seminativi dalla produzione e, in particolare, quelle relative all'articolo 107, paragrafo 3; tali condizioni definiscono le leguminose foragiere che possono essere coltivate sui terreni messi a riposo e, riguardo al primo trattino del primo comma di tale paragrafo, possono prevedere la coltivazione di prodotti senza diritto al pagamento.

Secondo la medesima procedura la Commissione può:

- subordinare la concessione di pagamenti all'utilizzazione di:
 - i) determinate sementi;
 - ii) sementi certificate nel caso del frumento duro e lino e canapa destinati alla produzione di fibre;
 - iii) talune varietà nel caso dei semi oleosi, del frumento duro, semi di lino, lino e canapa destinati alla produzione di fibre,

- oppure prevedere la possibilità per gli Stati membri di subordinare a tali condizioni la concessione di pagamenti;
- consentire che, in determinate zone, vengano modificate le date di cui all'articolo 109 se condizioni climatiche eccezionali rendono inapplicabili le date normalmente stabilite.

CAPITOLO 11

PREMI PER PECORA E PER CAPRA

Articolo 111

Campo di applicazione

In caso di applicazione dell'articolo 67, gli Stati membri concedono, su base annua, premi o pagamenti supplementari agli agricoltori che allevano ovini e caprini, alle condizioni stabilite nel presente capitolo, salvo se altrimenti disposto.

Articolo 112

Definizioni

Ai fini del presente capitolo si intende per:

- a) «pecora», la femmina della specie ovina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età,
- b) «capra», la femmina della specie caprina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età.

Articolo 113

Premio per pecora e per capra

1. L'agricoltore che alleva pecore nella sua azienda può beneficiare, a richiesta, di un premio per l'allevamento delle pecore (premio per pecora).
2. L'agricoltore che alleva capre nella sua azienda può beneficiare, a richiesta, di un premio per l'allevamento delle capre (premio per capra). Il premio è concesso agli agricoltori stabiliti in determinate zone in cui la produzione risponde ai due criteri seguenti:
 - a) l'allevamento delle capre è orientato principalmente alla produzione di carni caprine,
 - b) le tecniche di allevamento dei caprini e degli ovini sono di natura simile.

L'elenco delle zone suddette è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

3. I premi per pecora e per capra sono erogati sotto forma di un pagamento annuo per capo ammissibile, per anno civile e per agricoltore, nei limiti di massimali individuali. Il numero minimo di animali oggetto di una domanda è determinato dallo Stato membro. Detto numero minimo non è inferiore a 10 o superiore a 50.

4. L'importo del premio per pecora è fissato a 21 EUR. Tuttavia, per gli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti a base di latte di pecora, il premio per pecora è di 16,8 EUR.

5. L'importo del premio per capra è fissato a 16,8 EUR.

Articolo 114

Premio supplementare

1. Nelle zone in cui l'allevamento ovino e caprino costituisce un'attività tradizionale o contribuisce in modo significativo all'economia rurale agli agricoltori è concesso un premio supplementare. Gli Stati membri definiscono tali zone. Il premio supplementare è comunque concesso esclusivamente agli agricoltori la cui azienda è situata, almeno per metà della superficie agricola utilizzata, in una zona svantaggiata ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999.

2. Il premio supplementare è concesso anche agli agricoltori che praticano la transumanza a condizione che:

- a) almeno il 90 % dei capi per i quali è chiesto il premio siano condotti al pascolo per almeno novanta giorni consecutivi in una zona ammissibile, definita a norma del paragrafo 1, e
- b) la sede dell'azienda sia situata in un'area geografica ben definita per la quale lo Stato membro comprovi che la transumanza corrisponde ad una prassi tradizionale d'allevamento ovino e/o caprino e che gli spostamenti degli animali sono resi necessari dall'insufficienza di foraggio durante il periodo della transumanza.

3. L'importo del premio supplementare è fissato a 7 EUR per pecora e per capra. Il premio supplementare è concesso alle stesse condizioni previste per la concessione del premio per pecora e per capra.

Articolo 115

Disposizioni comuni

1. I premi sono versati agli agricoltori beneficiari in funzione del numero di pecore e/o di capre presenti nell'azienda per un periodo minimo da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

2. Quando un regolamento che prevede nuove norme in materia di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini diventa applicabile, per avere diritto al premio gli animali devono essere identificati e registrati conformemente a tali norme.

Articolo 116

Limiti individuali

1. Alla data del 1° gennaio 2005 il massimale individuale per agricoltore di cui all'articolo 113, paragrafo 3 è pari al numero di diritti al premio che egli detiene il 31 dicembre 2004 in virtù della normativa comunitaria in vigore.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la somma dei diritti al premio sul loro territorio non superi i massimali nazionali stabiliti nel paragrafo 4 e possano essere conservate le riserve nazionali di cui all'articolo 118.

3. I diritti al premio ritirati a seguito dei provvedimenti adottati a norma del paragrafo 2 sono aboliti.

4. Si applicano i seguenti massimali:

Stato membro	Diritti (in migliaia)
Belgio	70
Danimarca	104
Germania	2 432
Grecia	11 023
Spagna	19 580
Francia	7 842
Irlanda	4 956
Italia	9 575
Lussemburgo	4
Paesi Bassi	930
Austria	206
Portogallo ⁽¹⁾	2 690
Finlandia	80
Svezia	180
Regno Unito	19 492
Totale	79 164

⁽¹⁾ Da adeguare alla scadenza del regolamento (CE) n. 1017/94

Articolo 117

Trasferimento dei diritti al premio

1. Se vende o cede in altro modo la sua azienda, l'agricoltore può trasferire tutti i suoi diritti al premio alla persona che subentra nell'azienda.

2. L'agricoltore può anche trasferire, in tutto o in parte, i suoi diritti ad altri agricoltori, senza trasferire l'azienda.

In caso di trasferimento di diritti al premio senza cessione dell'azienda, una parte dei diritti trasferiti, entro un limite del 15 %, è ceduta, senza compenso, alla riserva nazionale dello Stato membro in cui l'azienda è situata, per essere ridistribuita gratuitamente.

Gli Stati membri possono acquisire diritti al premio da agricoltori che accettano, su base volontaria, di cedere in tutto o in parte i loro diritti. In tal caso gli importi per l'acquisizione di detti diritti possono essere versati agli agricoltori in questione a partire dai bilanci nazionali o ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 119, paragrafo 2, quinto trattino.

In deroga al paragrafo 1 e in circostanze debitamente giustificate, gli Stati membri possono prevedere che, in caso di vendita o altra cessione dell'azienda, il trasferimento di diritti sia effettuato tramite la riserva nazionale.

3. Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per evitare che i diritti al premio siano trasferiti fuori dalle zone o regioni sensibili in cui la produzione ovina è particolarmente importante per l'economia locale.

4. Gli Stati membri possono autorizzare, prima di una data che essi stabiliscono, trasferimenti temporanei della parte dei diritti al premio che l'agricoltore avente diritto non intende utilizzare.

Articolo 118

Riserva nazionale

1. Ogni Stato membro mantiene una riserva nazionale di diritti al premio.

2. I diritti al premio ritirati a norma dell'articolo 117, paragrafo 2 o di altre disposizioni comunitarie sono versati nella riserva nazionale.

3. Gli Stati membri possono assegnare diritti al premio ad agricoltori entro i limiti delle riserve nazionali. Nell'assegnazione di diritti al premio essi danno la precedenza in particolare ai nuovi agricoltori, ai giovani agricoltori o ad altri agricoltori prioritari.

Articolo 119

Pagamenti supplementari

1. Qualora si applichi l'articolo 71, gli Stati membri effettuano su base annua pagamenti supplementari nei limiti degli importi globali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Gli Stati membri possono decidere di integrare gli importi globali di cui al paragrafo 3 del presente articolo riducendo gli importi dei pagamenti di cui all'articolo 113. La riduzione degli importi, che può essere applicata su base regionale, non supera un euro.

I pagamenti sono effettuati su base annua e secondo criteri oggettivi che riguardano in particolare le strutture e le condizioni di produzione specifiche, e in modo da assicurare la parità di trattamento fra i produttori e evitare distorsioni di mercato e di concorrenza. Inoltre, tali pagamenti non sono legati alle oscillazioni dei prezzi di mercato. Essi possono essere effettuati su base regionale.

2. I pagamenti possono comprendere in particolare:

- i pagamenti ad agricoltori impegnati in tipi di produzione specifici, correlati in particolare alla qualità, e importanti per l'economia locale o per la tutela dell'ambiente;
- un aumento del premio di cui all'articolo 113. Gli importi supplementari possono essere soggetti all'applicazione di requisiti relativi al coefficiente di densità che gli Stati membri stabiliscono in base alle condizioni locali;
- il sostegno alla ristrutturazione di aziende degli agricoltori o allo sviluppo di associazioni di produttori;
- i pagamenti per superficie ad agricoltori, da concedere per ettaro di superficie foraggera di cui un agricoltore ha la disponibilità durante l'anno civile di cui trattasi e rispetto al quale, per il medesimo anno, non siano stati richiesti pagamenti in base al regime di sostegno a favore degli agricoltori che producono taluni seminativi, al regime di aiuto per i foraggi essiccati né ai regimi comunitari di aiuto per altre colture permanenti od orticole;
- i pagamenti agli agricoltori che cedono i loro diritti su base volontaria a norma dell'articolo 117, paragrafo 2;
- il sostegno per il miglioramento e la razionalizzazione della lavorazione e della commercializzazione delle carni ovine e caprine.

3. Si applicano i seguenti importi globali:

(In migliaia di euro)

Belgio	64
Danimarca	79
Germania	1 793
Grecia	8 767
Spagna	18 827
Francia	7 083
Irlanda	4 875
Italia	6 920
Lussemburgo	4
Paesi Bassi	743
Austria	185
Portogallo	2 275
Finlandia	61
Svezia	162
Regno Unito	20 162

Articolo 120

Massimali

La somma degli importi di ciascun premio o pagamento supplementare chiesto non supera il massimale stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 64, paragrafo 2.

Quando l'importo totale dell'aiuto chiesto supera il massimale stabilito, per tale anno l'aiuto per agricoltore è ridotto proporzionalmente.

CAPITOLO 12

PAGAMENTI PER LE CARNI BOVINE

Articolo 121

Campo di applicazione

In caso di applicazione dell'articolo 68, gli Stati membri concedono, alle condizioni stabilite nel presente capitolo, salvo se altrimenti disposto, l'aiuto o gli aiuti scelti dallo Stato membro interessato ai sensi di detto articolo.

*Articolo 122***Definizioni**

Ai fini del presente capitolo si intende per:

- a) «regione», uno Stato membro o una regione all'interno di uno Stato membro, a scelta dello Stato membro interessato;
- b) «toro», un bovino maschio non castrato;
- c) «manzo», un bovino maschio castrato;
- d) «vacca nutrice», una vacca appartenente ad una razza ad orientamento «carne» o ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenente a una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne;
- e) «giovenca», un animale femmina della specie bovina di otto o più mesi che non ha ancora partorito.

*Articolo 123***Premio speciale**

1. L'agricoltore che detiene nella sua azienda bovini maschi può beneficiare, a richiesta, di un premio speciale. Si tratta di un premio concesso entro i limiti di massimali regionali per un numero massimo di 90 capi, per ciascuna delle fasce di età di cui al paragrafo 2, per anno civile e per azienda.
2. Il premio speciale è concesso al massimo:
 - a) una volta nella vita di ogni toro a partire dall'età di nove mesi, oppure
 - b) due volte nella vita di ogni manzo:
 - la prima volta quando ha raggiunto nove mesi di età,
 - la seconda volta quando ha raggiunto 21 mesi di età.
3. Per beneficiare del premio speciale,
 - a) ogni capo che è oggetto di una domanda deve essere allevato dall'agricoltore a fini di ingrasso durante un periodo da determinare;
 - b) ogni capo deve essere accompagnato fino alla macellazione o all'esportazione da un passaporto, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ⁽¹⁾, contenente tutte le informazioni sulla sua condizione riguardo al premio, o, in mancanza di tale passaporto, da un documento amministrativo equivalente.

4. Se in una regione il numero totale dei tori di nove o più mesi di età e di manzi di età compresa tra nove e 20 mesi che sono oggetto di una domanda e soddisfano le condizioni per la concessione del premio speciale supera il massimale regionale di cui al paragrafo 8, il numero di tutti i capi ammissibili al premio a norma del paragrafo 2, lettere a) e b), per singolo agricoltore e durante l'anno in questione, è ridotto proporzionalmente.

Ai sensi del presente articolo, per «massimale regionale» s'intende il numero di capi che possono beneficiare del premio speciale in una regione e per anno civile.

5. In deroga ai paragrafi 1 e 4 gli Stati membri possono:

- modificare o sopprimere il limite di 90 capi per azienda e per fascia d'età, sulla base di criteri oggettivi che rientrino nella politica di sviluppo rurale e unicamente a condizione che essi tengano conto degli aspetti ambientali e occupazionali;
- se scelgono di avvalersi di questa facoltà, decidere di applicare il paragrafo 4 in modo da raggiungere il livello di riduzioni necessarie per conformarsi al massimale regionale applicabile, senza imporre tali riduzioni ai piccoli agricoltori che, per l'anno in questione, non abbiano presentato domande di concessione del premio speciale per un numero di animali superiore al numero minimo fissato dallo Stato membro interessato.

6. Gli Stati membri possono decidere di accordare il premio speciale al momento della macellazione dei bovini. In questo caso, per i tori il criterio di età di cui al paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal peso minimo della carcassa di 185 chilogrammi.

Il premio viene versato o riversato agli agricoltori.

Il Regno Unito è autorizzato ad applicare in Irlanda del Nord un sistema di concessione del premio speciale differente dal sistema applicato nel rimanente territorio.

7. L'importo del premio speciale è fissato a:

- a) 210 EUR per toro ammissibile al premio;
- b) 150 EUR per manzo ammissibile al premio e per fascia di età.

⁽¹⁾ GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

8. Si applicano i seguenti massimali regionali:

Belgio	235 149
Danimarca	277 110
Germania	1 782 700
Grecia	143 134
Spagna	713 999 ⁽¹⁾
Francia	1 754 732 ⁽²⁾
Irlanda	1 077 458
Italia	598 746
Lussemburgo	18 962
Paesi Bassi	157 932
Austria	373 400
Portogallo	175 075 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
Finlandia	250 000
Svezia	250 000
Regno Unito	1 419 811 ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1454/2001.

⁽²⁾ Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1452/2001.

⁽³⁾ Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1453/2001.

⁽⁴⁾ Da adeguare alla scadenza del regolamento (CE) n. 1017/94.

⁽⁵⁾ Questo massimale è temporaneamente aumentato di 100 000 capi, sino al raggiungimento di un totale di 1 519 811 capi, fino a quando possano essere esportati animali vivi di età inferiore a sei mesi.

Articolo 124

Premio di destagionalizzazione

1. Qualora si applichi l'articolo 71, se in uno Stato membro il numero di manzi:

- macellati in un dato anno sia superiore al 60 % dell'insieme dei bovini maschi macellati annualmente e
- macellati durante il periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 novembre di un dato anno sia superiore al 35 % dell'insieme dei manzi macellati annualmente,

gli agricoltori possono beneficiare, su richiesta, di un importo complementare al premio speciale (premio di destagionalizzazione). Tuttavia, se entrambe le percentuali di cui sopra sono raggiunte in Irlanda o in Irlanda del Nord, il premio si applica in Irlanda e in Irlanda del Nord.

Per l'applicazione del presente articolo nel Regno Unito, l'Irlanda del Nord è considerata come entità separata.

2. L'importo del premio è fissato a:

- 72,45 EUR per capo macellato nel corso delle prime 15 settimane di un dato anno;

- 54,34 EUR per capo macellato nel corso della sedicesima e diciassettesima settimana di un dato anno;

- 36,23 EUR per capo macellato nel corso del periodo compreso tra la diciottesima e la ventunesima settimana di un dato anno;

- 18,11 EUR per capo macellato nel corso della ventiduesima e ventitreesima settimana di un dato anno.

3. Se la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera b) non viene raggiunta, tenuto conto della penultima frase del paragrafo 1, gli Stati membri i cui agricoltori hanno beneficiato in precedenza del premio di destagionalizzazione possono decidere di concedere questo premio alla percentuale del 60 % degli importi di cui al paragrafo 2.

In tal caso lo Stato membro interessato:

- può decidere di limitare la concessione ai primi due o tre periodi in questione;
- provvede affinché la misura sia finanziariamente neutra per l'esercizio finanziario in causa, riducendo proporzionalmente:
 - l'importo per la seconda fascia di età del premio speciale applicabile ai manzi concesso in tale Stato membro e/o
 - i pagamenti supplementari di cui alla sezione 2, e informa la Commissione della misura di riduzione applicata.

Per l'applicazione di questa misura, l'Irlanda e l'Irlanda del Nord sono considerate un'unica entità ai fini del calcolo della percentuale di cui al paragrafo 1, lettera a) e, di conseguenza, del beneficio del premio.

4. Per la constatazione del superamento delle percentuali di cui al presente articolo, si tiene conto delle macellazioni effettuate nel corso del penultimo anno precedente quello della macellazione del capo che beneficia del premio.

Articolo 125

Premio per vacca nutrice

1. L'agricoltore che detiene nella sua azienda vacche nutrici può beneficiare, a richiesta, di un premio per l'allevamento di vacche nutrici (premio per vacca nutrice). Si tratta di un premio annuo concesso per anno civile e per agricoltore nei limiti di massimali individuali.

2. Il premio per vacca nutrice è concesso a un agricoltore:

- che non consegna né latte né prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda per 12 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

La consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari effettuata direttamente dall'azienda al consumatore non costituisce tuttavia un impedimento alla corresponsione del premio;

- b) che consegni latte o prodotti lattiero-caseari, se il quantitativo complessivo di riferimento individuale di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3950/92 è inferiore o uguale a 120 000 kg. Sulla base di criteri oggettivi da essi definiti, gli Stati membri possono tuttavia decidere di modificare o di sopprimere tale limite quantitativo,

purché l'agricoltore detenga per almeno sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di presentazione della domanda, un numero di vacche nutrici pari almeno al 60 % e un numero di giovenche pari al massimo al 40 % di quello per il quale è richiesto il premio.

Al fine di determinare il numero di capi che possono beneficiare del premio a norma delle lettere a) e b) del primo comma del paragrafo 2 del presente articolo, l'appartenenza delle vacche a una mandria nutrice oppure a una mandria lattiera viene stabilita in base al quantitativo di riferimento individuale del beneficiario di cui all'articolo 95, paragrafo 2, e alla resa lattiera media.

3. Il diritto al premio per agricoltore è limitato applicando il massimale individuale definito nell'articolo 126.

4. Il premio per capo avente diritto è fissato a 200 EUR.

5. Qualora si applichi l'articolo 68, lettera a), punto i) gli Stati membri possono concedere un premio nazionale supplementare per vacca nutrice, pari ad un massimo di 50 EUR per capo, purché esso non comporti discriminazioni tra gli allevatori dello Stato membro interessato.

Per le aziende situate in una regione quale definita negli articoli da 3 a 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽¹⁾, i primi 24,15 EUR per capo di tale premio supplementare sono finanziati dalla sezione «Garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG).

Per le aziende situate in tutto il territorio di uno Stato membro, se nello Stato membro in questione la popolazione di bovini è composta di una percentuale elevata di vacche nutrici, pari ad almeno il 30 % del numero totale di vacche, e se almeno il 30 % dei bovini maschi macellati appartiene alle

classi di conformazione S ed E, la sezione «Garanzia» del FEAOG finanzia il premio supplementare nella sua totalità. L'eventuale superamento di tali percentuali è determinato in base alla media dei due anni precedenti quello in cui viene concesso il premio.

6. Per l'applicazione del presente articolo, sono prese in considerazione unicamente le giovenche appartenenti ad una razza ad orientamento «carne» o ottenute da un incrocio con una di tali razze ed appartenenti ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne.

Articolo 126

Massimale individuale per le vacche nutrici

1. All'agricoltore che alleva vacche nutrici è concesso un aiuto nei limiti dei massimali individuali fissati a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la somma dei diritti al premio sul loro territorio non superi i massimali nazionali stabiliti nel paragrafo 5 del presente articolo e possano essere mantenute le riserve nazionali di cui all'articolo 127.

3. Qualora i provvedimenti di cui al paragrafo 2 comportino una riduzione dei massimali individuali degli agricoltori, questa ha luogo senza pagamento compensativo ed è decisa tenendo conto di criteri oggettivi, tra cui in particolare:

- la percentuale di utilizzazione dei massimali individuali da parte degli agricoltori durante i tre anni di riferimento precedenti il 2000;
- la realizzazione di un programma di investimenti o di estensivizzazione nel settore delle carni bovine;
- particolari circostanze naturali o l'applicazione di sanzioni, che abbiano causato il mancato versamento del premio o la sua riduzione nel corso di almeno un anno di riferimento;
- altre circostanze eccezionali, in seguito alle quali i pagamenti versati nel corso di almeno un anno di riferimento non corrispondono alla reale situazione constatata negli anni precedenti.

4. I diritti al premio ritirati a seguito dei provvedimenti di cui al paragrafo 2 sono aboliti.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1105/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 3).

5. Si applicano i seguenti massimali nazionali:

Belgio	394 253
Danimarca	112 932
Germania	639 535
Grecia	138 005
Spagna ⁽¹⁾	1 441 539
Francia ⁽²⁾	3 779 866
Irlanda	1 102 620
Italia	621 611
Lussemburgo	18 537
Paesi Bassi	63 236
Austria	375 000
Portogallo ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	416 539
Finlandia	55 000
Svezia	155 000
Regno Unito	1 699 511

⁽¹⁾ Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1454/2001.

⁽²⁾ Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1452/2001.

⁽³⁾ Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1453/2001.

⁽⁴⁾ Da migliorare alla scadenza del regolamento (CE) n. 1017/94 dei premi risultanti dall'applicazione di detto regolamento nel 2003 e 2004.

cui la produzione bovina è particolarmente importante per l'economia locale;

b) possono prevedere che il trasferimento di diritti senza cessione dell'azienda avvenga direttamente tra agricoltori o tramite la riserva nazionale.

3. Gli Stati membri possono autorizzare, anteriormente ad una data da fissare, trasferimenti temporanei della parte dei diritti al premio che l'agricoltore avente diritto non intende utilizzare.

Articolo 128

Riserva nazionale di diritti al premio per vacca nutrice

1. Ogni Stato membro mantiene una riserva nazionale di diritti al premio per vacca nutrice.

2. I diritti al premio ritirati a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, o di altre disposizioni comunitarie sono versati nella riserva nazionale, fatto salvo l'articolo 126, paragrafo 4.

3. Gli Stati membri utilizzano le riserve nazionali per assegnare, entro i limiti delle stesse, diritti al premio in particolare ai nuovi agricoltori, ai giovani agricoltori e ad altri agricoltori prioritari.

Articolo 129

Giovenche

1. In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, gli Stati membri nei quali più del 60 % delle vacche nutrici e delle giovenche si trova in zone di montagna, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, possono decidere di gestire la concessione del premio per vacca nutrice per le giovenche separatamente da quello per le vacche nutrici entro i limiti di un massimale nazionale distinto fissato dallo Stato membro interessato.

Il massimale nazionale distinto non può essere superiore al 40 % del massimale nazionale dello Stato membro in questione fissato nell'articolo 126, paragrafo 5. Il massimale nazionale è ridotto di un importo equivalente al massimale nazionale distinto. Quando in uno Stato membro che abbia scelto di avvalersi della facoltà di cui al presente paragrafo, il numero totale di giovenche per le quali sia stata presentata una domanda e che soddisfano le condizioni previste per la concessione del premio per vacca nutrice supera il massimale nazionale distinto, il numero di giovenche ammissibili al premio per agricoltore e per l'anno in questione è ridotto in proporzione.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono prese in considerazione unicamente le giovenche appartenenti ad una razza ad orientamento «carne» o ottenute da un incrocio con una di tali razze.

Articolo 127

Trasferimento di diritti al premio per vacca nutrice

1. Se vende o cede in altro modo la sua azienda, l'agricoltore può trasferire tutti i suoi diritti al premio per vacca nutrice al successore nell'azienda. Egli può anche trasferire, in tutto o in parte, i suoi diritti ad altri agricoltori, senza trasferire l'azienda.

In caso di trasferimento di diritti al premio senza cessione dell'azienda, una parte dei diritti trasferiti, entro un limite del 15 %, è riversata senza pagamento compensativo nella riserva nazionale dello Stato membro in cui l'azienda è situata, per essere ridistribuita gratuitamente.

2. Gli Stati membri:

a) adottano le misure necessarie per evitare che i diritti al premio siano trasferiti fuori dalle zone o regioni sensibili in

Articolo 130

Premio all'abbattimento

1. L'agricoltore che detiene bovini nella sua azienda può beneficiare, a richiesta, di un premio all'abbattimento. Si tratta di un premio concesso all'abbattimento dei capi ammissibili o alla loro esportazione verso un paese terzo nei limiti di massimali nazionali da determinare.

Possono beneficiare del premio all'abbattimento:

- a) tori, manzi, vacche e giovenche a partire dall'età di otto mesi;
- b) vitelli di età superiore a un mese e inferiore a otto mesi la cui carcassa abbia un peso fino a 185 kg,

purché siano stati detenuti dall'agricoltore per un periodo da determinare.

2. L'importo del premio è fissato:

- a) a 80 EUR per capo ammissibile, a norma del paragrafo 1, lettera a);
- b) a 50 EUR per capo ammissibile, a norma del paragrafo 1, lettera b).

3. I massimali nazionali di cui al paragrafo 1 sono fissati per Stato membro e separatamente per entrambi i gruppi di animali previsti nelle lettere a) e b). Ciascun massimale è pari al numero degli animali di ciascuno di questi due gruppi che nel 1995 sono stati macellati nello Stato membro in questione a cui si aggiungono quelli esportati verso paesi terzi, secondo i dati dell'Eurostat o in base a qualsiasi altra informazione statistica ufficiale pubblicata per tale anno, riconosciuta dalla Commissione.

4. Se in uno Stato membro il numero totale di animali per i quali sia stata presentata una domanda in riferimento a uno dei due gruppi di animali di cui al paragrafo 1, lettere a) o b) e che soddisfano le condizioni per la concessione del premio all'abbattimento è superiore al massimale nazionale previsto per tale gruppo, il numero degli animali ammissibili al premio per quel gruppo e per agricoltore durante l'anno in questione è ridotto in proporzione.

Dal 1° gennaio 2003 il coefficiente di densità è pari a 1,8 UBA. Tale coefficiente è espresso in numero di UBA e per unità di superficie foraggera aziendale adibita all'alimentazione degli animali presenti nell'azienda stessa. Tuttavia, un agricoltore è esentato dall'applicazione del coefficiente di densità qualora il numero di capi detenuti nell'azienda da prendere in considerazione per determinare il coefficiente di densità non sia superiore a 15 UBA.

2. Per determinare il coefficiente di densità nell'azienda si tiene conto:

- a) dei bovini maschi, delle vacche nutrici e delle giovenche, degli ovini e/o dei caprini per i quali sia stata presentata domanda di premio, nonché delle vacche da latte necessarie per produrre il quantitativo di riferimento totale di latte assegnato all'agricoltore; la conversione in UBA del numero di animali così ottenuto è effettuata mediante la seguente apposita tabella:

Bovini maschi e giovenche di età superiore a 24 mesi, vacche nutrici, vacche da latte	1,0 UBA
Bovini maschi e giovenche di età compresa tra 6 e 24 mesi	0,6 UBA
Ovini	0,15 UBA
Caprini	0,15 UBA

- b) della superficie foraggera, vale a dire della superficie dell'azienda disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento dei bovini e degli ovini e/o caprini; non sono compresi in questa superficie:

- i fabbricati, i boschi, gli stagni, i sentieri;
- le superfici adibite ad altre produzioni che beneficiano di un regime di aiuti comunitario, ovvero utilizzate per colture permanenti o per colture orticole, tranne i pascoli permanenti che beneficiano di pagamenti per superficie a norma dell'articolo 135 o, a seconda dei casi, dell'articolo 95;
- le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore degli agricoltori che producono taluni seminativi, utilizzate nel quadro del regime di aiuto per i foraggi essiccati ovvero sottoposte a un programma nazionale o comunitario di ritiro dalla produzione.

La superficie foraggera comprende le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite ad una coltura mista.

Articolo 131

Coefficienti di densità

1. In caso di applicazione dell'articolo 71 il numero totale dei capi che possono beneficiare del premio speciale e del premio per vacca nutrice è limitato applicando un coefficiente di densità dei capi detenuti nell'azienda pari a due unità di bestiame adulto (UBA) per unità di ettaro e per anno civile.

Articolo 132

Pagamento per l'estensivizzazione

1. In caso di applicazione dell'articolo 71, gli agricoltori che beneficiano del premio speciale e/o del premio per vacca nutrice possono beneficiare di un pagamento per l'estensivizzazione.

2. Il pagamento per l'estensivizzazione è pari a 100 EUR per premio speciale e per premio per vacca nutrice concessi, a condizione che, rispetto all'anno civile in questione, il coefficiente di densità nell'azienda interessata sia pari o inferiore a 1,4 UBA per ettaro.

Gli Stati membri possono tuttavia decidere di concedere un pagamento per l'estensivizzazione di 40 EUR per un coefficiente di densità pari o superiore a 1,4 UBA per ettaro ma pari o inferiore a 1,8 UBA per ettaro e di 80 EUR per un coefficiente di densità inferiore a 1,4 UBA per ettaro.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2:

- a) in deroga all'articolo 131, paragrafo 2, lettera a), per determinare il coefficiente di densità nell'azienda si tiene conto dei bovini maschi, delle vacche e delle giovenche presenti nell'azienda stessa durante l'anno civile in questione, nonché degli ovini e/o caprini per i quali sia stata presentata domanda di premio durante lo stesso anno civile; il numero di animali è convertito in UBA secondo la tabella di conversione che figura nell'articolo 131, paragrafo 2, lettera a);
- b) fatto salvo l'articolo 131, paragrafo 2, lettera b), terzo trattino, le superfici adibite alla coltura di seminativi, secondo quanto previsto nell'allegato IX, non sono considerate superfici foraggere;
- c) la superficie foraggera da prendere in considerazione per il calcolo del coefficiente di densità consiste per almeno il 50 % di pascoli.

Il «pascolo» è determinato dagli Stati membri. La determinazione tiene conto quanto meno del criterio secondo cui per pascolo si intendono i terreni erbosi i quali, alla luce delle prassi locali di allevamento, sono destinati all'allevamento di bovini e/o ovini. Tuttavia, la determinazione non esclude l'utilizzazione mista dei pascoli durante lo stesso anno (pascolo, fieno, foraggi insilati).

4. Fatti salvi i requisiti relativi al coefficiente di densità di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli agricoltori degli Stati membri in cui più del 50 % della produzione di latte si effettua in zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e le cui aziende sono situate in tali zone possono beneficiare dei pagamenti all'estensivizzazione previsti in detto paragrafo per le vacche da latte detenute nelle zone in questione.

5. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, adegua se necessario gli importi di cui al paragrafo 2 del presente articolo tenendo conto, in particolare, del numero di capi che possono beneficiare del pagamento per l'anno civile precedente.

Articolo 133

Pagamenti supplementari

1. In caso di applicazione dell'articolo 71, gli Stati membri effettuano, su base annua, pagamenti supplementari agli agricoltori del loro territorio entro i limiti degli importi globali sta-

biliti nel paragrafo 3 del presente articolo. Tali pagamenti sono effettuati secondo criteri oggettivi che riguardano, in particolare, le strutture e le condizioni di produzione specifiche, e in modo tale da assicurare la parità di trattamento fra gli agricoltori e evitare distorsioni di mercato e di concorrenza. Essi inoltre non sono legati alle oscillazioni dei prezzi di mercato.

2. I pagamenti supplementari possono essere effettuati per capo di bestiame e/o per superficie.

3. Si applicano i seguenti importi globali:

Belgio	39,4
Danimarca	11,8
Germania	88,4
Grecia	3,8
Spagna	33,1
Francia	93,4
Irlanda	31,4
Italia	65,6
Lussemburgo	3,4
Paesi Bassi	25,3
Austria	12,0
Portogallo	6,2
Finlandia	6,2
Svezia	9,2
Regno Unito	63,8

Articolo 134

Pagamenti per capo di bestiame

1. I pagamenti per capo di bestiame possono essere concessi per:

- a) bovini maschi,
- b) vacche nutrici,
- c) vacche da latte,
- d) giovenche.

2. I pagamenti per capo di bestiame possono essere concessi come importi supplementari per unità di premio all'abbattimento, come previsto nell'articolo 130, tranne per i vitelli. Negli altri casi, la concessione dei pagamenti per capo di bestiame è soggetta:

- a) alle condizioni speciali che figurano all'articolo 135;

b) a requisiti specifici relativi ai coefficienti di densità, che gli Stati membri devono stabilire.

3. I requisiti specifici relativi ai coefficienti di densità sono stabiliti:

- in base alla superficie foraggera di cui all'articolo 131, paragrafo 2, lettera b), eccettuate tuttavia le superfici per cui sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 136;
- tenendo conto, in particolare, dell'impatto ambientale del tipo di produzione considerato, della sensibilità ambientale del terreno utilizzato per l'allevamento del bestiame e delle misure applicate allo scopo di stabilizzare o migliorare la situazione ambientale di tale terreno.

Articolo 135

Condizioni di pagamento per capo di bestiame

1. I pagamenti per capo di bestiame per i bovini maschi possono essere concessi per anno civile in uno Stato membro al massimo per un numero di capi:

- uguale al massimale regionale dello Stato membro interessato che figura nell'articolo 123, paragrafo 8, oppure
- uguale al numero di bovini maschi che hanno beneficiato del premio nel 1997, oppure
- uguale al numero medio dei bovini maschi macellati negli anni 1997, 1998 e 1999, ricavato dalle statistiche Eurostat relative a tali anni o da qualsiasi altra informazione statistica ufficiale pubblicata per gli stessi anni, riconosciuta dalla Commissione.

Gli Stati membri possono inoltre prevedere un limite del numero di bovini maschi per azienda, che deve essere stabilito dallo Stato membro su base nazionale o regionale.

Possono beneficiare del premio soltanto i bovini maschi di età superiore a otto mesi. Qualora i pagamenti per capo di bestiame siano effettuati alla macellazione, lo Stato membro può decidere di sostituire tale requisito con un peso carcassa minimo di almeno 180 kg.

2. I pagamenti per capo di bestiame per le vacche nutrici e le giovenche ammissibili al premio per vacca nutrice ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4 e dell'articolo 129 possono essere concessi soltanto come importo integrativo di ciascuna delle unità di premio per vacca nutrice di cui all'articolo 125, paragrafo 4.

3. I pagamenti per capo di bestiame per le vacche da latte possono essere concessi soltanto come importo per tonnellata del quantitativo di riferimento ammissibile al premio disponibile nell'azienda, da stabilire a norma dell'articolo 95, paragrafo 2.

Non si applica l'articolo 134, paragrafo 2, lettera b).

4. I pagamenti per capo di bestiame per le giovenche diverse da quelle di cui al paragrafo 2 possono essere concessi per Stato membro e anno civile per un numero di giovenche non superiore alla media delle giovenche abbattute negli anni 1997, 1998 e 1999 risultante dalle statistiche Eurostat per tali anni o da qualunque altra informazione statistica ufficiale pubblicata per gli stessi anni, accettata dalla Commissione.

Articolo 136

Pagamenti per superficie

1. I pagamenti per superficie sono concessi per ettaro di pascolo permanente:

- a) di cui un agricoltore ha la disponibilità durante l'anno civile di cui trattasi,
- b) non utilizzato per soddisfare i requisiti specifici relativi ai coefficienti di densità di cui all'articolo 134, paragrafo 3, e
- c) rispetto al quale, per il medesimo anno, non siano stati richiesti pagamenti in base al regime di sostegno a favore degli agricoltori che producono taluni seminativi, al regime di aiuto per i foraggi essiccati, né ai regimi comunitari di aiuto per altre colture permanenti od orticole.

2. La superficie dei pascoli permanenti in una regione per la quale possono essere concessi pagamenti per superficie non deve superare la relativa superficie regionale di base.

Le superfici regionali di base sono stabilite dagli Stati membri ragguagliandole al numero medio di ettari di pascoli permanenti disponibili per l'allevamento di bovini negli anni 1995, 1996 e 1997.

3. L'importo massimo per ettaro del pagamento per superficie, compresi eventuali pagamenti per superficie concessi ai sensi dell'articolo 96, non può essere superiore a 350 EUR.

Articolo 137

Trasmissione di informazioni

Qualsiasi cambiamento delle disposizioni nazionali relative alla concessione di pagamenti supplementari è comunicato alla Commissione non oltre un mese dopo l'adozione.

Articolo 138

Disposizioni comuni

Per poter beneficiare dei pagamenti diretti di cui al presente capitolo, un animale è identificato e registrato in base al regolamento (CE) n. 1760/2000.

Articolo 139

CAPITOLO 13

Massimali

La somma degli importi di ciascun pagamento diretto richiesto in base al presente capitolo non deve superare un massimale, fissato dalla Commissione a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, corrispondente alla componente di ciascuno di questi pagamenti diretti nell'ambito del massimale di cui all'articolo 41.

Qualora l'importo totale dell'aiuto richiesto superi il massimale fissato, l'aiuto per agricoltore viene ridotto proporzionalmente in quell'anno.

Articolo 140

Sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE del Consiglio

1. Qualora la presenza di residui di sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE del Consiglio ⁽¹⁾ o di residui di sostanze autorizzate in base a tale direttiva ma utilizzate illecitamente sia riscontrata, ai sensi delle pertinenti disposizioni della direttiva 96/23/CE del Consiglio ⁽²⁾, in un animale appartenente all'allevamento bovino di un agricoltore, o qualora una sostanza o un prodotto non autorizzati, o una sostanza o un prodotto autorizzati a norma della direttiva 96/22/CE ma detenuti illecitamente, siano rinvenuti nell'azienda di tale agricoltore sotto qualsiasi forma, quest'ultimo è escluso, per l'anno civile dell'accertamento, dal beneficio degli importi previsti dalle disposizioni del presente capitolo.

In caso di recidiva il periodo di esclusione può, secondo la gravità dell'infrazione, essere prolungato fino a cinque anni a decorrere dall'anno di accertamento della recidiva.

2. In caso di ostruzionismo da parte del proprietario o del detentore degli animali durante l'esecuzione delle ispezioni e del prelievo dei campioni necessari all'applicazione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui, o durante lo svolgimento delle operazioni di indagine e di controllo effettuate a norma della direttiva 96/23/CE, si applicano le sanzioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo.

⁽¹⁾ Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica o delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

⁽²⁾ Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

AIUTO PER I LEGUMI DA GRANELLA

Articolo 141

Campo di applicazione

In caso di applicazione dell'articolo 71, gli Stati membri interessati concedono un aiuto a favore della produzione dei seguenti legumi da granella:

- a) lenticchie diverse da quelle destinate alla semina del codice NC ex 0713 40 00;
- b) ceci diversi da quelli destinati alla semina del codice NC ex 0713 20 00,
- c) vecce delle specie *Vicia sativa* L. e *Vicia ervilla* Willd. del codice NC ex 0713 90 90, (altre).

Articolo 142

Aiuto

1. L'aiuto è concesso per la produzione dei legumi da granella di cui all'articolo 141, per campagna di commercializzazione. Quest'ultima inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno.

La superficie coltivata oggetto di una domanda di aiuto per ettaro nell'ambito di un regime finanziario a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1258/1999 è esclusa dal versamento dell'aiuto previsto dal presente regime.

2. Fatto salvo l'articolo 143, l'importo dell'aiuto per ettaro di superficie seminata e sottoposta a raccolta è fissato a 181 EUR per ettaro.

Articolo 143

Massimale

La somma dell'aiuto richiesto non deve superare un massimale, fissato dalla Commissione a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, corrispondente alla componente dei pagamenti per superficie per i legumi da granella di cui all'allegato VI nell'ambito del massimale nazionale di cui all'articolo 41.

Qualora l'importo totale dell'aiuto richiesto superi il massimale fissato, l'aiuto per agricoltore viene ridotto proporzionalmente in quell'anno.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 144

Comitato di gestione dei pagamenti diretti

1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione dei pagamenti diretti, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 145

Modalità di applicazione

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, sono adottate modalità di applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2. Esse comprendono in particolare:

- a) modalità di applicazione relative all'istituzione di un sistema di consulenza aziendale;
- b) modalità di applicazione relative alla definizione dei criteri per l'assegnazione degli importi resi disponibili grazie alla modulazione;
- c) modalità di applicazione relative alla concessione degli aiuti previsti dal presente regolamento, tra cui le condizioni di ammissibilità, le date di presentazione delle domande e di pagamento, disposizioni in materia di controllo e disposizioni concernenti la determinazione e la verifica dei diritti all'aiuto, compresi eventuali scambi di dati con gli Stati membri, nonché l'accertamento del superamento delle superfici di base o delle superfici massime garantite, nonché modalità di applicazione relative al ritiro e alla riassegnazione di diritti al premio inutilizzati di cui ai capitoli 11 e 12;
- d) per quanto riguarda il regime di pagamento unico, modalità di applicazione relative, in particolare, alla costituzione della riserva nazionale, al trasferimento dei diritti, alla definizione delle colture permanenti, del pascolo permanente, delle terre agricole e dei prati, alle opzioni previste nel titolo III, capitolo 5 nonché alle colture ammesse sui ter-

reni ritirati dalla produzione, nonché modalità di applicazione relative all'osservanza del memorandum d'intesa sui semi oleaginosi tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America, nel quadro del GATT, approvato con la decisione 93/355/CEE ⁽¹⁾;

- e) per quanto riguarda il frumento duro, modalità di applicazione relative ai quantitativi di sementi certificate e alle varietà riconosciute;
- f) per quanto riguarda le colture energetiche, modalità di applicazione relative alla definizione delle colture previste dal regime, ai requisiti minimi contrattuali, alle misure di controllo della quantità trasformata e alla trasformazione in azienda;
- g) per quanto riguarda la coltura della canapa per la produzione di fibre, modalità di applicazione relative alle misure di controllo specifiche e ai metodi per la determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo, comprese disposizioni applicabili ai contratti e all'impegno di cui all'articolo 52;
- h) le modifiche dell'allegato I che dovessero rendersi necessarie alla luce dei criteri di cui all'articolo 1;
- i) le modifiche degli allegati II, VI, VII, IX, X e XI che dovessero rendersi necessarie alla luce delle nuove normative comunitarie e, per quanto riguarda l'allegato VIII, qualora si applichi l'articolo 62 e se del caso in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla parte degli importi di riferimento corrispondenti ai pagamenti per i seminativi nonché agli importi dei massimali stessi da aumentare in funzione della differenza tra la superficie effettivamente stabilita e la superficie per la quale sono stati pagati premi per i seminativi nel 2000 e 2001 in applicazione dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione ⁽²⁾, nei limiti delle superfici di base (o della superficie massima garantita per il frumento duro) e tenendo conto della resa nazionale media utilizzata per il calcolo dell'allegato VIII;
- j) gli elementi essenziali del sistema di identificazione delle parcelle agricole e la loro definizione;
- k) eventuali modifiche della domanda di aiuto e l'esenzione dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto;

⁽¹⁾ GU L 147 del 18.6.1993, pag. 25.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36). Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 2411/2001 (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11).

- l) disposizioni sulle indicazioni minime che devono figurare nelle domande di aiuto;
- m) modalità di applicazione relative ai controlli amministrativi, alle verifiche in loco e ai controlli mediante telerilevamento;
- n) modalità di applicazione relative alla riduzione e all'esclusione dai pagamenti in caso di inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 3 e all'articolo 24, compresi i casi di omessa applicazione delle riduzioni e delle esclusioni;
- o) le modifiche dell'allegato V che dovessero rendersi necessarie alla luce dei criteri di cui all'articolo 26;
- p) comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione;
- q) misure necessarie e debitamente giustificate per risolvere, in caso di emergenza, particolari problemi d'ordine pratico e specifici, in particolare quelli inerenti all'attuazione del titolo II, capitolo 4 e del titolo III, capitolo 5. Tali misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per quanto rigorosamente necessario.

Articolo 146

Trasmissione di informazioni alla Commissione

Gli Stati membri informano in modo dettagliato la Commissione sulle misure adottate in applicazione del presente regolamento e, in particolare, quelle relative agli articoli 5, 13, 42 e 58.

Articolo 147

Modifiche dei regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001

- 1) L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2019/93 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1. In caso di applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (*) del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, la Repubblica ellenica presenta alla Commissione un programma per il sostegno delle attività tradizionali di produzione di carni bovine e ovine e caprine, limitatamente al fabbisogno di consumo delle isole minori del Mar Egeo.

Il programma è preparato ed attuato dalle autorità competenti designate dallo Stato membro.

2. La Comunità finanzia il programma fino a un importo annuo pari alla somma dei premi effettivamente corrisposti nel 2003 in applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 (**), del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 2529/2001 (***) per i produttori stabiliti nelle isole minori del Mar Egeo.

La Commissione aumenta tale importo per tener conto dello sviluppo della produzione locale. Tuttavia, l'importo annuo non supera in nessun caso la somma dei massimali applicabili nel 2003 dei premi per i bovini di cui al presente regolamento moltiplicati per i premi e i pagamenti di base e integrativi applicabili nel 2003, e la somma di tutti i diritti al premio detenuti dai produttori stabiliti nelle isole minori del Mar Egeo alla data del 30 giugno 2003 ai sensi del regolamento (CE) n. 2529/2001 e della relativa quota della riserva nazionale moltiplicati per i premi e i pagamenti applicabili nel 2003.

3. La Commissione adotta le disposizioni di attuazione, approva e modifica il programma, fissa e aumenta l'importo previsto nel paragrafo 2, primo comma del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003. La Commissione può, secondo la stessa procedura, rivedere il limite fissato nel paragrafo 2, secondo comma.

4. Anteriormente al 15 aprile di ciascun anno le autorità greche presentano una relazione sull'attuazione del programma.

(*) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(**) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(***) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.»

- 2) l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1452/2001 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1. In caso di applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (*), la Francia presenta alla Commissione in programmi per il sostegno delle attività tradizionali di produzione di carni bovine e ovine e caprine nonché misure volte a migliorare la qualità dei prodotti, limitatamente al fabbisogno di consumo dei dipartimenti francesi d'oltremare.

I programmi sono preparati ed attuati dalle autorità competenti designate dallo Stato membro.

2. La Comunità finanzia il programma fino a un importo annuo pari alla somma dei premi effettivamente corrisposti nel 2003 in applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 (**) del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 2529/2001 (***) per i produttori stabiliti nei dipartimenti francesi d'oltremare.

La Commissione aumenta tale importo per tener conto dello sviluppo della produzione locale. Tuttavia, l'importo annuo non supera in nessun caso la somma dei massimali applicabili nel 2003 dei premi per i bovini di cui al presente regolamento moltiplicati per i premi e i pagamenti di base e integrativi applicabili nel 2003, e la somma di tutti i diritti al premio detenuti dai produttori stabiliti nei dipartimenti francesi d'oltremare alla data del 30 giugno 2003 ai sensi del regolamento (CE) n. 2529/2001 e della relativa quota della riserva nazionale moltiplicati per i premi e i pagamenti applicabili nel 2003.

3. La Commissione adotta le disposizioni di attuazione, approva e modifica i programmi, fissa e aumenta l'importo previsto al paragrafo 2, primo comma del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003. La Commissione può, secondo la stessa procedura, rivedere il limite fissato nel paragrafo 2, secondo comma.

4. Anteriormente al 15 aprile di ciascun anno le autorità francesi presentano una relazione sull'attuazione dei programmi.

(*) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(**) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(***) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.»

3) Il regolamento (CE) n. 1453/2001 è modificato come segue:

a) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

1. In caso di applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (*), la Repubblica portoghese presenta alla Commissione un programma per il sostegno delle attività tradizionali di produzione di carni bovine e ovine e caprine nonché misure volte a migliorare la qualità dei prodotti, limitatamente al fabbisogno di consumo a Madera.

Il programma è preparato e attuato dalle autorità competenti designate dallo Stato membro.

2. La Comunità finanzia il programma fino a un importo annuo pari alla somma dei premi effettivamente corrisposti nel 2003 in applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 (**), del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 2529/2001 (***) per i produttori stabiliti a Madera.

La Commissione aumenta tale importo per tener conto dello sviluppo della produzione locale. Tuttavia, l'importo annuo non supera in nessun caso la somma dei massimali applicabili nel 2003 dei premi per i bovini di cui al presente regolamento moltiplicati per i premi e i pagamenti di base e integrativi applicabili nel 2003, e la somma di tutti i diritti al premio detenuti dai produttori stabiliti a Madera alla data del 30 giugno 2003 ai sensi del regolamento (CE) n. 2529/2001 e della relativa quota della riserva nazionale moltiplicati per i premi e i pagamenti applicabili nel 2003.

3. La Commissione adotta le disposizioni di attuazione, approva e modifica il programma, fissa e aumenta l'importo di cui al paragrafo 2, primo comma del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003. La Commissione può, secondo la stessa procedura, rivedere il limite fissato nel paragrafo 2, secondo comma.

4. Anteriormente al 15 aprile di ciascun anno le autorità della Repubblica portoghese presentano una relazione sull'attuazione del programma.

(*) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(**) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(***) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 13.»

b) L'articolo 22, paragrafi da 2 a 5 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Repubblica portoghese presenta alla Commissione un programma per il sostegno delle attività tradizionali di produzione di carni bovine e ovine e caprine nonché misure volte a migliorare la qualità dei prodotti.

Il programma è preparato ed attuato dalle autorità competenti designate dallo Stato membro.

3. La Comunità finanzia il programma fino a un importo annuo pari alla somma dei premi effettivamente corrisposti nel 2003 ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999, del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 2529/2001 per i produttori stabiliti nelle Azzorre.

La Commissione aumenta tale importo per tener conto dello sviluppo della produzione locale. Tuttavia, l'importo annuo non supera in nessun caso la somma dei massimali applicabili nel 2003 dei premi per i bovini di cui al presente regolamento moltiplicati per i premi e i pagamenti di base e integrativi applicabili nel 2003, e la somma di tutti i diritti al premio detenuti dai produttori stabiliti nelle Azzorre alla data del 30 giugno 2003 ai sensi del regolamento (CE) n. 2529/2001 e del regolamento (CE) n. 1254/1999 per i premi alla vacca nutrice e delle relative quote delle riserve nazionali moltiplicati per i premi e i pagamenti applicabili nel 2003.

Qualora si applichi l'articolo 68, lettera a), punto i) del regolamento (CE) n. 1782/2003 le autorità della Repubblica portoghese possono aumentare il massimale per vacca nutrice per le Azzorre trasferendo i diritti al premio per vacca nutrice dal massimale nazionale. In questo caso l'importo corrispondente è trasferito dal massimale stabilito a norma dell'articolo 68, lettera a), punto i) al massimale di cui al paragrafo 3, secondo comma del presente articolo.

4. La Commissione adotta le disposizioni di attuazione, approva e modifica il programma, fissa e aumenta l'importo di cui al paragrafo 3, primo comma del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003. La Commissione può, secondo la stessa procedura, rivedere il limite fissato al paragrafo 2, secondo comma.

5. Anteriormente al 15 aprile di ciascun anno le autorità della Repubblica portoghese presentano una relazione sull'attuazione del programma.»

c) l'articolo 22, paragrafo 6 è abrogato.

d) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

Per un periodo transitorio comprendente le campagne di commercializzazione dal 1999/2000 al 2004/2005, ai fini della ripartizione del prelievo supplementare tra i produttori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, seconda frase del regolamento (CEE) n. 3950/92 (*), si considera che abbiano contribuito al superamento soltanto i produttori definiti nell'articolo 9, lettera c) del regolamento suddetto, stabiliti ed operanti nelle Azzorre, i cui quantitativi commercializzati superano il rispettivo quantitativo di riferimento aumentato della percentuale di cui al terzo comma.

Il prelievo supplementare è dovuto per i quantitativi che superano il quantitativo di riferimento così aumentato, previa la redistribuzione tra i produttori di cui al primo comma, in proporzione al quantitativo di riferimento di cui ciascuno di essi dispone, dei quantitativi rimasti inutilizzati all'interno del margine di tale aumento.

La percentuale di cui al primo comma è pari al rapporto tra i quantitativi rispettivamente di 73 000 t, per il periodo dal 1999/2000 al 2003/2004 e di 61 500 t, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, e la somma dei quantitativi di riferimento disponibili in ciascuna azienda al 31 marzo 2000. Essa si applica per ciascun produttore esclusivamente ai quantitativi di riferimento di cui disponeva al 31 marzo 2000.

(*) GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 572/2003 (GU L 82 del 29.3.2003, pag. 20).»

4) Il regolamento (CE) n. 1454/2001 è modificato come segue:

a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1. In caso di applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (*), il Regno di Spagna presenta alla Commissione un programma per il sostegno alle attività tradizionali di produzione di carni bovine e ovine e caprine nonché misure volte a migliorare la qualità dei prodotti, limitatamente al fabbisogno di consumo delle isole Canarie.

Il programma è preparato e attuato dalle autorità competenti designate dallo Stato membro.

2. La Comunità finanzia il programma fino a un importo annuo pari alla somma dei premi effettivamente corrisposti nel 2003 ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 (**), del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 2529/2001 (***) per i produttori stabiliti nelle isole Canarie.

La Commissione aumenta tale importo per tener conto dello sviluppo della produzione locale. Tuttavia l'importo annuo non supera in nessun caso la somma dei massimali applicabili nel 2003 dei premi per i bovini di cui al presente regolamento moltiplicati per i premi e i pagamenti di base e integrativi applicabili nel 2003,

e la somma di tutti i diritti al premio detenuti dai produttori stabiliti nelle isole Canarie alla data del 30 giugno 2003 ai sensi del regolamento (CE) n. 2529/2001 e della relativa quota della riserva nazionale moltiplicati per i premi e i pagamenti applicabili nel 2003.

3. La Commissione adotta le disposizioni di attuazione, approva e modifica il programma, fissa e aumenta l'importo di cui al paragrafo 2, primo comma del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003. La Commissione può, secondo la stessa procedura, rivedere il limite fissato nel paragrafo 2, secondo comma.

4. Anteriormente al 15 aprile di ciascun anno le autorità del Regno di Spagna presentano una relazione sull'attuazione del programma.

(*) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(**) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(***) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.»

b) L'articolo 6 è abrogato.

Articolo 148

Modifiche del regolamento (CEE) n. 1868/94

Il regolamento (CE) n. 1868/94 è così modificato:

1) è inserito l'articolo aggiunto seguente:

«Articolo 4bis

Il prezzo minimo per le patate destinate alla fabbricazione di fecola di patate è fissato a 178,31 EUR per tonnellata a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2004/2005.

Tale prezzo si applica al quantitativo di patate consegnato allo stabilimento e necessario per la fabbricazione di una tonnellata di fecola.

Il prezzo minimo è adeguato a seconda del contenuto di fecola delle patate.»

2) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Un premio di 22,25 EUR per tonnellata di fecola prodotta è pagato alle fecolerie limitatamente al quantitativo di fecola facente parte del loro contingente, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, a condizione che esse abbiano versato ai produttori di patate il prezzo minimo di cui all'articolo 4bis, per tutti i quantitativi di patate necessari a produrre il quantitativo di fecola corrispondente al loro contingente.»

3) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Non è soggetta al regime del presente regolamento la fecola di patate prodotta da fecolerie non soggette alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente regolamento, e che acquistano patate i cui produttori non beneficiano dell'aiuto di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (*).

(*) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.»

Articolo 149

Modifiche del regolamento (CE) n. 1251/1999

Il regolamento (CE) n. 1251/1999 è così modificato:

1) all'articolo 4, paragrafo 3, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«per le colture proteiche:

— 63,00 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2004/2005;».

2) all'articolo 4, paragrafo 4, l'importo di «19 EUR/t» è sostituito da «24 EUR/t»;

3) all'articolo 5:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Un supplemento di 313 EUR/ha del pagamento per superficie per la campagna di commercializzazione 2004/2005 è corrisposto per la superficie investita a frumento duro nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato II, entro il limite fissato nell'allegato III.»

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Un aiuto specifico di 93 EUR/ha per la campagna di commercializzazione 2004/2005 è concesso, limitatamente al numero di ettari indicato nell'allegato IV, nelle regioni diverse da quelle di cui all'allegato II nelle quali la produzione di frumento duro è ben consolidata.»

Articolo 150

Modifiche del regolamento (CE) n. 1254/1999

Il regolamento (CE) n. 1254/1999 è così modificato:

- 1) all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, la percentuale «20 %» è sostituita da «40 %»;
- 2) all'allegato I, tabella concernente il premio speciale, la cifra per l'Austria è sostituita da «373 400»;
- 3) all'allegato II, tabella concernente il premio per vacca nutrice, le cifre per l'Austria e il Portogallo sono sostituite rispettivamente da «375 000» e «416 539».

Articolo 151

Modifiche del regolamento (CE) n. 1673/2000

Il regolamento (CE) n. 1673/2000 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è modificato come segue:
 - a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) «agricoltore»: l'agricoltore quale definito nell'articolo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (*).
- (*) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.»
- b) Al paragrafo 3, i termini «regolamento (CE) n. 1251/1999» sono sostituiti da «l'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003»;
 - 2) all'articolo 5, paragrafo 2, primo e secondo trattino, i termini «articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 1251/1999» sono sostituiti da «articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003».

Articolo 152

Modificazioni di altri regolamenti

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71;

- b) articoli da 3 a 25 del regolamento (CE) n. 1254/1999;
- c) articoli da 3 a 11 del regolamento (CE) n. 2529/2001.

Articolo 153

Abrogazioni

1. Il regolamento (CEE) n. 3508/92 è abrogato. Tuttavia, esso continua ad applicarsi alle domande di pagamenti diretti in relazione agli anni civili precedenti il 2005.
2. Il regolamento (CE) n. 1017/94 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2005.
3. Il regolamento (CE) n. 1577/96 e il regolamento (CE) n. 1251/1999 sono abrogati. Tuttavia, essi continuano ad applicarsi alla campagna di commercializzazione 2004/2005.
4. Il regolamento (CE) n. 1259/1999 è abrogato a decorrere dal 1° maggio 2004. Tuttavia, gli articoli 2 bis e 11 del regolamento (CE) n. 1259/1999 e, ai fini dell'applicazione di tali articoli, l'allegato di detto regolamento continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2005. Inoltre gli articoli 3, 4, 5 e nella misura in cui si applichino detti articoli, l'allegato del regolamento (CE) n. 1259/1999, continueranno ad applicarsi fino al 31 dicembre 2004.
5. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 154

Disposizioni transitorie concernenti il regime semplificato

Ove uno Stato membro applichi il regime semplificato di cui all'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1259/1999, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) il 2003 è l'ultimo anno in cui i partecipanti possono presentare nuove domande;
- b) i partecipanti continuano a percepire l'importo fissato nell'ambito del regime semplificato fino al 2005;
- c) i capitoli 1 e 2 del titolo II del presente regolamento non si applicano agli importi erogati nell'ambito del regime semplificato durante la partecipazione al regime stesso;
- d) gli agricoltori che partecipano al regime semplificato non possono presentare una domanda per il pagamento unico fintantoché partecipano al regime semplificato. Qualora essi presentino una domanda a titolo del regime di pagamento unico, l'importo corrisposto nell'ambito del regime semplificato è incluso nell'importo di riferimento di cui all'articolo 37 del presente regolamento ed è calcolato e adattato in base al titolo III, capitolo 2 del presente regolamento.

*Articolo 155***Altre disposizioni transitorie**

Possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 144 del presente regolamento, paragrafo 2, ulteriori disposizioni intese ad agevolare la transizione dalle misure previste nei regolamenti citati negli articoli 152 e 153 alle misure istituite dal presente regolamento, in particolare quelle relative all'applicazione degli articoli 4 e 5 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 1259/1999 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1251/1999, nonché ai piani di miglioramento menzionati nell'articolo 86 del presente regolamento. I regolamenti e gli articoli citati agli articoli 152 e 153 continuano ad applicarsi ai fini della fissazione degli importi di riferimento di cui all'allegato VII.

*Articolo 156***Entrata in vigore e applicazione**

1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2003.

2. Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore, con le seguenti eccezioni:

- a) Il titolo II, capitoli 4 e 5 si applica alle domande di pagamenti presentate in relazione all'anno civile 2005 e successivi. Tuttavia, l'articolo 28, paragrafo 2 si applica alla domanda di pagamenti ai sensi del titolo IV, capitoli da 1 a 7, a decorrere dal 1° gennaio 2004.
- b) Il titolo IV, capitoli 1, 2, 3, 6, e l'articolo 149, si applicano a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2004/2005.
- c) Il titolo IV, capitoli 4, 5, 7 e l'articolo 150 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2004.
- d) Il titolo II, capitolo 1, l'articolo 20, il titolo III, il titolo IV, capitoli 8, 10, 11, 12 e 13 e l'articolo 147 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005, ad eccezione dell'articolo 147, paragrafo 3, lettera d) che si applica dal 1° aprile 2003.
- e) Il titolo IV, capitolo 9 si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006.
- f) Gli articoli 151 e 152 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005, ad eccezione dell'articolo 152, lettera a) che si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ALEMANNIO

ALLEGATO I

Elenco dei regimi di sostegno che soddisfano i criteri di cui all'articolo 1

Settore	Base giuridica	Note
Pagamento unico	Titolo III del presente regolamento	Pagamento disaccoppiato (cfr. allegato VI) (*)
Frumento duro	Titolo IV, capitolo 1, del presente reg.	Aiuto alla superficie (premio alla qualità)
Colture proteiche	Titolo IV, capitolo 2, del presente reg.	Aiuto alla superficie
Riso	Titolo IV, capitolo 3, del presente reg.	Aiuto alla superficie
Frutta a guscio	Titolo IV, capitolo 4, del presente reg.	Aiuto alla superficie
Colture energetiche	Titolo IV, capitolo 5, del presente reg.	Aiuto alla superficie
Patate da fecola	Titolo IV, capitolo 6, del presente reg.	Aiuto alla produzione
Latte e prodotti lattiero-caseari	Titolo IV, capitolo 7, del presente reg.	Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari
Seminativo in Finlandia e in talune regioni della Svezia	Titolo IV, capitolo 8, del presente reg. (**) (****)	Aiuto specifico regionale per i seminativi
Sementi	Titolo IV, capitolo 9, del presente reg. (**) (****)	Aiuto alla produzione
Seminativi	Titolo IV, capitolo 10, del presente reg. (***) (****)	Aiuto alla superficie, compresi i pagamenti per le superfici ritirate dalla produzione, i pagamenti per i foraggi insilati, gli importi supplementari (**), il supplemento per il frumento duro e l'aiuto specifico
Ovini e caprini	Titolo IV, capitolo 11, del presente reg. (***) (****)	Premio per pecora e per capra, premio supplementare e alcuni pagamenti supplementari
Carni bovine	Titolo IV, capitolo 12, del presente reg. (****)	Premio speciale (***), premio di destagionalizzazione, premio per vacca nutrice (compresi il premio versato per le giovenche e il premio nazionale supplementare per vacca nutrice, purché cofinanziato) (***), premio all'abbattimento (***), pagamento per l'estensivizzazione e pagamenti supplementari
Legumi da granella	Titolo IV, capitolo 13, del presente reg. (****)	Aiuto alla superficie
Specifici tipi di colture e di produzione di qualità	Articolo 69 del presente reg. (****)	
Foraggi essiccati	Articolo 71, paragrafo 2, secondo comma del presente reg. (****)	
Regime dei piccoli agricoltori	Articolo 2 bis regolamento (CE) n. 1259/1999	Aiuto transitorio alla superficie per gli agricoltori che ricevono meno di 1 250 EUR
Olio di oliva	Articolo 5, paragrafo 1 regolamento 136/66/CEE	Aiuto alla produzione

Settore	Base giuridica	Note
Bachi da seta	Articolo 1 regolamento (CEE) n. 845/72	Aiuto destinato a favorire la bachicoltura
Banane	gabiArticolo 12 regolamento (CEE) n. 404/93	Aiuto alla produzione
Uve secche	Articolo 7, paragrafo 1 regolamento (CE) n. 2201/96	Aiuto alla superficie
Tabacco	Articolo 3 regolamento (CEE) n. 2075/92	Aiuto alla produzione
Luppolo	Articolo 12 regolamento (CEE) n. 1696/71 regolamento (CEE) n. 1098/98	Aiuto alla superficie Pagamenti unicamente per la messa a riposo temporanea
POSEIDOM	Articolo 9 (**) (****), articolo 12, paragrafo 2, e articolo 16 regolamento (CE) n. 1452/2001	Settori: carni bovine; zucchero; vaniglia verde
POSEIMA	Articolo 13 (**) (****), articolo 16, articolo 17, articolo 28, paragrafo 1, articolo 21, articolo 22, paragrafi 2, 3, 4 (**) (****) e 7, articolo 27, articolo 29 e articolo 30, paragrafi 1, 2 e 4 regolamento (CE) n. 1453/2001	Settori: carni bovine; latte; patate; zucchero; vimini; ananassi; tabacco; patate da semina, cicoria e tè.
POSEICAN	Articoli 5 (**) (****), 9 e 14 regolamento (CE) n. 1454/2001	Settori: carni bovine, ovine e caprine; patate;
Isole del Mar Egeo	Articoli 6 (**) (****), 8, 11 e 12 regolamento (CEE) n. 2019/93	Settori: carni bovine; patate; olive; miele

(*) A decorrere dal 1° gennaio 2005 o successivamente in caso di applicazione dell'articolo 71. Per il 2004 o successivamente in caso di applicazione dell'articolo 71, i pagamenti diretti elencati nell'allegato VI sono inclusi nell'allegato I, ad eccezione dei foraggi essiccati.

(**) In caso di applicazione dell'articolo 70.

(***) In caso di applicazione degli articoli 66, 67 e 68.

(****) In caso di applicazione dell'articolo 69.

(*****) In caso di applicazione dell'articolo 71.

ALLEGATO II

Massimali nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 2*(milioni di EUR)*

Stato membro	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Belgio	4,7	6,2	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Danimarca	7,7	10,3	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
Germania	40,4	54,6	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3
Grecia	40,4	53,9	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4
Spagna	55,1	74,3	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9
Francia	51,4	68,7	85,9	85,9	85,9	85,9	85,9	85,9
Irlanda	15,3	20,4	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
Italia	62,3	83,7	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6
Lussemburgo	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Paesi Bassi	6,8	9,2	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Austria	12,4	17,1	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
Portogallo	11,3	15,4	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2
Finlandia	8,0	10,8	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
Svezia	6,6	8,8	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Regno Unito	17,7	23,6	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5

ALLEGATO III

Criteri di gestione obbligatori di cui agli articoli 3 e 4

A. Applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2005*Ambiente*

1.	Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1)	Articolo 3, articolo 4, paragrafi 1, 2, 4, articoli 5, 7 e 8
2.	Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43)	Articoli 4 e 5
3.	Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6)	Articolo 3
4.	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)	Articoli 4 e 5
5.	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)	Articoli 6, 13, 15, e 22, lettera b)

*Sanità pubblica e salute degli animali**Identificazione e registrazione degli animali*

6.	Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32)	Articoli 3, 4 e 5
7.	Regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione, del 29 dicembre 1997, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (GUL 354 del 30.12.1997, pag. 19)	Articoli 6 e 8
8.	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1)	Articoli 4 e 7

B. Applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2006*Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante*

9.	Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1)	Articolo 3
10.	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)	Articoli 3, 4, 5 e 7
11.	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)	Articoli 14, 15, 17, paragrafo 1, 18, 19 e 20
12.	Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)	Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Notifica delle malattie

13.	Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11)	Articolo 3
14.	Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69)	Articolo 3
15.	Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74)	Articolo 3

C. Applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007*Benessere degli animali*

16.	Direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 28)	Articoli 3 e 4
17.	Direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33)	Articoli 3 e 4, paragrafo 1
18.	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)	Articolo 4

ALLEGATO IV

Buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5

Obiettivo	Norme
Erosione del suolo: Proteggere il suolo mediante misure idonee	— Copertura minima del suolo — Minima gestione delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche — Mantenimento delle terrazze
Sostanza organica del suolo: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche	— Norme inerenti alla rotazione delle colture ove necessario — Gestione delle stoppie
Struttura del suolo: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate	— Uso adeguato delle macchine
Livello minimo di mantenimento: Assicurare un livello minimo di mantenimento ed evitare il deterioramento degli habitat	— Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati — Protezione del pascolo permanente — Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio — Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

ALLEGATO V

Regimi di sostegno compatibili di cui all'articolo 26

Settore	Base giuridica	Note
Uve secche	Articolo 7, paragrafo 1 regolamento (CE) n. 2201/96	Aiuto alla superficie
Tabacco	Articolo 3 regolamento (CEE) n. 2075/92	Aiuto alla produzione
Luppolo	Articolo 12 regolamento (CEE) n. 1696/71 regolamento (CE) n. 1098/98	Aiuto alla superficie pagamenti per la messa a riposo temporanea e l'estirpazione
Misure agroambientali	Titolo II, capo VI (articoli da 22 a 24) e articolo 55, paragrafo 3 regolamento (CE) n. 1257/1999	Aiuto alla superficie
Silvicoltura	Articolo 31 e articolo 55, paragrafo 3 regolamento (CE) n. 1257/1999	Aiuto alla superficie
Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali	Titolo II, capo V (articoli da 13 a 21) e articolo 55, paragrafo 3 regolamento (CE) n. 1257/1999	Aiuto alla superficie
Olio di oliva	Articolo 5, paragrafo 1 regolamento n. 136/66/CEE	Aiuto alla produzione
Cotone	Articolo 8 regolamento (CE) n. 1554/95	Aiuto alla produzione
Foraggi essiccati	Articoli 10 e 11 regolamento (CE) n. 603/95	Aiuto alla produzione
Limoni destinati alla trasformazione	Articolo 1 regolamento (CE) n. 2202/96	Aiuto alla produzione
Pomodori destinati alla trasformazione	Articolo 2 regolamento (CE) n. 2201/96	Aiuto alla produzione
Vino	Articoli da 11 a 15 regolamento (CE) n. 1493/1999	Aiuto alla ristrutturazione

ALLEGATO VI

Elenco dei pagamenti diretti in relazione al pagamento unico di cui all'articolo 33

Settore	Base giuridica	Note
Seminativi	Articoli 2, 4 e 5 regolamento (CE) n. 1251/1999	Aiuto alla superficie, compresi i pagamenti per le superfici ritirate dalla produzione, i pagamenti per i foraggi insilati, gli impatti supplementari (*), il supplemento per il frumento duro e l'aiuto specifico
Patate da fecola	Articolo 8, paragrafo 2 regolamento (CEE) n. 1766/92	Indennità per gli agricoltori che producono patate destinate alla fabbricazione di fecola
Legumi da granella	Articolo 1 regolamento (CE) n. 1577/96	Aiuto alla superficie
Riso	Articolo 6 regolamento (CE) n. 3072/95	Aiuto alla superficie
Sementi (*)	Articolo 3 regolamento (CEE) n. 2358/71	Aiuto alla produzione
Carni bovine	Articoli 4, 5, 6, 10, 11, 13 e 14 regolamento (CE) n. 1254/1999	Premio speciale, premio di destagionalizzazione, premio per vacca nutrice (compresi il premio versato per le giovenche e il premio nazionale supplementare per vacca nutrice, purché cofinanziato), premio all'abbattimento, pagamento per l'estensivizzazione e pagamenti supplementari
Latte e prodotti lattiero-caseari	Titolo IV, capitolo 7 del presente regolamento	Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari (**)
Carni ovine e caprine	Articolo 5 regolamento (CE) n. 2467/98, Articolo 1 regolamento (CEE) 1323/90, Articoli 4 e 5, articolo 11, paragrafo 1 e paragrafo 2, 1°, 2° e 4° trattino regolamento (CE) n. 2529/2001	Premio per pecora e per capra, premio supplementare e alcuni pagamenti supplementari
POSEIDOM (*)	Articolo 9, paragrafo 1, lett. a) e b) regolamento (CE) n. 1452/2001	Settore: carni bovine
POSEIMA (*)	Articolo 13, paragrafi 2 e 3, e articolo 22, paragrafi 2 e 3 regolamento (CE) n. 1453/2001	Settore: carni bovine
POSEICAN (*)	Articolo 5, paragrafi 2 e 3, e articolo 6, paragrafi 1 e 2 regolamento (CE) n. 1454/2001	Settori: carni bovine; carni ovine e caprine
Isole del Mar Egeo (*)	Articolo 6, paragrafi 2 e 3 regolamento (CEE) n. 2019/93	Settore: carni bovine
Foraggi essiccati	Articolo 3 regolamento (CE) n. 603/95	Pagamento per i prodotti trasformati (applicato conformemente all'allegato VII, punto D, del presente regolamento)

(*) Salvo in caso di applicazione dell'articolo 70.

(**) A partire dal 2007 salvo in caso di applicazione dell'articolo 62.

ALLEGATO VII

Calcolo dell'importo di riferimento di cui all'articolo 37

A. Aiuti alle superfici

1. Se l'agricoltore ha ricevuto aiuti alle superfici, il numero di ettari, fino a due decimali, per cui il pagamento è stato concesso rispettivamente in ciascun anno del periodo di riferimento è moltiplicato per i seguenti importi:

- 1.1. Per i cereali, compresi il frumento duro, i semi oleosi, le colture proteiche, i semi di lino, il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre, i foraggi insilati e le superfici ritirate dalla produzione:

— 63 EUR/t moltiplicati per la resa di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999 indicata nel piano di regionalizzazione della regione interessata e applicabile nell'anno civile 2002.

Il punto di cui sopra si applica fatte salve le disposizioni stabilite dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1251/1999.

In deroga all'articolo 38, per il lino e la canapa la media è calcolata sulla base del numero di ettari per il quale è stato erogato un aiuto negli anni civili 2001 e 2002.

- 1.2. Per il riso:

— 102 EUR/t moltiplicati per le seguenti rese medie:

Stati membri	Rese (t/ha)
Spagna	6,35
Francia	
— territorio metropolitano	5,49
— Guyana francese	7,51
Grecia	7,48
Italia	6,04
Portogallo	6,05

- 1.3. Per i legumi da granella:

— per le lenticchie e i ceci: 181 EUR/ha,

— per le vecce rispettivamente: 175,02 EUR/ha nel 2000, 176,60 EUR/ha nel 2001 e 150,52 EUR/ha nel 2002.

2. Se l'agricoltore ha ricevuto il supplemento per il frumento duro o un aiuto specifico, il numero di ettari, fino a due decimali, per cui il pagamento è stato concesso rispettivamente in ciascun anno del periodo di riferimento è moltiplicato per i seguenti importi:

nelle zone elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/1999 e nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2316/1999:

— 291 EUR/ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2005,

— 285 EUR/ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2006 e negli anni civili successivi;

nelle zone elencate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 2316/1999:

— 46 EUR /ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2005.

3. Ai fini dell'applicazione dei punti precedenti, per «numero di ettari» si intende il numero di ettari determinato corrispondente a ciascun tipo di aiuto alla superficie elencato nell'allegato VI del presente regolamento per il quale sono state rispettate tutte le condizioni previste nella normativa per la concessione dell'aiuto, tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1251/1999. Per quanto riguarda il riso, in deroga all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, se le superfici destinate alla risicoltura in uno Stato membro nel periodo di riferimento superano la superficie massima garantita per quel periodo, l'importo per ettaro viene ridotto proporzionalmente.

B. Pagamento per la fecola di patate

Se l'agricoltore ha ricevuto un pagamento per la fecola di patate, l'importo è calcolato moltiplicando il numero di tonnellate per cui il pagamento è stato erogato, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento per 44,22 EUR per tonnellata di fecola di patate. Gli Stati membri conteggiano il numero di ettari da includere nel calcolo del pagamento unico in proporzione al numero di tonnellate di patate da fecola prodotte per le quali l'aiuto di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 è stato concesso, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento e nei limiti di una superficie di base che viene fissata dalla Commissione in funzione del numero di ettari comunicati dagli Stati membri che nel periodo di riferimento sono stati oggetto di un contratto di coltivazione.

C. Premi per animali e supplementi

Se l'agricoltore ha ricevuto premi per animali e/o supplementi, l'importo è calcolato moltiplicando il numero degli animali per cui il pagamento è stato erogato, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento per gli importi per capo stabiliti per l'anno civile 2002 ai corrispondenti articoli indicati nell'allegato VI, tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999 o dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2529/2001.

In deroga all'articolo 38, per i pagamenti supplementari concessi per le carni ovine e caprine ai sensi del regolamento (CE) n. 2529/2001, articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo e quarto trattino, la media è calcolata in base al numero di capi per i quali è stato concesso il pagamento per l'anno civile 2002.

Non sono tuttavia da considerare i pagamenti effettuati a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 1254/1999.

Inoltre, in deroga all'articolo 38, qualora si applichi l'articolo 32, paragrafi 11 e 12, del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1458/2001 della Commissione, il numero di animali per cui il pagamento è stato erogato nell'anno nel quale tali misure sono state applicate da considerare per il calcolo dell'importo di riferimento non deve essere superiore alla media del numero di animali per cui il pagamento è stato erogato nell'anno o negli anni nei quali tali misure non sono state applicate.

D. Foraggi essiccati

Se l'agricoltore ha consegnato dei foraggi nell'ambito di un contratto, come previsto all'articolo 9, lettera c), del regolamento (CE) n. 603/95, o di una dichiarazione sulle superfici di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento, gli Stati membri calcolano l'ammontare da includere nell'importo di riferimento in proporzione al numero di tonnellate di foraggi essiccati prodotte per le quali l'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento citato è stato concesso, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento e nei limiti dei seguenti massimali, espressi in milioni di EUR:

Stato membro	Massimale per i foraggi trasformati nei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 603/95 (foraggi disidratati)	Massimale per i foraggi trasformati nei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 603/95 (foraggi essiccati al sole)	Massimale complessivo
UEBL	0,049		0,049
Danimarca	5,424		5,424
Germania	11,888		11,888
Grecia	1,101		1,101
Spagna	42,124	1,951	44,075
Francia	41,155	0,069	41,224
Irlanda	0,166		0,166

Stato membro	Massimale per i foraggi trasformati nei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 603/95 (foraggi disidratati)	Massimale per i foraggi trasformati nei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 603/95 (foraggi essiccati al sole)	Massimale complessivo
Italia	17,999	1,586	19,585
Paesi Bassi	6,804		6,804
Austria	0,070		0,070
Portogallo	0,102	0,020	0,122
Finlandia	0,019		0,019
Svezia	0,232		0,232
Regno Unito	1,950		1,950

Gli Stati membri conteggiano il numero di ettari da includere nel calcolo degli importi di riferimento in proporzione al numero di tonnellate di foraggi essiccati prodotte per le quali l'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 603/95 è stato concesso, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento e nei limiti della superficie di base che viene fissata dalla Commissione in funzione del numero di ettari comunicati dagli Stati membri che nel periodo di riferimento sono stati oggetto di un contratto di coltivazione o di una dichiarazione sulle superfici.

E. Aiuti regionali

Nelle regioni interessate i seguenti importi sono inclusi nel calcolo dell'importo di riferimento:

- 24 EUR /t moltiplicati per le rese utilizzate nei pagamenti alla superficie per i cereali, i semi oleosi, i semi di lino e il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre nelle regioni indicate all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1251/1999;
- l'importo per capo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 1452/2001, all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 22, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1453/2001, all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1454/2001, moltiplicato per il numero di animali per i quali il pagamento è stato erogato nel 2002;
- l'importo per capo di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2019/93 moltiplicato per il numero di animali per i quali il pagamento è stato erogato nel 2002.

F. Aiuti per le sementi

Se l'agricoltore ha ricevuto un aiuto per la produzione di sementi, l'importo è calcolato moltiplicando il numero di tonnellate per le quali il pagamento è stato erogato, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento per l'importo per tonnellata stabilito in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71. Gli Stati membri conteggiano il numero di ettari da includere nel calcolo del pagamento unico in proporzione alla superficie accettata per la certificazione per cui l'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 è stato concesso, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento e nei limiti di una superficie di base che viene fissata dalla Commissione in funzione della superficie totale accettata per la certificazione comunicata alla Commissione ai sensi del regolamento (CEE) n. 3083/73. Tale superficie totale non include la superficie accettata per la certificazione per riso (*Oryza sativa* L.), spelta (*Triticum spelta* L.), lino da olio e di fibre (*Linum usitatissimum* L.) e canapa (*Cannabis sativa* L.) già destinata ai seminativi.

ALLEGATO VIII

Massimali nazionali di cui all'articolo 41*(milioni di EUR)*

Stato membro	2005	2006	2007 e anni successivi
Belgio	411	411	528
Danimarca	838	838	996
Germania	4 479	4 479	5 468
Grecia	837	834	856
Spagna	3 244	3 240	3 438
Francia	7 199	7 195	8 055
Irlanda	1 136	1 136	1 322
Italia	2 539	2 530	2 882
Lussemburgo	27	27	37
Paesi Bassi	386	386	779
Austria	613	613	711
Portogallo	452	452	518
Finlandia	467	467	552
Svezia	612	612	729
Regno Unito	3 350	3 350	3 868

ALLEGATO IX

Elenco dei seminativi di cui all'articolo 66

Codice NC	Descrizione
I. CEREALI	
1001 10 00	Frumento (grano) duro
1001 90	Altro frumento (grano) e frumento segalato, diversi dal frumento (grano) duro
1002 00 00	Segala
1003 00	Orzo
1004 00 00	Avena
1005	Granturco
1007 00	Sorgo da granella
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
0709 90 60	Granturco dolce
II. SEMI OLEOSI	
1201 00	Fave di soia
ex 1205 00	Semi di ravizzone o di colza
ex 1206 00 10	Semi di girasole
III. PROTEICHE	
0713 10	Piselli
0713 50	Fave e favette
ex 1209 29 50	Lupini dolci
IV. LINO	
ex 1204 00	Semi di lino (<i>Linum usitatissimum</i> L.)
ex 5301 10 00	Lino, greggio o macerato, destinato alla produzione di fibre (<i>Linum usitatissimum</i> L.)
V. CANAPA	
ex 5302 10 00	Canapa, greggia o macerata, destinata alla produzione di fibre (<i>Cannabis sativa</i> L.)

ALLEGATO X

Zone di produzione tradizionali di frumento duro di cui all'articolo 74

GRECIA

«Nomoi» (prefetture) delle seguenti regioni

Grecia Centrale

Peloponneso

Isole Ionie

Tessaglia

Macedonia

Isole Egee

Tracia

SPAGNA

Province

Almeria

Badajoz

Burgos

Cadice

Cordoba

Granada

Huelva

Jaen

Málaga

Navarra

Salamanca

Siviglia

Toledo

Zamora

Zaragoza

AUSTRIA

Pannonia

1. *Gebiete der Bezirksbauernkammern (Zone delle camere dell'agricoltura territoriali)*

2046 Tulinerfeld-Klosterneuburg

2054 Baden

2062 Bruck/Leitha-Schwechat

2089 Baden

2101 Gänserndorf

2241 Hollabrunn

2275 Tulinerfeld-Klosterneuburg

2305 Korneuburg

2321 Mistelbach

2330 Krems/Donau

2364 Gänserndorf

2399 Mistelbach

2402 Mödling

2470 Mistelbach

2500 Hollabrunn

2518 Hollabrunn

2551 Bruck/Leitha-Schwechat

2577 Korneuburg

2585 Tulinerfeld-Klosterneuburg

2623 Wr. Neustadt

2631 Mistelbach

2658 Gänserndorf

2. *Gebiete der Bezirksreferate (Zone delle sezioni territoriali)*

3018 Neusiedl/See

3026 Eisenstadt

3034 Mattersburg

3042 Oberpullendorf

3. *Gebiete der Landwirtschaftskammer (Zone della Camera dell'agricoltura)*

1007 Vienna.

FRANCIA

Regioni

Midi-Pyrénées

Provence-Alpes — Côte d'Azur

Languedoc-Roussillon

Dipartimenti ()*

Ardèche

Drôme

ITALIA

Regioni

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Lazio

Marche

Molise

Umbria

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

PORTOGALLO

Distretti

Santarem

Lisbona

Setubal

Portalegre

Evora

Beja

Faro.

(*) Ciascuno di questi dipartimenti può essere collegato ad una delle regioni sopra elencate.

ALLEGATO XI

Elenco delle specie di sementi di cui all'articolo 99

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Importo dell'aiuto
	1. Ceres	
1001 90 10	<i>Triticum spelta</i> L.	14,37
1006 10 10	<i>Oryza sativa</i> L. ⁽¹⁾	
	— varietà a grani lunghi di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e rapporto lunghezza/larghezza superiore o uguale a 3	17,27
	— altre varietà a grani lunghi di lunghezza inferiore o uguale a 6,0 millimetri e rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3	14,85
	2. Oleagineae	
ex 1204 00 10	<i>Linum usitatissimum</i> L. (lino tessile)	28,38
ex 1204 00 10	<i>Linum usitatissimum</i> L. (semi di lino)	22,46
ex 1207 99 10	<i>Cannabis sativa</i> L. ⁽²⁾ (varietà aventi tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2 %)	20,53
	3. Gramineae	
ex 1209 29 10	<i>Agrostis canina</i> L.	75,95
ex 1209 29 10	<i>Agrostis gigantea</i> Roth.	75,95
ex 1209 29 10	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	75,95
ex 1209 29 10	<i>Agrostis capillaris</i> L.	75,95
ex 1209 29 80	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J.S. e K.B. Prest.	67,14
ex 1209 29 10	<i>Dactylis glomerata</i> L.	52,77
ex 1209 23 80	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	58,93
ex 1209 23 80	<i>Festuca ovina</i> L.	43,59
1209 23 11	<i>Festuca pratensis</i> Huds.	43,59
1209 23 15	<i>Festuca rubra</i> L.	36,83
ex 1209 29 80	<i>Festulolium</i>	32,36
1209 25 10	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	21,13
1209 25 90	<i>Lolium perenne</i> L.	30,99
ex 1209 29 80	<i>Lolium x boucheanum</i> Kunth	21,13
ex 1209 29 80	<i>Phleum Bertolinii</i> (DC)	50,96
1209 26 00	<i>Phleum pratense</i> L.	83,56
ex 1209 29 80	<i>Poa nemoralis</i> L.	38,88
1209 24 00	<i>Poa pratensis</i> L.	38,52
ex 1209 29 10	<i>Poa palustris</i> and <i>Poa trivialis</i> L.	38,88
	4. Leguminosae	
ex 1209 29 80	<i>Hedysarum coronarium</i> L.	36,47
ex 1209 29 80	<i>Medicago lupulina</i> L.	31,88
ex 1209 21 00	<i>Medicago sativa</i> L. (ecotipi)	22,10
ex 1209 21 00	<i>Medicago sativa</i> L. (varietà)	36,59

		(EUR/100 kg)
Codice NC	Designazione delle merci	Importo dell'aiuto
ex 1209 29 80	<i>Onobrichis viciifolia</i> Scop.	20,04
ex 0713 10 10	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) (piselli)	0
ex 1209 22 80	<i>Trifolium alexandrinum</i> L.	45,76
ex 1209 22 80	<i>Trifolium hybridum</i> L.	45,89
ex 1209 22 80	<i>Trifolium incarnatum</i> L.	45,76
1209 22 10	<i>Trifolium pratense</i> L.	53,49
ex 1209 22 80	<i>Trifolium repens</i> L.	75,11
ex 1209 22 80	<i>Trifolium repens</i> L. var. <i>giganteum</i>	70,76
ex 1209 22 80	<i>Trifolium resupinatum</i> L.	45,76
ex 0713 50 10	<i>Vicia faba</i> L. (partim) (favette)	0
ex 1209 29 10	<i>Vicia sativa</i> L.	30,67
ex 1209 29 10	<i>Vicia villosa</i> Roth.	24,03

(¹) La misurazione dei grani è effettuata su riso lavorato in base al seguente metodo:

- i) prelevare un campione rappresentativo della partita;
- ii) selezionare il campione per operare su grani interi, compresi quelli a maturazione incompleta;
- iii) effettuare due misurazioni, ciascuna su 100 grani e stabilirne la media;
- iv) determinare il risultato in millimetri, arrotondato ad un decimale.

(²) Il tenore di tetraidrocannabinolo (THC) di una varietà è determinato mediante analisi di un campione portato a peso costante. Il peso di THC considerato rispetto al peso del campione non deve essere superiore allo 0,2 % ai fini della concessione dell'aiuto. Il campione di cui sopra è composto dal terzo superiore di un numero rappresentativo di piante prelevate a caso al termine della fioritura e private dello stelo e dei grani.

REGOLAMENTO (CE) N. 1783/2003 DEL CONSIGLIO**del 29 settembre 2003****che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Allo scopo di realizzare le finalità della politica agricola comune, quali definite all'articolo 33 del trattato, è opportuno rafforzare la politica di sviluppo rurale ampliando la gamma di misure di accompagnamento previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽⁴⁾.
- (2) Poiché i giovani agricoltori rappresentano un elemento essenziale nello sviluppo delle zone rurali, un sostegno a tale categoria di agricoltori dovrebbe essere considerato una priorità. È necessario rafforzare il sostegno specifico già accordato, in modo da facilitare l'insediamento dei giovani agricoltori e l'adattamento strutturale delle loro aziende.
- (3) Occorre promuovere una più rapida applicazione nel settore agricolo delle norme rigorose basate sulla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro. Queste norme possono imporre agli agricoltori nuovi obblighi, che causano perdite di reddito o costi aggiuntivi. Gli agricoltori dovrebbero beneficiare di un sostegno temporaneo e decrescente inteso a coprire parzialmente i costi derivanti dall'applicazione di tali norme.
- (4) In seguito all'introduzione della misura relativa al rispetto delle norme, l'aiuto a favore degli agricoltori

attualmente autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 per le limitazioni che interessano le zone sottoposte a vincolo ambientale dovrebbe d'ora in poi riguardare le limitazioni derivanti dall'applicazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽⁵⁾, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽⁶⁾. Corrispettivamente, si potrà proporre un maggiore grado di sostegno in determinate circostanze e la limitazione del 10 % applicata alle suddette zone sarà ristretta alla misura relativa a zone con specifici svantaggi.

- (5) I sistemi di consulenza aziendale di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ⁽⁷⁾ sono diretti a individuare e proporre miglioramenti per quanto riguarda il rispetto delle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e benessere degli animali. È opportuno concedere agli agricoltori un aiuto a contribuzione dei costi di tali servizi di consulenza.
- (6) Gli agricoltori dovrebbero essere incoraggiati ad applicare norme rigorose in materia di benessere degli animali. Occorre ampliare la portata del capitolo sulle misure agroambientali del regolamento (CE) n. 1257/1999 al fine di sostenere gli agricoltori che si impegnano ad applicare norme inerenti al settore zootecnico che superano i requisiti minimi regolamentari.
- (7) L'esperienza ha dimostrato che è necessario potenziare la gamma di strumenti intesi a promuovere la qualità dei prodotti alimentari nell'ambito della politica di sviluppo rurale.
- (8) Occorre incentivare la partecipazione degli agricoltori a sistemi qualità comunitari o nazionali dei prodotti alimentari. Tale partecipazione può dar luogo a costi

⁽¹⁾ Parere reso il 5 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale).

⁽²⁾ GU C 208 del 3.9.2003, pag. 64.

⁽³⁾ Parere reso il 2 luglio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽⁵⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁽⁶⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/62/CE (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 42).

⁽⁷⁾ Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

aggiuntivi e obblighi che non sono interamente compensati dal mercato. Gli agricoltori che aderiscono ai suddetti sistemi dovrebbero pertanto usufruire di un aiuto temporaneo.

(9) È necessario sensibilizzare i consumatori all'esistenza e alle specifiche dei prodotti ottenuti nell'ambito di sistemi qualità comunitari o nazionali dei prodotti alimentari. Occorre agevolare i gruppi di produttori affinché informino i consumatori e promuovano i prodotti ottenuti nell'ambito di sistemi sostenuti dagli Stati membri nei rispettivi piani di sviluppo rurale.

(10) L'introduzione di nuove misure di accompagnamento rende necessario chiarificare talune disposizioni vigenti. Le chiarificazioni riguardano principalmente gli investimenti nelle aziende agricole e le disposizioni finanziarie.

(11) Vista l'importanza di promuovere l'innovazione nel settore alimentare, è necessario estendere il campo di applicazione dell'attuale capo del regolamento (CE) n. 1257/1999 sul miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli al fine di fornire un sostegno allo sviluppo di approcci innovativi nel settore alimentare.

(12) Tale capo stabilisce le condizioni di ammissibilità per il sostegno agli investimenti volti a migliorare la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, incluso il requisito in base al quale le imprese che ricevono tale sostegno devono già conformarsi alle norme minime in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Poiché le piccole unità di trasformazione possono talvolta incontrare difficoltà nel conformarsi a tali norme, gli Stati membri dovrebbero poter accordare una proroga per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità agli investimenti realizzati in piccole unità di trasformazione allo scopo di conformarsi alle nuove norme in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

(13) Si pone la necessità di incrementare il valore ecologico e sociale delle foreste demaniali; dovrebbe essere previsto un sostegno agli investimenti in tal senso, escludendo invece il sostegno a misure che migliorano lo sfruttamento economico di tali foreste.

(14) Dall'esperienza finora acquisita nell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006 è emersa l'esigenza di chiarire e semplificare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1257/1999 e di adottare taluni livelli di aiuto. Tali chiarificazioni e adattamenti riguardano principalmente la portata e il contenuto del sostegno destinato alle zone meno favorite e alle zone con restrizioni di carattere ambientale, alla formazione, alla silvicoltura e alla promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali.

(15) È pertanto necessario modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1257/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1257/1999 è modificato come segue.

1) All'articolo 5 il testo esistente diviene il paragrafo 1 e sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«2. Le condizioni per il sostegno agli investimenti di cui al primo comma devono essere soddisfatte all'atto dell'adozione della decisione individuale relativa alla concessione dell'aiuto.

3. Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi alle nuove norme minime in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere concesso a questo fine. In tali casi gli agricoltori possono beneficiare di una proroga per conformarsi alle norme minime ove un tale periodo sia necessario per risolvere i problemi specifici inerenti all'osservanza delle stesse. L'agricoltore ottempera alle pertinenti norme entro la fine del periodo di investimento.»

2) L'articolo 7 è modificato come segue:

a) All'articolo 7 il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il valore totale degli aiuti, espresso in percentuale del volume d'investimento che può fruire degli aiuti, è limitato al 40 % al massimo e, riguardo alle zone svantaggiate, al 50 % al massimo.»

b) È aggiunto il seguente comma:

«Qualora gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori, come menzionato al capo II, tali percentuali possono raggiungere al massimo il 50 % e il 60 % nelle zone svantaggiate durante un periodo non superiore a cinque anni dall'insediamento. I requisiti relativi all'età, di cui al primo trattino dell'articolo 8, paragrafo 1, devono essere soddisfatti all'atto dell'insediamento.»

3) L'articolo 8, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. L'aiuto al primo insediamento può comprendere:

a) un premio unico il cui importo massimo ammissibile figura nell'allegato;

b) un abbuono d'interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dal primo insediamento; l'importo equivalente al valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore al valore del premio unico.

Ai giovani agricoltori che si stiano avvalendo di servizi di consulenza agricola correlati al primo insediamento della loro attività può essere accordato per un periodo di tre anni dal primo insediamento un sostegno maggiore dell'importo massimo di cui alla lettera a) ma non superiore a 30 000 EUR.»;

- 4) All'articolo 9, secondo comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— a preparare gli agricoltori e le altre persone partecipanti ad attività agricole al riorientamento qualitativo della produzione, all'applicazione di metodi di produzione compatibili con la conservazione e il miglioramento del paesaggio, con la tutela dell'ambiente, con l'igiene e con il benessere degli animali, nonché a impartire loro la formazione necessaria per gestire un'azienda agricola economicamente redditizia e»;

- 5) All'articolo 15, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Possono essere concesse indennità compensative superiori all'importo massimo purché l'importo medio di tutte le indennità compensative concesse al livello di programmazione in questione non superi tale massimale. Ai fini del calcolo dell'importo medio, gli Stati membri possono presentare una combinazione di vari programmi regionali. Tuttavia, in casi debitamente motivati da circostanze oggettive, l'importo medio può essere aumentato all'importo medio massimo indicato nell'allegato.»

- 6) L'articolo 16 è modificato come segue:

- a) L'articolo 16, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. Gli agricoltori possono usufruire di un aiuto sotto forma di pagamenti volti a compensare i costi e le perdite di reddito originati, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, dall'attuazione di limitazioni risultanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE (*) e 92/43/CEE (**), se e per quanto detti pagamenti siano necessari per risolvere i problemi specifici derivanti dall'applicazione delle citate direttive.

(*) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(**) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/62/CE (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 42).»

- b) L'articolo 16, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'importo massimo che può fruire del sostegno comunitario è stabilito nell'allegato. In casi debitamente motivati tale importo può essere aumentato per tenere conto di problemi specifici.

Un sostegno superiore a tale importo massimo può essere accordato per un periodo non superiore a cinque anni dalla data in cui assume valore vincolante, conformemente alla legislazione comunitaria, la disposizione che impone nuove restrizioni. Tale sostegno è concesso annualmente in misura decrescente e non supera l'importo figurante nell'allegato.»;

- 7) Nell'articolo 20, il testo esistente diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo:

«2. È possibile che le zone di cui al presente paragrafo non superino il 10 % della zona dello Stato membro interessato.»;

- 8) L'articolo 21 è soppresso.

- 9) Il seguente Capo è inserito dopo il Capo V del Titolo II:

«CAPO V bis

RISPETTO DELLE NORME

Articolo 21 bis

Il sostegno inteso ad aiutare gli agricoltori a conformarsi alle norme rigorose basate sulla legislazione comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) una più rapida applicazione delle rigorose norme comunitarie da parte degli Stati membri;
- b) il rispetto delle norme da parte degli agricoltori;
- c) l'utilizzo dei servizi di consulenza aziendale da parte degli agricoltori, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e ai regimi di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (*) al fine di valutare i risultati delle aziende e individuare i miglioramenti necessari in termini di criteri di gestione obbligatori definiti nel regolamento citato.

(*) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

Articolo 21 ter

1. Un sostegno temporaneo finalizzato alla copertura parziale dei costi sostenuti e delle perdite di reddito può essere concesso agli agricoltori, che devono applicare le norme rigorose basate sulla normativa comunitaria e di recente introdotte nella legislazione nazionale.

Per quanto riguarda gli Stati membri che applicano l'articolo 16, non sarà accordato sostegno agli agricoltori a titolo del presente capo affinché questi applichino norme basate sulla legislazione comunitaria di cui all'articolo 16.

2. Il sostegno può essere concesso per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data alla quale la norma diventa obbligatoria secondo la normativa comunitaria.

Per poter essere ammissibile all'aiuto, la norma dovrebbe imporre nuovi obblighi o limitazioni alla pratica agricola, che incidano sensibilmente sulle spese ordinarie di gestione aziendale e riguardino un numero significativo di agricoltori.

Per quanto riguarda le direttive la cui data limite di recepimento è stata superata e che non sono ancora state correttamente recepite dallo Stato membro, il sostegno può essere erogato per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dal 25 ottobre 2003.

3. L'aiuto non è in nessun caso erogato qualora la mancata applicazione delle norme sia dovuta al mancato rispetto, da parte dell'agricoltore richiedente, di norme già trasposte nella normativa nazionale.

Articolo 21 quater

1. L'aiuto è erogato annualmente, in rate uguali, su base forfetaria e decrescente. Gli Stati membri modulano il livello del pagamento in funzione degli obblighi derivanti dall'applicazione della norma. Il pagamento è inoltre fissato ad un livello tale da prevenire compensazioni eccessive. I costi relativi agli investimenti non sono presi in considerazione nel calcolo dell'importo annuo del sostegno.

2. Il massimale annuo ammissibile di sostegno per azienda figura nell'allegato.

Articolo 21 quinquies

1. Il sostegno può essere erogato agli agricoltori per aiutarli a sostenere i costi dei servizi di consulenza aziendale che individuano e, ove necessario, propongono miglioramenti per quanto riguarda il rispetto delle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e benessere degli animali.

2. I servizi di consulenza aziendale che possono fruire di un aiuto sono conformi a quanto disposto al capitolo III, titolo II, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e alle disposizioni adottate per la sua attuazione.

3. L'importo totale dell'aiuto riservato per l'utilizzo dei servizi di consulenza di cui al paragrafo 1 è limitato al 80 % del costo ammissibile, senza che venga superato il massimale indicato nell'allegato.»

10) Il Capo VI è sostituito dal seguente:

«CAPO VI

AGROAMBIENTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

Articolo 22

Il sostegno a metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale (misure agroambientali) contribuisce alla realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie in materia di agricoltura, ambiente e benessere degli animali da allevamento.

Tale sostegno è inteso a promuovere:

- a) forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica,
- b) l'estensivizzazione, favorevole all'ambiente, della produzione agricola e la gestione dei sistemi di pascolo a scarsa intensità,
- c) la tutela di ambienti agricoli ad alto valore naturale esposti a rischi,
- d) la salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli,
- e) il ricorso alla pianificazione ambientale nell'ambito della produzione agricola,
- f) il miglioramento del benessere degli animali.

Articolo 23

1. Gli agricoltori ricevono un aiuto in compenso di impegni della durata minima di cinque anni a favore dell'agroambiente o del benessere degli animali. Ove necessario, può essere fissato un periodo più lungo per particolari tipi di impegni, a causa degli effetti di questi ultimi sull'ambiente o sul benessere degli animali.

2. Gli impegni a favore dell'agroambiente e del benessere degli animali oltrepassano l'applicazione delle normali buone pratiche agricole, comprese le buone pratiche inerenti al settore zootecnico.

Essi procurano servizi non forniti da altre misure di sostegno, quali il sostegno dei mercati o le indennità compensative.

Articolo 24

1. Il sostegno agli impegni a favore dell'agroambiente o del benessere degli animali viene concesso annualmente ed è calcolato in base ai seguenti criteri:

- a) il mancato guadagno,
- b) i costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto e
- c) la necessità di fornire un incentivo.

I costi relativi agli investimenti non sono presi in considerazione nel calcolo dell'importo annuo dell'aiuto. I costi degli investimenti non remunerativi necessari all'adempimento di un impegno possono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo annuo dell'aiuto.

2. Gli importi annui massimi che possono beneficiare del sostegno comunitario figurano nell'allegato. Ove l'aiuto sia calcolato per superficie, tali importi sono basati sulla superficie dell'azienda a cui si applicano gli impegni agroambientali.»

11) Il seguente Capo è aggiunto dopo il Capo VI del Titolo II:

«CAPO VI bis

QUALITÀ ALIMENTARE*Articolo 24 bis*

Il sostegno ai metodi di produzione agricola intesi a migliorare la qualità dei prodotti agricoli e a promuoverli contribuisce alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

- a) assicurare i consumatori della qualità del prodotto o del processo produttivo impiegato mediante la partecipazione degli agricoltori ai sistemi qualità di cui all'articolo 24 ter;
- b) conseguire un valore aggiunto per i prodotti agricoli di base e potenziare gli sbocchi di mercato;
- c) informare i consumatori circa la disponibilità e le specifiche di tali prodotti.

Articolo 24 ter

1. Il sostegno è erogato agli agricoltori che partecipano volontariamente ai sistemi qualità comunitari o nazionali che impongono requisiti produttivi specifici per quanto riguarda i prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, e sono conformi al disposto del paragrafo 2 o 3.

Esso interessa unicamente i prodotti destinati al consumo umano.

2. I sistemi qualità della Comunità ai sensi dei seguenti regolamenti e disposizioni sono ammissibili al sostegno:

- a) Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (*);
- b) Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (**);
- c) Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (***)
- d) Titolo VI concernente i vini di qualità prodotti in regioni determinate del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vinicolo (****).

3. Per essere ammissibili al sostegno, i sistemi qualità riconosciuti dagli Stati membri devono essere conformi ai requisiti di cui alle lettere da a) a e):

- a) la specificità del prodotto finale ottenuto nell'ambito di tali sistemi è riconducibile agli obblighi precisi relativi ai metodi di produzione che garantiscono:
 - i) caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure
 - ii) una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
- b) i sistemi prevedono specifiche di produzione vincolanti, il rispetto delle quali è verificato da un organismo di controllo indipendente;
- c) i sistemi sono aperti a tutti i produttori;
- d) i sistemi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti;
- e) i sistemi rispondono agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili.

4. Non sono ammissibili al sostegno i sistemi il cui unico scopo è fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie nell'ambito della normativa comunitaria o nazionale.

(*) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(**) GU L 208 del 27.7.1992, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(***) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(****) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

Articolo 24 quater

1. Il sostegno è erogato sotto forma di un incentivo annuale di importo non superiore al massimale per azienda indicato nell'allegato. L'importo del pagamento è definito sulla base dei costi fissi derivanti dalla partecipazione ai sistemi che fruiscono di finanziamenti ed è fissato ad un livello tale da prevenire compensazioni eccessive.

2. La durata di tale sostegno non supera i cinque anni.

Articolo 24 quinquies

1. Il sostegno è erogato ai gruppi di produttori per le attività di informazione dei consumatori e di promozione dei prodotti agricoli e alimentari compresi nei sistemi qualità comunitari o nazionali di cui all'articolo 24 ter e scelti per il sostegno dallo Stato membro nell'ambito della misura prevista agli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater.

2. Il sostegno comprende attività di informazione, di promozione e pubblicitarie.

3. Il valore totale del sostegno è limitato al 70 % dei costi ammissibili dell'azione.»

12) All'articolo 25, paragrafo 2, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«— sviluppare e applicare nuove tecnologie.»;

13) All'articolo 26, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi alle nuove norme minime in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere concesso a questo fine. In tali casi le piccole unità di trasformazione possono beneficiare di una proroga per conformarsi alle norme minime ove un tale periodo sia necessario per risolvere i problemi specifici inerenti all'osservanza delle stesse. Le piccole unità di trasformazione si conformano alle norme pertinenti entro il termine del periodo di investimento.»

14) L'articolo 29, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3. Il sostegno di cui agli articoli 30 e 32 è accordato soltanto riguardo alle foreste e alle superfici boschive che siano proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Questa limitazione non si applica alle misure previste all'articolo 30, paragrafo 1, secondo trattino, per quanto riguarda gli investimenti in foreste destinati ad accrescerne in misura significativa il valore ecologico e sociale e alle misure previste all'articolo 30, paragrafo 1, sesto trattino.»;

15) L'articolo 29, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

«5. Le misure proposte in virtù del presente capo per le superfici boschive classificate come ad alto o medio rischio di incendio nel quadro dell'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro gli incendi devono essere conformi ai piani di protezione delle foreste stabiliti dagli Stati membri per tali superfici.»;

16) All'articolo 30, paragrafo 1, l'ultimo trattino è sostituito dal seguente:

«— la ricostituzione del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da disastri naturali e da incendi e l'introduzione di adeguate azioni preventive.»;

17) L'articolo 31 è così modificato:

a) Al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tale sostegno può comprendere, oltre alle spese di sistemazione:

— un premio annuale per ettaro imboschito, destinato a coprire per un periodo non superiore a cinque anni i costi di manutenzione,

— un premio annuale per ettaro, volto a compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento per un periodo non superiore a 20 anni, destinato ad agricoltori o ad associazioni di agricoltori che hanno coltivato le terre prima dell'imboschimento, o a qualsiasi altra persona giuridica di diritto privato.»;

b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ove il sostegno è concesso per l'imboschimento di superfici agricole di proprietà delle autorità pubbliche, esso copre unicamente le spese di sistemazione. Se il terreno imboschito è preso in locazione da una persona giuridica di diritto privato, può essere accordato il premio annuale di cui al paragrafo 1, secondo comma.»

c) Al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di imboschimento con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata, l'aiuto per i costi di imboschimento è concesso unicamente per le spese di sistemazione.»;

18) All'articolo 33, il secondo comma è modificato come segue:

a) il terzo e il quarto trattino sono sostituiti dai seguenti:

«— l'avviamento di sistemi di consulenza aziendale, di cui al Capo III del Titolo II del regolamento (CE) n. 1782/2003 e di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole,

— la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, compresa la realizzazione di sistemi qualità, di cui all'articolo 24 ter, paragrafi 2 e 3,».

b) è aggiunto il trattino seguente:

«— la gestione di strategie integrate di sviluppo rurale da parte dei partenariati locali.»;

19) All'articolo 34, i due trattini seguenti sono aggiunti al secondo comma:

«— le condizioni relative alle misure concernenti il rispetto delle norme (Capo V bis),

— le condizioni relative alle misure concernenti la qualità alimentare (Capo VI bis)».

20) Il testo dell'articolo 35 è sostituito dal testo seguente:

«1. Il sostegno comunitario al prepensionamento (articoli 10, 11 e 12), alle zone svantaggiate e alle zone soggette a vincoli ambientali (articoli 13-21), al rispetto delle norme (articoli 21 bis-21 quinquies), alle misure agroambientali e al benessere degli animali (articoli 22, 23 e 24), alla qualità alimentare (articoli 24 bis-24 quinquies) e all'imboschimento (articolo 31) è finanziato dal FEAOG, sezione garanzia, in tutta la Comunità.»;

21) All'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— misure volte a sostenere progetti di ricerca o misure ammissibili al finanziamento comunitario a titolo

della decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario (*).

(*) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003»;

22) Nell'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, l'ultimo trattino è sostituito dal seguente:

«— nell'ambito della programmazione la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure previste agli articoli 22, 23 e 24 del presente regolamento non è superiore all'85 % nelle zone dell'obiettivo n. 1 e al 60 % nelle altre.»;

23) All'articolo 51 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano alle norme rigorose basate sulla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se questi non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 21 bis, 21 ter e 21 quater. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi massimi fissati conformemente all'articolo 21 quater per aiutare gli agricoltori a conformarsi alla normativa nazionale allorché questa superi i requisiti comunitari.

In assenza di normativa comunitaria, sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano alle norme rigorose basate sulla normativa nazionale in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se questi non soddisfano le pertinenti condizioni di cui agli articoli 21 bis, 21 ter e 21 quater. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi massimi fissati conformemente all'articolo 21 quater, purché siano giustificati a norma del paragrafo 1 di detto articolo.»;

24) L'allegato è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ALEMANNO

ALLEGATO

«ALLEGATO

TABELLA DEGLI IMPORTI

Articolo	Oggetto	EURO	
8, par. 2	Aiuti all'insediamento	25 000	
12, par. 1	Prepensionamento	15 000 (*) 150 000 3 500 35 000	per cedente e all'anno importo totale per cedente per lavoratore e all'anno importo globale per lavoratore
15, par. 3	Indennità compensativa minima Indennità compensativa massima Indennità compensativa massima media	25 (**) 200 250	per ettaro di terreni agricoli per ettaro di terreni agricoli per ettaro di terreni agricoli
16	Pagamento massimo Pagamento massimo iniziale	200 500	per ettaro per ettaro
21 quater	Pagamento massimo	10 000	per azienda
21 quinquies	Servizi di consulenza aziendale	1 500	per consulenza
24, par. 2	Colture annuali Colture perenni specializzate Altri usi dei terreni Razze locali minacciate di abbandono Benessere degli animali	600 900 450 200 (***) 500	per ettaro per ettaro per ettaro per unità di bestiame per unità di bestiame
24 quater	Pagamento massimo	3 000	Per azienda
31, par. 4	Premio annuale massimo per compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento — per gli agricoltori o le loro associazioni — per ogni altra persona giuridica di diritto privato	725 185	per ettaro per ettaro
32, par. 2	Pagamento minimo Pagamento massimo	40 120	per ettaro per ettaro

(*) In base all'importo totale per cedente i pagamenti annuali massimi possono essere aumentati sino al doppio, tenendo conto della struttura economica delle aziende nei territori e dell'obiettivo dell'accelerazione dell'adattamento delle strutture agricole.

(**) Questo importo può essere ridotto per tenere conto della situazione geografica particolare o della struttura economica delle aziende in taluni territori e per evitare compensazioni eccessive a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo trattino.

(***) Questo importo può essere aumentato in casi eccezionali per tener conto delle esigenze specifiche di alcune razze, che dovrebbero essere motivate nei piani di sviluppo rurale.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1784/2003 DEL CONSIGLIO**del 29 settembre 2003****relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli dovrebbero andare di pari passo con l'attuazione di una politica agricola comune e tale politica dovrebbe comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati, che potrà assumere forme diverse a seconda dei prodotti.

(2) La politica agricola comune persegue gli obiettivi fissati dal trattato. Al fine di stabilizzare i mercati e garantire un equo tenore di vita agli agricoltori che operano nel settore dei cereali, è necessario disporre misure per il mercato interno comprendenti, in particolare, un sistema d'intervento e un sistema comune d'importazione e di esportazione.

(3) Il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽⁴⁾, è stato più volte modificato in maniera sostanziale. Data la necessità di introdurre ulteriori modifiche, per motivi di chiarezza è opportuno abrogarlo e sostituirlo.

(4) Il regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede che una decisione su una riduzione finale del prezzo d'intervento per i cereali applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2002/2003 dev'essere presa in funzione dell'andamento del mercato. È importante che i prezzi sul mercato interno facciano meno affidamento

su prezzi garantiti. È quindi opportuno dimezzare le maggiorazioni mensili per migliorare la fluidità del mercato.

(5) L'introduzione di un prezzo d'intervento unico per i cereali ha condotto all'accumulo di ingenti scorte d'intervento di segala, data la mancanza di sbocchi sufficienti sui mercati interni ed esterni. La segala dovrebbe essere pertanto esclusa dal sistema d'intervento.

(6) Gli organismi d'intervento dovrebbero, in circostanze particolari, poter adottare le misure d'intervento appropriate. Perché possa essere mantenuta la necessaria uniformità dei regimi d'intervento, è opportuno che tali circostanze particolari vengano vagliate e che le misure appropriate vengano determinate a livello comunitario.

(7) Considerata la speciale situazione di mercato per amidi e fecole ottenuti da cereali e da patate potrebbe essere necessario prevedere restituzioni alla produzione di natura tale che i prodotti di base utilizzati da questa industria possano essere resi disponibili ad un prezzo inferiore rispetto a quello derivante dall'applicazione dei prezzi comuni.

(8) La realizzazione di un mercato unico comunitario per il settore dei cereali implica l'instaurazione di un regime unico di scambi alle frontiere esterne della Comunità. Tale regime di scambi complementare rispetto al regime d'intervento e comprendente dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione dovrebbe in linea di principio rendere più stabile il mercato comunitario. Il regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. Il regime di restituzione all'esportazione deve essere applicato ai prodotti trasformati contenenti cereali per consentire loro di accedere al mercato mondiale.

(9) Per tenere sotto controllo il volume degli scambi di cereali con i paesi terzi occorrerebbe prevedere un regime di titoli d'importazione e di esportazione, abbinato alla costituzione di una cauzione atta a garantire l'esecuzione delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti.

(10) La maggior parte dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli nell'ambito degli accordi dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) sono fissati nella tariffa doganale comune. Tuttavia, per alcuni cereali l'introduzione di meccanismi aggiuntivi rende necessaria l'adozione di deroghe.

⁽¹⁾ Parere espresso il 5 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 208 del 3.9.2003, pag. 39.

⁽³⁾ Parere espresso il 2 luglio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

- (11) Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievole sul mercato comunitario conseguenti alle importazioni di taluni prodotti agricoli, l'importazione di uno o più di tali prodotti dovrebbe essere soggetta al pagamento di un dazio addizionale all'importazione, purché sussistano determinati presupposti.
- (12) Ove ricorrano determinati presupposti, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza di aprire e gestire i contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali conclusi in conformità del trattato o da altri atti del Consiglio.
- (13) La possibilità di concedere, all'esportazione verso i paesi terzi, una restituzione pari alla differenza tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti stabiliti dall'accordo OMC sull'agricoltura ⁽¹⁾, dovrebbe essere in grado di salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale dei cereali. Tale restituzione all'esportazione dovrebbe essere soggetta a limitazioni in termini di quantità e di valore.
- (14) Il rispetto delle limitazioni in valore dovrebbe essere garantito, sia in sede di fissazione delle restituzioni all'esportazione sia in sede di controllo dei pagamenti, nel quadro della normativa del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Il controllo può essere agevolato dall'obbligo di fissare in anticipo l'entità delle restituzioni all'esportazione, senza che sia peraltro compromessa la possibilità, in caso di restituzioni differenziate, di modificare la specifica destinazione nell'ambito di una zona geografica cui si applica un'aliquota unica di restituzione all'esportazione. In caso di cambiamento di destinazione dovrebbe essere versata la restituzione all'esportazione applicabile per la destinazione effettiva, entro i limiti dell'importo applicabile per la destinazione prefissata.
- (15) Per garantire il rispetto dei limiti quantitativi è necessario introdurre un sistema di sorveglianza affidabile ed efficace. A tale scopo, occorrerebbe subordinare la concessione delle restituzioni all'esportazione alla presentazione di un titolo di esportazione. La concessione delle restituzioni all'esportazione nei limiti disponibili dovrebbe effettuarsi in funzione della situazione specifica di ciascuno dei prodotti considerati. Deroghe a tale norma dovrebbero essere ammesse solo per i prodotti trasformati non inclusi nell'allegato I del trattato, ai quali non si applicano limiti quantitativi, e per le azioni di aiuto alimentare, le quali sono esenti da qualsiasi limitazione. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di derogare alle norme rigorose di gestione per i prodotti le cui esportazioni con restituzione all'esportazione non dovrebbero superare i limiti quantitativi.
- (16) Nella misura necessaria al buon funzionamento di questo regime di scambi, è opportuno prevedere la possibilità di disciplinare o, nella misura richiesta dalla situazione del mercato, vietare il ricorso al regime di perfezionamento attivo e passivo.
- (17) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. In circostanze eccezionali, il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe non operare adeguatamente. Per non lasciare, in una simile evenienza, il mercato comunitario indifeso di fronte alle perturbazioni che rischiano di derivarne, è opportuno autorizzare la Comunità a adottare rapidamente tutte le misure necessarie. Tali misure dovrebbero essere conformi agli obblighi derivanti dagli accordi OMC.
- (18) Tenuto conto dell'influenza del prezzo dei mercati mondiali sul prezzo interno, è opportuno disporre adeguate misure volte a mantenere stabile il mercato interno.
- (19) Il corretto funzionamento di un mercato unico basato su prezzi comuni potrebbe essere messo a repentaglio dalla concessione di aiuti nazionali. Le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato dovrebbero pertanto applicarsi ai prodotti disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati considerata.
- (20) L'evoluzione continua del mercato comunitario nel settore dei cereali esige che gli Stati membri e la Commissione si comunichino reciprocamente i dati relativi a tale evoluzione.
- (21) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.
- (22) Data la necessità di risolvere problemi pratici e specifici, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare nei casi di emergenza le misure necessarie.
- (23) Le spese sostenute dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere finanziate dalla Comunità a norma del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽³⁾.
- (24) L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali dovrebbe tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 33 e 131 del trattato.

⁽¹⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

- (25) La transizione dalla disciplina di cui al regolamento (CEE) n. 1766/92 a quella prevista dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà che il presente regolamento non affronta. Per far fronte a tali difficoltà è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare misure transitorie,

Articolo 3

Il presente regolamento si applica fatte salve le misure previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, recante norme comuni per i regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e i regimi di sostegno per i coltivatori di taluni seminativi ⁽¹⁾.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali comporta un regime del mercato interno e degli scambi con i paesi terzi e disciplina i seguenti prodotti:

Codice NC	Descrizione
a) 0709 90 60	Granturco dolce, fresco o refrigerato
0712 90 19	Granturco dolce, secco, anche tagliato oppure tritato o polverizzato, ma non ulteriormente preparato, diverso da quello ibrido destinato alla semina
1001 90 91	Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina
1001 90 99	Farro, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina
1002 00 00	Segala
1003 00	Orzo
1004 00	Avena
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido
1005 90 00	Granturco non destinato alla semina
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso al sorgo da granella ibrido destinato alla semina
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
b) 1001 10	Frumento duro
c) 1101 00 00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato
1102 10 00	Farina di segala
1103 11	Semole e semolini di frumento (grano)
1107	Malto, anche torrefatto
d)	I prodotti elencati nell'allegato I

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1 la campagna di commercializzazione ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

CAPITOLO II

MERCATO INTERNO

Articolo 4

1. Per i cereali soggetti ad intervento il prezzo d'intervento è fissato a 101.31 EUR/t.

Il prezzo d'intervento per il granturco e il sorgo in maggio resta valido per luglio, agosto e settembre dello stesso anno.

2. Il prezzo d'intervento si riferisce alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate. Esso è valido per tutti i centri d'intervento della Comunità designati per i singoli cereali.

3. Il prezzo d'intervento sarà soggetto ad aumenti mensili secondo la tabella dell'allegato II.

4. I prezzi fissati nel presente regolamento possono essere modificati in base all'andamento della produzione e dei mercati secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato.

Articolo 5

1. Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri acquistano il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco e il sorgo raccolti nella Comunità e loro offerti, purché le offerte rispondano alle condizioni previste, in particolare in termini qualitativi e quantitativi.

2. Gli acquisti possono essere effettuati solamente nei seguenti periodi d'intervento:

a) dal 1° agosto al 30 aprile nel caso della Grecia, della Spagna, dell'Italia e del Portogallo;

b) dal 1° dicembre al 30 giugno nel caso della Svezia;

c) dal 1° novembre al 31 maggio nel caso degli altri Stati membri.

Qualora il periodo d'intervento in Svezia dovesse comportare uno sviamento dei prodotti di cui al paragrafo 1 dagli altri Stati

⁽¹⁾ Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

membri verso la Svezia, verranno adottate norme specifiche che consentano di correggere la situazione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

3. Gli acquisti sono effettuati in base al prezzo d'intervento, con l'eventuale applicazione di una maggiorazione o di una detrazione in funzione della qualità.

Articolo 6

Le modalità di applicazione degli articoli 4 e 5 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, in particolare per quanto concerne:

- a) la designazione dei centri d'intervento;
- b) la caratteristiche minime, in particolare in materia di qualità e quantità, richieste per ciascun cereale affinché esso possa fruire dell'intervento;
- c) le tabelle delle maggiorazioni e delle detrazioni applicabili all'intervento;
- d) le procedure e le condizioni d'acquisto da parte degli organismi d'intervento;
- e) le procedure e le condizioni per la messa in vendita da parte degli organismi d'intervento.

Articolo 7

1. Qualora la situazione di mercato lo esiga, possono essere adottate misure speciali d'intervento. Queste misure d'intervento possono essere adottate, in particolare, qualora in una o più regioni della Comunità i prezzi di mercato scendano o rischino di scendere rispetto al prezzo d'intervento.

2. La natura e l'applicazione delle misure speciali d'intervento, nonché le condizioni e le procedure per la vendita o per qualsiasi altra modalità di smaltimento dei prodotti oggetto di tali misure, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 8

1. Potrà essere concessa una restituzione alla produzione per amidi e fecole ottenuti da granoturco, grano o patate e per certi derivati utilizzati nella fabbricazione di determinate merci.

In mancanza di una produzione nazionale significativa di altri cereali per la produzione di amidi e fecole, potrà essere concessa una restituzione alla produzione per gli amidi e fecole ottenuti in Finlandia e Svezia da orzo e avena, fintantoché ciò non comporti un aumento del livello di produzione di amidi e fecole ottenuti da questi due cereali, di cui:

- a) 50 000 tonnellate in Finlandia;
- b) 10 000 tonnellate in Svezia.

Un elenco delle merci di cui al primo paragrafo è elaborato secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

2. Le restituzioni di cui al paragrafo 1 sono fissate periodicamente.

3. Sono adottate le modalità di applicazione del presente articolo e l'ammontare delle suddette restituzioni è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

CAPITOLO III

SCAMBI CON I PAESI TERZI

Articolo 9

1. Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione. Può tuttavia essere prevista una deroga per i prodotti che non hanno un impatto significativo sulla situazione dell'offerta nel mercato dei cereali.

Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli da 12 a 17.

I titoli di importazione e di esportazione sono validi in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca che i prodotti sono importati o esportati durante il periodo di validità del titolo. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l'importazione o l'esportazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità d'applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Sezione 1

Disposizioni applicabili all'importazione

Articolo 10

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi all'importazione della tariffa doganale comune.

2. In deroga al paragrafo 1, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento (grano) tenero di alta qualità), 1002, ex 1005 escluso l'ibrido da seme ed ex 1007 escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti

all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

3. Ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 2, per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Tali modalità specificano in particolare:

- a) i requisiti minimi per il frumento tenero di alta qualità;
- b) le quotazioni dei prezzi da prendere in considerazione;
- c) ove opportuno, la facoltà, in casi determinati, di accordare agli operatori la possibilità di conoscere prima dell'arrivo delle spedizioni in questione il dazio che sarà applicato.

Articolo 11

1. Fermo restando l'articolo 10, paragrafo 2, per evitare o reprimere eventuali effetti pregiudizievoli sui mercati comunitari imputabili alle importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione di uno o più di questi prodotti all'aliquota del dazio previsto all'articolo 10 è soggetta al pagamento di un dazio all'importazione addizionale se sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla Commissione a norma del paragrafo 4 del presente articolo, tranne qualora le importazioni non rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

2. Le importazioni realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio («prezzo limite») possono essere assoggettate ad un dazio addizionale all'importazione.

Se il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti pregiudizievoli di cui al paragrafo 1 supera un livello determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite come la percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti («volume limite»), può essere imposto anche un dazio addizionale all'importazione.

3. I prezzi all'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione a norma del paragrafo 2, primo comma, sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della partita di cui trattasi.

I prezzi all'importazione cif sono verificati a tal fine in base ai prezzi rappresentativi del prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione del prodotto.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2. Tali modalità riguardano in particolare di prodotti ai quali possono essere applicati dazi all'importazione addizionali.

Articolo 12

1. I contingenti tariffari per le importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto del Consiglio, sono aperti e gestiti dalla Commissione in base a modalità da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

2. La gestione dei contingenti tariffari può effettuarsi mediante l'applicazione di uno dei seguenti metodi o di una loro combinazione:

- a) un metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «primo arrivato, primo servito»);
- b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande (metodo dell'esame simultaneo);
- c) un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo «operatori tradizionali/nuovi arrivati»).

Possono essere stabiliti altri metodi appropriati. Essi devono evitare qualsiasi discriminazione ingiustificata tra gli operatori interessati.

3. I metodi di gestione adottati tengono conto, ove occorra, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio.

4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti annui, all'occorrenza adeguatamente scaglionati nel corso dell'anno, stabiliscono il metodo di gestione da applicare e, se del caso, comprendono:

- a) disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;
- b) il riconoscimento del documento utilizzato per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a);
- c) le condizioni di rilascio e il periodo di validità dei titoli di importazione.

Nel caso del contingente tariffario di importazione in Spagna di 2 000 000 di tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo e del contingente tariffario di importazione in Portogallo di 500 000 tonnellate di granturco, tali modalità comportano inoltre le necessarie disposizioni relative alla rea-

lizzazione delle importazioni di contingenti tariffari nonché, eventualmente, al magazzinaggio da parte degli organismi pubblici dei quantitativi importati dagli organismi d'intervento degli Stati membri in questione e al loro smercio sul mercato di tali Stati membri.

Sezione 2

Disposizioni applicabili all'esportazione

Articolo 13

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti in appresso indicati sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i medesimi prodotti ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione:

- a) i prodotti di cui all'articolo 1 destinati ad essere esportati come tali;
- b) i prodotti di cui all'articolo 1 destinati ad essere esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato III.

La restituzione per l'esportazione di prodotti di cui alla lettera b) non può essere superiore a quella applicabile a detti prodotti esportati come tali.

2. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione all'esportazione, è fissato il metodo:

- a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione, che consenta l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili, tenendo conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni comunitarie, senza operare discriminazioni fra piccoli e grandi operatori,
- b) amministrativamente meno oneroso per gli operatori, tenuto conto delle esigenze di gestione,
- c) in grado di evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. La restituzione all'esportazione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni, quando la situazione del mercato mondiale, ovvero le specifiche esigenze di taluni mercati lo rendano necessario. Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2. Le restituzioni possono essere fissate:

- a) periodicamente;
- b) mediante gara per i prodotti per i quali tale procedura era applicata in passato.

Le restituzioni all'esportazione fissate periodicamente possono, in caso di necessità, essere modificate nell'intervallo dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

Articolo 14

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1 e esportati come tali, la restituzione all'esportazione è concessa soltanto a richiesta e dietro presentazione di un titolo d'esportazione.

2. L'importo della restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data,

- a) alla destinazione indicata sul titolo

o, se del caso,

- b) alla destinazione reale, se diversa dalla destinazione indicata sul titolo. In tal caso l'importo applicabile non può superare l'importo applicabile alla destinazione indicata sul titolo.

Per evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista nel presente paragrafo possono essere adottate le misure del caso.

3. L'ambito di applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo può essere esteso ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato III, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾. Le modalità di applicazione sono adottate secondo la medesima procedura.

4. È possibile derogare ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano di restituzioni all'esportazione nel quadro di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 15

1. Salvo deroga adottata secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, per quanto concerne i prodotti di cui alle lettere a) e b), dell'articolo 1 la restituzione applicabile a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 è adattata in funzione del livello delle maggiorazioni mensili applicabili al prezzo d'intervento, e se del caso, delle sue variazioni.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

2. Un importo correttivo applicabile alle restituzioni all'esportazione può essere fissato secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2. Tuttavia, in caso di necessità, la Commissione può modificare gli importi correttivi.

3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere applicati in tutto o in parte ai prodotti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1, nonché ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato III. In tal caso, l'adattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è corretto applicando alla maggiorazione mensile un coefficiente che esprime il rapporto fra la quantità del prodotto di base e la quantità di quest'ultimo contenuta nel prodotto trasformato esportato o utilizzato per fabbricare la merce esportata.

4. In caso di esportazione, durante i primi tre mesi della campagna, di malto immagazzinato alla fine della campagna precedente o fabbricato da orzo immagazzinato in tale data, si applica la restituzione che sarebbe stata applicata, per il titolo di esportazione in questione, nel caso di un'esportazione nell'ultimo mese della campagna precedente.

Articolo 16

Nella misura necessaria per tener conto delle specificità di elaborazione di talune bevande spiritose ottenute dai cereali, i criteri per la concessione delle restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1 e la procedura di verifica possono essere adattati a tale situazione specifica.

Articolo 17

Il rispetto dei limiti di volume risultanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato è garantito sulla base dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento, applicabili ai prodotti in questione. Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo OMC sull'agricoltura, la scadenza di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli.

Articolo 18

Le modalità di applicazione della presente sezione, comprese le disposizioni relative alla redistribuzione dei quantitativi esportabili non assegnati o non utilizzati, in particolare quelli relativi all'adattamento di cui all'articolo 16, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Per la modifica dell'allegato III si segue la medesima procedura.

Sezione 3

Disposizioni comuni

Articolo 19

1. Nella misura necessaria al corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato, può escludere in tutto o in parte il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo:

- a) per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione dei prodotti elencati nelle lettere c) e d) di detto articolo e
- b) in casi particolari, per i prodotti elencati nell'articolo 1, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di merci elencate nell'allegato III.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, se la situazione di cui sopra si presenta straordinariamente urgente e il mercato comunitario subisce o rischia di subire perturbazioni a motivo del regime di perfezionamento attivo o passivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, decide le misure necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2. Tali misure, la cui durata di validità non può essere superiore a sei mesi, vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla Commissione entro una settimana dalla data di notifica delle stesse. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione.

Se il Consiglio non delibera entro tre mesi dalla data in cui la decisione della Commissione gli è stata deferita, quest'ultima si considera abrogata.

Articolo 20

1. Per la classificazione tariffaria dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento è inserita nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

- a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;

- b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 21

1. Qualora sul mercato mondiale i corsi o i prezzi di uno o più dei prodotti di cui all'articolo 1 raggiungano un livello che perturbi o minacci di perturbare l'approvvigionamento del mercato comunitario e tale situazione rischi di persistere e di aggravarsi, possono essere adottate misure appropriate. In situazioni di grave emergenza esse possono assumere la veste di misure di salvaguardia.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 22

1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più dei prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 33 del trattato, possono essere applicate misure adeguate negli scambi con i paesi non aderenti all'OMC fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

2. Qualora si delinei la situazione descritta nel paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide sulle misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data di notifica della stessa. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o abrogare la misura in causa entro un mese dalla data in cui la decisione gli è stata deferita.

4. Il presente articolo si applica tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2 del trattato.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 23

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 24

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento e per il rispetto degli impegni internazionali relativi ai cereali.

Le modalità di determinazione dei dati necessari nonché della loro comunicazione e diffusione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 25

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali, in seguito denominato: «il comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 26

Il comitato può prendere in esame ogni problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 27

Le misure necessarie e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, problemi pratici e specifici sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Tali misure possono derogare a talune parti del presente regolamento, ma soltanto per quanto strettamente necessario e soltanto per tale periodo.

Articolo 28

Il regolamento (CE) n. 1258/1999 e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri nell'adempimento degli obblighi loro incombenti in virtù del presente regolamento.

Articolo 29

Nell'applicazione del presente regolamento si tiene conto, simultaneamente e in modo adeguato, degli obiettivi enunciati negli articoli 33 e 131 del trattato.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*Articolo 30*

1. Il regolamento (CEE) n. 1766/92 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2003.

2. Misure transitorie possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 31

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 2004/2005.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ALEMANNO

ALLEGATO I

I prodotti di cui all'articolo 1, lettera d)

Codice NC	Descrizione
0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago
ex 1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:
1102 20	— Farina di granturco
1102 90	— altre:
1102 90 10	— — di orzo
1102 90 30	— — di avena
1102 90 90	— — altre
ex 1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali, escluso di frumento (grano) della sottovoce 1103 11 e di riso delle sottovoci 1103 19 50 e 1103 20 50
ex 1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 e fiocchi di riso della sottovoce 1104 19 91; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati
1106 20	Farine e semolini di sago o di radici o tuberi della voce 0714
ex 1108	Amidi e fecole; inulina:
	— Amidi e fecole:
1108 11 00	— — Amido di frumento (grano)
1108 12 00	— — Amido di granturco
1108 13 00	— — Fecola di patate
1108 14 00	— — Fecola di manioca
ex 1108 19	— — altri amidi e fecole:
1108 19 90	— — — altri
1109 00 00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
ex 1702 30	— Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio:
	— — altri:
	— — — altri:
1702 30 91	— — — — in polvere cristallina bianca, anche agglomerata
1702 30 99	— — — — altri

Codice NC	Descrizione
ex 1702 40	— Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, dal 20 % al 50 % escluso di fruttosio, ad eccezione dell'isoglucosio della sottovoce 1702 40 10
ex 1702 90	— altri, compreso lo zucchero invertito:
1702 90 50	— — Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina
	— — Zuccheri e melassi caramellati:
	— — — altri:
1702 90 75	— — — — in polvere, anche agglomerati
1702 90 79	— — — — altri
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
ex 2106 90	— altri:
	— — Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:
	— — — altri:
2106 90 55	— — — — di glucosio o di maltodestrina
ex 2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione dei cereali
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:
2303 10	— Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili
2303 30 00	— Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli
2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:
2306 70 00	— di germi di granturco
2308	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:
2308 00 40	— Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
ex 2309 10	— Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:
2309 10 11	— — contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e
2309 10 13	2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾ , esclusi gli alimenti e le preparazioni contenenti in
2309 10 31	peso 50 % o più di prodotti lattiero-caseari
2309 10 33	
2309 10 51	
2309 10 53	
ex 2309 90	— altri:
	— — altri, comprese le premiscele:
2309 90 31	— — — altri contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo
2309 90 33	di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e
2309 90 41	2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾ , esclusi gli alimenti e le preparazioni contenenti
2309 90 43	in peso 50 % o più di prodotti lattiero-caseari
2309 90 51	
2309 90 53	

⁽¹⁾ Per l'applicazione di questa sottovoce, «prodotti lattiero-caseari», si intendono per i prodotti delle voci da 0401 a 0406 e delle sottovoci 1702 11, 1702 19 e 2106 90 51.

ALLEGATO II

Maggiorazioni mensili applicabili al prezzo d'intervento di cui articolo 4, paragrafo 3

	(euro/t)
Luglio	—
Agosto	—
Settembre	—
Ottobre	—
Novembre	0,46
Dicembre	0,92
Gennaio	1,38
Febbraio	1,84
Marzo	2,30
Aprile	2,76
Maggio	3,22
Giugno	3,22

ALLEGATO III

I prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b)

Codice NC	Descrizione
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
0403 10	— Iogurt:
da 0403 10 51 a 0403 10 99	— — aromatizzati con aggiunta di frutta o di cacao
0403 90	— altri:
da 0403 90 71 a 0403 90 99	— — aromatizzati con aggiunta di frutta o di cacao
ex 0710	Ortaggi o legumi, non cotti o cotti in acqua o al vapore, congelati:
0710 40 00	— Granturco dolce
ex 0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 90 30	— Granturco dolce
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia della sottovoce 1704 90 10
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o che ne contengono meno del 40 % in peso, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:
1901 10 00	— Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto
1901 20 00	— Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905
1901 90	— altri:
da 1901 90 11 a 1901 90 19	— — Estratti di malto
	— — altri:
1901 90 99	— — — altri
ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
	— Paste alimentari non cotte, ne farcite o altrimenti preparate:
1902 11 00	— — contenenti uova
1902 19	— — altre
ex 1902 20	— Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
	— — altre:
1902 20 91	— — — cotte
1902 20 99	— — — altre

Codice NC	Descrizione
1902 30	— altre paste alimentari
1902 40	— Cuscus
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
ex 2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: — altri:
2001 90 30	— — Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
2001 90 40	— — Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %
ex 2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: — Patate: — — altre:
2004 10 91	— — — sotto forma di farina, semolino o fiocchi — altri ortaggi e miscugli di ortaggi:
2004 90 10	— — Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
ex 2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: — Patate: 2005 20 10 — — sotto forma di farina, semolino o fiocchi 2005 80 00 — Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
ex 2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: — altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19: — — altri: — — — senza aggiunta di alcole: — — — — senza aggiunta di zuccheri: 2008 99 85 — — — — Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) 2008 99 91 — — — — Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %
ex 2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: — — Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

Codice NC	Descrizione
2101 12 98	— — — altre
2101 20	— Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:
2101 20 98	— — — altri
2101 30	— Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
	— — Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:
2101 30 19	— — — altri
	— — Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:
2101 30 99	— — — altri
ex 2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002; lieviti in polvere preparati:
	— Lieviti vivi
2102 10 31 e 2102 10 39	— — Lieviti da panificazione
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
	— altre:
2106 90 10	— — Preparazioni dette «fondute»
	— — altre:
2106 90 92	— — — non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno del 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno del 5 % di glucosio o di amido o fecola
2106 90 98	— — — altre
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
ex 2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:
	— Whisky:
da 2208 30 32 a 2208 30 88	— — altri, diversi da quello detto «Bourbon»
2208 50	— Gin e acquavite di ginepro (genièvre)
2208 60	— Vodka

Codice NC	Descrizione
2208 70	— Liquori
	— altri:
	— — altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:
	— — — inferiore o uguale a 2 litri:
2208 90 41	— — — — Ouzo
	— — — — altre:
	— — — — — Acquaviti:
	— — — — — — altre:
2208 90 52	— — — — — — — Korn
2208 90 54	— — — — — — — Tequila
2208 90 56	— — — — — — — altre
2208 90 69	— — — — — altre bevande contenenti alcole di distillazione
	— — — superiore a 2 litri:
	— — — — Acquaviti:
2208 90 75	— — — — — Tequila
2208 90 77	— — — — — altre
2208 90 78	— — — — — altre bevande contenenti alcole di distillazione
2905 43 00	Mannitolo
2905 44	D-glucitolo (sorbitolo)
ex 3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
	— dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:
	— — dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:
	— — — Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:
	— — — — altre (con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 0,5 % vol):
3302 10 29	— — — — — altre
ex Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati, colle; enzimi:
3505	Destrine ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, gli amidi e le fecole pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
ex 3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
3809 10	— a base di sostanze amilacee
3824 60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 1766/92	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1
Articolo 1, paragrafo 2	—
Articolo 2	Articolo 2
—	Articolo 3
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 4, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, primo trattino	Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a)
Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino	Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera b)
Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, terzo trattino	Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera c)
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 5, primo trattino	Articolo 6, lettera a)
Articolo 5, secondo trattino	Articolo 6, lettera b)
Articolo 5, terzo trattino	Articolo 6, lettera c)
Articolo 5, quarto trattino	Articolo 6, lettera d)
Articolo 5, quinto trattino	Articolo 6, lettera e)
Articolo 6	Articolo 7
Articolo 7	Articolo 8
Articolo 8	—
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 2, primo comma, primo trattino	Articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera a)
Articolo 12, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino	Articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera b)
Articolo 12, paragrafo 2, primo comma, terzo trattino	Articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera c)
Articolo 12, paragrafo 2, secondo e terzo comma	Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 12, paragrafi 3 e 4	Articolo 12, paragrafi 3 e 4
Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 13, paragrafi 4, 5, 6 e 7	Articolo 14, paragrafi 1, 2, 3 e 4

Regolamento (CEE) n. 1766/92	Presente regolamento
Articolo 13, paragrafo 8, primo comma	Articolo 15, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 8, secondo e terzo comma	Articolo 15, paragrafi 2 e 3
Articolo 13, paragrafo 8, quarto comma	Articolo 15, paragrafo 4
Articolo 13, paragrafo 9	Articolo 16
Articolo 13, paragrafo 10	Articolo 17
Articolo 13, paragrafo 11	Articolo 18
Articolo 14, paragrafo 1, primo trattino	Articolo 19, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino	Articolo 19, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 14, paragrafi 2 e 3	Articolo 19, paragrafi 2 e 3
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 20, paragrafo 1
Articolo 15, paragrafo 2, primo trattino	Articolo 20, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 15, paragrafo 2, secondo trattino	Articolo 20, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 16	Articolo 21
Articolo 17, paragrafo 1, primo comma	Articolo 22, paragrafo 1
Articolo 17, paragrafo 1, secondo comma	—
Articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4	Articolo 22, paragrafi 2, 3 e 4
Articolo 18	—
Articolo 19	Articolo 23
Articolo 20	—
Articolo 21, prima frase	Articolo 24, paragrafo 1
Articolo 21, seconda frase	Articolo 24, paragrafo 2
Articolo 22	—
Articolo 23	Articolo 25
Articolo 24	Articolo 26
—	Articolo 27
—	Articolo 28
Articolo 25	Articolo 29
Articolo 26, paragrafo 1	Articolo 30, paragrafo 1
Articolo 26, paragrafo 2	—
Articolo 26, paragrafo 3	Articolo 32, paragrafo 2
Articolo 27	Articolo 31
Allegato A	Allegato I
Allegato B	Allegato III
Allegato C	Allegato IV
Allegato D	Allegato II

REGOLAMENTO (CE) N. 1785/2003 DEL CONSIGLIO
del 23 settembre 2003
relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 36 e l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli debbono andare di pari passo con l'attuazione di una politica agricola comune e tale politica deve comportare, in particolare, un'organizzazione comune dei mercati, che può assumere forme diverse a seconda dei prodotti.
- (2) Il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽⁴⁾, è stato più volte modificato. Data la necessità di apportarvi ulteriori modifiche per ragioni di chiarezza, esso dovrebbe essere sostituito. Occorre di conseguenza abrogare il regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Il mercato europeo del riso si trova in una situazione di grave squilibrio. Le giacenze di riso all'intervento pubblico, che equivalgono a circa un quarto della produzione comunitaria, sono consistenti e a lungo termine rischiano di aumentare. Tale squilibrio è stato determinato dall'effetto combinato dell'incremento della produzione interna, stabilizzato nelle recenti campagne di commercializzazione, dalla crescita costante delle importazioni e parallelamente dalla limitazione delle esportazioni con restituzione, in conformità a quanto disposto dall'accordo sull'agricoltura. Nel corso dei prossimi anni è probabile che l'attuale squilibrio subisca un ulteriore

deterioramento, fino a raggiungere un livello insostenibile, a causa dell'aumento delle importazioni in provenienza dai paesi terzi connesso all'attuazione dell'accordo «Tutto tranne le armi».

- (4) Questa situazione va risolta nel contesto di una revisione dell'organizzazione comune del mercato del settore, allo scopo di tenere sotto controllo la produzione e ottenere un miglior equilibrio e una maggiore fluidità del mercato, nonché di rendere più competitiva l'agricoltura comunitaria, perseguendo al tempo stesso gli altri obiettivi dell'articolo 33 del trattato, in particolare il mantenimento di un idoneo sostegno al reddito dei produttori.
- (5) La soluzione migliore sembra quella di ridurre nettamente il prezzo d'intervento e di istituire, a titolo di compensazione, un aiuto al reddito per azienda e un aiuto specifico per la risicoltura che tenga conto del ruolo particolare di tale coltura nelle zone tradizionali di produzione. Questi ultimi due strumenti sono contemplati dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore degli agricoltori ⁽⁵⁾.
- (6) Per evitare che il regime d'intervento divenga di per sé uno sbocco, i quantitativi acquistati dagli organismi di intervento dovrebbero essere limitati a 75 000 tonnellate l'anno e il periodo di intervento dovrebbe essere limitato a quattro mesi.
- (7) La realizzazione del mercato comunitario unico per il settore del riso richiede l'instaurazione di un regime di scambi alle frontiere esterne della Comunità. In linea di massima, il mercato comunitario dovrebbe essere stabilizzato da un regime degli scambi complementare al regime d'intervento, comprendente l'applicazione di dazi all'importazione alle aliquote previste dalla tariffa doganale comune e di restituzioni all'esportazione. Il regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
- (8) Per seguire l'andamento degli scambi commerciali di riso con i paesi terzi è opportuno prevedere un regime di titoli d'importazione e di esportazione, abbinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti.
- (9) I dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli in virtù degli accordi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) figurano nella maggior parte dei casi nella tariffa doganale comune. Per taluni prodotti del settore

⁽¹⁾ Parere reso il 5 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 208 del 3.9.2003, pag. 72.

⁽³⁾ Parere reso il 2 luglio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽⁵⁾ Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

- del riso, tuttavia, la creazione di dispositivi supplementari rende necessaria l'adozione di deroghe.
- (10) Per evitare o attenuare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario che potrebbero derivare dalle importazioni di taluni prodotti agricoli, è opportuno subordinare l'importazione di uno o più di tali prodotti al pagamento di un dazio addizionale, purché siano soddisfatte determinate condizioni.
- (11) A talune condizioni, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza di aprire e gestire i contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali, conclusi in conformità del trattato, o da altri atti del Consiglio.
- (12) La possibilità di concedere a paesi terzi restituzioni all'esportazione basate sulla differenza tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti stabiliti dall'accordo dell'OMC sull'agricoltura ⁽¹⁾, dovrebbe servire a salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale del riso. Tali restituzioni all'esportazione dovrebbero essere soggette a limitazioni in termini di quantità e valore.
- (13) Il rispetto delle limitazioni in valore dovrebbe essere garantito in sede di fissazione delle restituzioni all'esportazione mediante il controllo dei pagamenti, nel quadro della normativa del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Il controllo può essere agevolato dall'obbligo di fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione, ammettendo la possibilità, in caso di restituzioni differenziate, di modificare la specifica destinazione nell'ambito di una zona geografica cui si applica un'aliquota unica di restituzione all'esportazione. In caso di cambiamento della destinazione, occorre versare la restituzione all'esportazione applicabile alla destinazione reale, con un massimale dell'importo applicabile per la destinazione prefissata.
- (14) Il rispetto dei limiti quantitativi presuppone un sistema di controllo affidabile ed efficace. A tale scopo, occorre subordinare la concessione delle restituzioni all'esportazione alla presentazione di un titolo di esportazione. Le restituzioni all'esportazione dovrebbero essere concesse, entro i limiti delle disponibilità, secondo la particolare situazione di ciascun prodotto. Possono essere ammesse deroghe a tale norma solo per i prodotti trasformati non inclusi nell'allegato I del trattato, ai quali non si applicano limitazioni in volume, e per le azioni di aiuto alimentare, esenti da qualsiasi limitazione. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di derogare alle norme rigorose di gestione nei casi in cui le esportazioni che beneficiano di restituzione non supereranno verosimilmente i limiti quantitativi.
- (15) Nella misura necessaria al suo buon funzionamento, è opportuno prevedere la possibilità di disciplinare il ricorso al regime detto del traffico di perfezionamento attivo o passivo ed eventualmente vietarlo qualora la situazione del mercato lo richieda.
- (16) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. In circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza, per evitare di lasciare il mercato comunitario indifeso di fronte alle perturbazioni che potrebbero verificarsi, la Comunità dovrebbe essere in grado di prendere rapidamente tutte le misure necessarie. Le misure suddette dovrebbero essere conformi agli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.
- (17) Tenendo conto dell'incidenza del prezzo del mercato mondiale sul prezzo interno, è opportuno prevedere la possibilità di adottare misure adeguate per stabilizzare il mercato interno.
- (18) La concessione di aiuti di Stato potrebbe mettere a repentaglio il corretto funzionamento di un mercato unico, basato su prezzi comuni. È pertanto opportuno che ai prodotti contemplati dalla presente organizzazione comune di mercato si applichino le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato.
- (19) Onde tener conto del fabbisogno specifico di approvvigionamenti delle regioni più remote della Comunità e delle differenze di prezzo dei prodotti che possono risultare dai costi di trasporto e di commercializzazione dei prodotti stessi, è consigliabile dare alla Comunità la possibilità di stabilire una sovvenzione per le spedizioni dagli Stati membri che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2 del trattato, destinate al consumo in queste regioni e in particolare nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione.
- (20) È opportuno che gli Stati membri e la Commissione si tengano al corrente e si scambino informazioni in merito ai costanti sviluppi che si osservano sul mercato comunitario del riso.
- (21) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.
- (22) Data la necessità di risolvere problemi pratici e specifici, è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare le misure necessarie in caso di emergenza.

⁽¹⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (23) È opportuno che le spese sostenute dagli Stati membri per rispettare gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento siano finanziate dalla Comunità secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾.
- (24) L'organizzazione comune del mercato del riso dovrebbe tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 33 e 131 del trattato.
- (25) Il passaggio dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 3072/95 dal regolamento (CE) n. 3073/95 che fissa le qualità tipo di riso ⁽²⁾ a quelli istituiti dal presente regolamento può dar luogo a difficoltà che il presente regolamento non tratta. Per far fronte a tali difficoltà è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare misure transitorie.
- (26) Per prevenire gravi turbative del mercato del risone negli ultimi mesi della campagna di commercializzazione 2003/04, è necessario limitare gli acquisti da parte degli organismi di intervento ad un determinato quantitativo fissato in anticipo.
- (27) È opportuno prevedere disposizioni per l'applicazione della nuova organizzazione comune di mercato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

L'organizzazione comune del mercato del riso comporta un regime del mercato interno e un regime degli scambi con i paesi terzi e disciplina i seguenti prodotti:

Codice NC	Descrizione
a) da 1006 10 21 a 1006 10 98	Risone (riso «paddy»)
1006 20	Riso semigreggio (bruno)
1006 30	Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillante:
b) 1006 40 00	Rotture

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽²⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 33.

Codice NC	Descrizione
c) 1102 30 00	Farina di riso
1103 19 50	Semole e semolini di riso
1103 20 50	Agglomerati in forma di pellet di riso
1104 19 91	Fiocchi di riso
1104 19 99	Grani di riso schiacciati
1108 19 10	Amido di riso

Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento, per risone, riso semigreggio, riso semilavorato, riso lavorato, riso a grani tondi, riso a grani medi, riso a grani lunghi categoria A o B e rotture di riso si intendono i prodotti definiti nell'allegato I.

Le definizioni dei grani e delle rotture che non sono di qualità perfetta figurano nell'allegato II.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, la Commissione:

- fissa i tassi di conversione del riso nelle diverse fasi di lavorazione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti;
- può modificare le definizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

La campagna di commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 1 inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

Articolo 4

Il presente regolamento si applica fatte salve le misure previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture ⁽³⁾.

CAPITOLO II

MERCATO INTERNO

Articolo 5

1. Può essere fissata una sovvenzione per le forniture al dipartimento francese d'oltremare della Riunione, a fini di con-

⁽³⁾ Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

sumo in loco, di prodotti di cui al codice NC 1006 (escluso il codice NC 1006 10 10), provenienti dagli Stati membri e che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2 del trattato.

L'importo della sovvenzione predetta è fissato, tenuto conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato della Riunione, in base alla differenza tra i corsi o prezzi dei prodotti suddetti sul mercato mondiale e i corsi o prezzi dei medesimi prodotti sul mercato comunitario nonché, se del caso, dei prezzi dei medesimi prodotti franco isola della Riunione.

2. L'importo della sovvenzione è fissato periodicamente. Tuttavia, in caso di necessità, la Comunità può modificare tale importo nell'intervallo, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

L'importo della sovvenzione può essere fissato tramite gara.

3. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

L'importo della sovvenzione è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Articolo 6

1. Il prezzo d'intervento per il risone è fissato a 150 EUR/t. Il prezzo d'intervento è fissato per la qualità tipo definita nell'allegato III.

2. Il prezzo d'intervento si riferisce alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate. Esso è valido per tutti i centri d'intervento designati dalla Commissione. L'elenco dei centri d'intervento è adottato previa consultazione con gli Stati membri interessati e comprende in particolare centri d'intervento in zone eccedentarie che dispongano di locali e attrezzature tecniche sufficienti e siano in una situazione favorevole dal punto di vista dei mezzi di trasporto.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Articolo 7

1. Nel periodo dal 1° aprile al 31 luglio e nei limiti di 75 000 tonnellate l'anno, gli organismi d'intervento procedono all'acquisto dei quantitativi di risone loro offerti, a condizione che le offerte rispondano a determinati requisiti, in particolare qualitativi e quantitativi, da fissare.

2. Se la qualità del risone offerto è diversa dalla qualità tipo per cui è stato fissato il prezzo d'intervento, quest'ultimo è adeguato mediante applicazione di maggiorazioni o riduzioni. Per garantire l'orientamento della produzione verso certe varietà, si possono fissare le maggiorazioni e riduzioni applicabili al prezzo d'intervento.

3. A condizioni da stabilire, gli organismi d'intervento mettono in vendita, per l'esportazione nei paesi terzi o per l'approvvigionamento del mercato interno, il risone acquistato in applicazione del paragrafo 1.

4. Le procedure e le condizioni per l'acquisto e la messa in vendita da parte degli organismi d'intervento ed altre eventuali norme relative all'intervento sono stabilite dalla Commissione.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Articolo 8

1. Possono essere adottate misure speciali al fine di:

— impedire un'applicazione su vasta scala dell'articolo 7 in certe regioni della Comunità,

— compensare penurie di risone dovute a calamità naturali.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Articolo 9

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni dettagliate, ripartite per varietà, in merito alle superfici investite a riso, alla produzione, alle rese e alle scorte detenute dai produttori e dagli stabilimenti di lavorazione. Questi dati devono essere basati su un sistema di dichiarazioni obbligatorie dei produttori e degli stabilimenti di lavorazione, istituito, gestito e controllato dallo Stato membro.

Gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione i prezzi del riso nelle principali zone di produzione.

Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda il sistema di comunicazione dei prezzi, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26, paragrafo 2.

CAPITOLO III

SCAMBI CON I PAESI TERZI

Articolo 10

1. Le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione.

I titoli sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 13, 14 e 15.

I titoli di importazione e di esportazione sono validi in tutta la Comunità. I titoli sono rilasciati subordinatamente alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'importazione o dell'esportazione dei prodotti nel corso del periodo di validità del titolo. Salvo forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l'importazione o l'esportazione non sono realizzate entro il periodo di validità o lo sono solo parzialmente.

2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità d'applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Sezione I

Disposizioni applicabili alle importazioni

Articolo 11

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano i dazi all'importazione figuranti nella tariffa doganale comune.

2. In deroga al paragrafo 1, il dazio all'importazione:

a) del riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è pari al prezzo d'intervento, maggiorato:

i) dell'80 % per il riso semigreggio di cui ai codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98,

ii) dell'88 % per il riso semigreggio di codici NC diversi dai codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98,

previa deduzione del prezzo all'importazione,

e

b) del riso lavorato di cui al codice NC 1006 30 è pari al prezzo d'intervento maggiorato di una percentuale da calcolarsi e previa deduzione del prezzo all'importazione.

Tuttavia, il dazio all'importazione calcolato a norma del presente paragrafo non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

La percentuale di cui alla lettera b) è calcolata adattando le percentuali rispettive di cui alla lettera a) in funzione dei tassi di conversione, delle spese di lavorazione e del valore dei sottoprodotti e maggiorando gli importi così ottenuti di un importo di protezione dell'industria.

3. In deroga al paragrafo 1, non viene riscosso alcun dazio all'importazione nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione di prodotti di cui ai codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 40 00 destinati ad essere consumati sul posto.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Articolo 12

1. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, per evitare o attenuare eventuali effetti pregiudizievoli sui mercati comunitari imputabili alle importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione di uno o più di questi prodotti all'aliquota del dazio fissato all'articolo 11 è soggetta al pagamento di un dazio addizionale all'importazione se sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla Commissione a norma del paragrafo 3, tranne qualora le importazioni non rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

2. Le importazioni realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio («il prezzo limite») possono essere assoggettate al versamento di un dazio addizionale all'importazione.

Se il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti pregiudizievoli di cui al paragrafo 1 supera un livello determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite come importazioni in percentuale del consumo interno dei tre anni precedenti («il volume limite»), può essere imposto un dazio addizionale all'importazione.

I prezzi all'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione a norma del primo comma sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della partita di cui trattasi.

A tal fine, i prezzi all'importazione cif sono verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione del prodotto.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. Tali modalità riguardano in particolare la determinazione dei prodotti ai quali possono essere applicati dazi addizionali all'importazione.

Articolo 13

1. I contingenti tariffari d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto legislativo del Consiglio, sono aperti e gestiti dalla Commissione in base a modalità da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

2. I contingenti tariffari sono gestiti applicando uno dei metodi seguenti o una loro combinazione:

a) metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «primo arrivato, primo servito»),

- b) metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande (secondo il metodo «dell'esame simultaneo»),
- c) metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo «operatori tradizionali/nuovi arrivati»).

Possono essere stabiliti altri metodi appropriati, che devono evitare ogni discriminazione ingiustificata tra gli operatori.

3. I metodi di gestione adottati tengono conto, ove occorra, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio.

4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti tariffari annui, all'occorrenza adeguatamente scaglionati nel corso dell'anno, stabiliscono il metodo di gestione da applicare e, se del caso:

- a) comprendono disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
- b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
- c) fissano le condizioni di rilascio e il periodo di validità dei titoli di importazione.

Sezione II

Disposizioni applicabili alle esportazioni

Articolo 14

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti sottoelencati in base ai corsi o ai prezzi praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione:

- a) prodotti di cui all'articolo 1 da esportare tal quali;
- b) prodotti di cui all'articolo 1 da esportare sotto forma di merci elencate nell'allegato IV.

La restituzione per l'esportazione dei prodotti di cui alla lettera b) non può essere superiore a quella applicabile a detti prodotti esportati tal quali.

2. Il metodo da adottare per l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione è quello:

- a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato, che consente l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e che tiene conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni comunitarie, senza creare discriminazioni fra piccoli e grandi operatori,
- b) meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenuto conto delle esigenze di gestione,
- c) in grado di evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni, quando la situazione del mercato mondiale, ovvero le specifiche esigenze di taluni mercati lo rendano necessario. Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. In particolare tale fissazione può aver luogo:

- a) periodicamente;
- b) mediante gara per i prodotti per i quali tale procedura era applicata in passato.

Le restituzioni all'esportazione fissate periodicamente possono, in caso di necessità, essere modificate nell'intervallo dalla Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

4. Le restituzioni sono fissate tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) situazione e prospettive di evoluzione,
 - i) sul mercato comunitario, dei prezzi del riso e delle rotture di riso, nonché delle disponibilità;
 - ii) sul mercato mondiale, dei prezzi del riso e delle rotture di riso;
- b) obiettivi dell'organizzazione comune del mercato del riso, volti a garantire a tale mercato una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi;
- c) limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato;
- d) interesse di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;
- e) aspetti economici delle esportazioni considerate;
- f) per quanto riguarda i prodotti figuranti all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), i prezzi più favorevoli nei paesi terzi di destinazione per le importazioni nei paesi terzi.

Articolo 15

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati tal quali, la restituzione all'esportazione è concessa soltanto a richiesta e dietro presentazione di un titolo d'esportazione.

2. L'importo della restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati tal quali è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data:

a) per la destinazione indicata sul titolo

o, se del caso,

b) per la destinazione effettiva, se diversa dalla destinazione indicata nel titolo. In tal caso l'importo non può superare l'importo applicabile per la destinazione indicata nel titolo.

Per evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista nel presente paragrafo possono essere adottate misure appropriate.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 possono essere estese ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato IV, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio ⁽¹⁾. Le relative modalità di applicazione sono adottate secondo la medesima procedura.

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, è possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 per i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione nel quadro di azioni di aiuto alimentare.

Articolo 16

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, può essere fissato un importo correttivo delle restituzioni all'esportazione. Tuttavia, in caso di necessità, la Commissione può modificare gli importi correttivi.

2. Le disposizioni del primo comma possono essere applicate ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato IV.

Articolo 17

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), la restituzione all'esportazione è pagata su presentazione della prova che i prodotti:

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 15).

a) sono stati ottenuti interamente nella Comunità, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽²⁾, salvo in caso di applicazione del paragrafo 6 di tale articolo;

b) sono stati esportati fuori della Comunità;

c) nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata nel titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 2, lettera b). Tuttavia, possono essere previste deroghe a tale norma secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, fatte salve condizioni da stabilire, tali da offrire garanzie equivalenti.

Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

2. Non è concessa alcuna restituzione per l'esportazione di riso importato da paesi terzi e riesportato verso paesi terzi, salvo che l'esportatore provi:

a) l'identità tra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato e

b) la riscossione dei dazi all'atto di immissione in libera pratica.

In tal caso, la restituzione è pari, per ciascun prodotto, ai dazi riscossi al momento dell'importazione se questi sono inferiori alla restituzione applicabile. Qualora i dazi riscossi al momento dell'importazione risultino superiori alla restituzione applicabile, si applicano questi ultimi.

Articolo 18

Il rispetto dei limiti di volume risultanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato è garantito sulla base dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili per i prodotti in questione. Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi derivanti dall'Accordo OCM sull'Agricoltura, la fine di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.

Articolo 19

Le modalità di applicazione della presente sezione, comprese le disposizioni relative alla redistribuzione dei quantitativi esporta-

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

bili, non assegnati o non utilizzati, sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. Dette modalità possono includere disposizioni relative alla qualità dei prodotti che possono beneficiare di una restituzione all'esportazione.

L'allegato IV è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Sezione III

Disposizioni Comuni

Articolo 20

1. Nella misura necessaria al corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 37, paragrafo 2 del trattato, può escludere in tutto o in parte il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo o passivo per i prodotti di cui all'articolo 1.

2. In deroga al paragrafo 1, se la situazione di cui a tale paragrafo si presenta eccezionalmente urgente e il mercato comunitario subisce o rischia di subire perturbazioni a motivo del regime di perfezionamento attivo o passivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide in merito alle misure necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. Tali misure, che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, hanno una validità non superiore a sei mesi e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione.

La decisione della Commissione è considerata abrogata se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data in cui gli è stata deferita.

Articolo 21

1. Per la classificazione tariffaria dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento, incluse le definizioni riportate nell'allegato I, è inserita nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

- a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;
- b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 22

1. Qualora sul mercato mondiale i corsi o i prezzi di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 raggiungano un livello che perturbi o minacci di perturbare l'approvvigionamento del mercato comunitario e tale situazione rischi di persistere o di aggravarsi, possono essere adottate misure opportune. In situazioni di grave emergenza esse possono assumere la veste di misure di salvaguardia.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Articolo 23

1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato, possono essere applicate misure adeguate negli scambi con i paesi non membri della OMC, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide in merito all'adozione di misure opportune, che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o abrogare la decisione entro un mese dalla data in cui gli è stata deferita.

4. Il presente articolo si applica tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

CAPITOLO IV

Articolo 29

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 24

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

Articolo 25

1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento e per il rispetto degli impegni internazionali relativi al riso.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2 si adottano le modalità relative alle informazioni necessarie e alla loro comunicazione e diffusione.

Articolo 26

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali, istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in appresso denominato «il comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 27

Il comitato può prendere in esame ogni problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 28

Secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2 si adottano misure debitamente giustificate e necessarie a risolvere, in caso di emergenza, problemi pratici e specifici.

Tali misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto per quanto strettamente necessario e soltanto per tale periodo.

⁽¹⁾ Cfr. pagina 78 della presente Gazzetta ufficiale.

Il regolamento (CE) n. 1258/1999 e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri nell'adempimento degli obblighi loro incombenti in virtù del presente regolamento.

Articolo 30

Nell'applicazione del presente regolamento si deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 33 e 131 del trattato.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 31

1. I regolamenti (CE) n. 3072/95 e (CE) n. 3073/95 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e letti secondo la tavola di concordanza figurante nell'allegato V.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, possono essere adottate disposizioni transitorie.

Articolo 32

1. Nel periodo dal 1° aprile al 31 luglio 2004, i quantitativi che possono essere acquistati dagli organismi di intervento a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3072/95 sono limitati a 100 000 tonnellate.

2. In base ad un bilancio che rispecchia la situazione del mercato, la Commissione può modificare il quantitativo di cui al paragrafo 1. Si applica la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Articolo 33

1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2004/2005.

Tuttavia, gli articoli 9 e 32 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì del 23 settembre 2003

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ALEMANN

ALLEGATO I

Definizioni

di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma

1. a) Risone: riso provvisto della lolla dopo trebbiatura;
 - b) Riso semigreggio: il risone dal quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa voce sono compresi tra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali di «riz brun», «riz cargo», «riz loonzain» e «riso sbramato»;
 - c) Riso semilavorato: il risone dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo ma non quelli interni;
 - d) Riso lavorato: il risone dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati esterni e interni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi e a grani medi e almeno una parte del germe nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali sul 10 % dei grani al massimo.
 2. a) Riso a grani tondi: riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2;
 - b) Riso a grani medi: riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri e pari o inferiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3;
 - c) Riso a grani lunghi:
 - i) categoria A: riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 ed inferiore a 3,
 - ii) categoria B: riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza pari o superiore a 3;
 - d) Misurazione dei grani: la misurazione dei grani è effettuata su riso lavorato in base al seguente metodo:
 - i) prelevare un campione rappresentativo della partita,
 - ii) selezionare il campione per operare su grani interi, compresi quelli a maturazione incompleta,
 - iii) effettuare due misurazioni, ciascuna su 100 grani e stabilirne la media,
 - iv) determinare il risultato in millimetri, arrotondato ad un decimale.
 3. Rotture: frammenti di grani aventi una lunghezza uguale o inferiore ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.
-

ALLEGATO II

Definizione dei grani e delle rotture che non sono di qualità perfetta

di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma

A. *Grani interi*

Grani ai quali è stata tolta, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ciascuna fase di lavorazione, al massimo una parte del dente.

B. *Grani spuntati*

Grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

C. *Grani rotti o rotture*

Grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente; le rotture comprendono:

- le grosse rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore alla metà di quella di un grano, ma che non costituiscono un grano intero),
- le medie rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore al quarto di quella di un grano, ma che non raggiungono la taglia minima delle grosse rotture),
- le piccole rotture (frammenti di grano che non raggiungono il quarto di grano, ma che non passano attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm),
- i frammenti (piccoli frammenti o particelle di grano che devono poter passare attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm); sono assimilati ai frammenti i grani spaccati (frammenti di grano provocati dalla spaccatura longitudinale del grano).

D. *Grani verdi*

Grani a maturazione incompleta.

E. *Grani che presentano deformità naturali*

Sono considerate deformità naturali le deformità, di origine ereditaria o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche della varietà.

F. *Grani gessati*

Grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso.

G. *Grani striati rossi*

Grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, striature longitudinali di colore rosso dovute a residui del pericarpo.

H. *Grani vaiolati*

Grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare; sono inoltre considerati come grani vaiolati i grani che presentano striature nere leggere e superficiali; le striature e le macchie non devono presentare un alone giallo o scuro.

I. *Grani maculati*

Grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, un'evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastre, rossastre, brune, ecc.); sono inoltre considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie hanno un'intensità di colorazione (nero, rosa, bruno-rossastro) immediatamente visibile ed un'ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.

J. *Grani gialli*

I grani gialli sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale assumendo diverse colorazioni, dal giallo limone al giallo arancio.

K. *Grani ambrati*

I grani ambrati sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, un'alterazione uniforme, leggera e generale del loro colore; tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

ALLEGATO III

Definizione della qualità tipo del risone

Il risone della qualità tipo:

- a) di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore;
 - b) ha un tenore di umidità del 13 % al massimo;
 - c) ha una resa di lavorazione in riso lavorato del 63 % del peso in grani interi (con una tolleranza del 3 % di grani spuntati), di cui la percentuale in peso di grani lavorati che non sono di qualità perfetta:
 - grani gessati di risone di cui ai codici NC 1006 10 27 e 1006 10 98: 1,5 %
 - grani gessati di risone di cui ai codici NC diversi da NC 1006 10 27 e 1006 10 98: 2,0 %
 - grani striati rossi: 1,0 %
 - grani vaiolati: 0,50 %
 - grani maculati: 0,25 %
 - grani gialli: 0,02 %
 - grani ambrati: 0,05 %.
-

ALLEGATO IV

Codice NC	Descrizione
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
0403 10	— Iogurt:
da 0403 10 51 a 0403 10 99	— — aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao
0403 90	— altri:
da 0403 90 71 a 0403 90 99	— — aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):
da 1704 90 51 a 1704 90 99	— — altri
ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, escluse le sottovoci 1806 10, 1806 20 70, 1806 90 60, 1806 90 70 e 1806 90 90
ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:
1901 10 00	— Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto
1901 20 00	— Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905
1901 90	— altri:
da 1901 90 11 a 1901 90 19	— — Estratti di malto
	— — altri:
1901 90 99	— — — altri:
ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
1902 20 91	— — — cotte
1902 20 99	— — — altre
1902 30	— altre paste alimentari
1902 40 90	— — altri
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove
ex 1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
1905 90 20	Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in foglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Codice NC	Descrizione
ex 2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
	— Patate:
	— — altri:
2004 10 91	— — — sotto forma di farina, semolino o fiocchi
ex 2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
	— Patate:
2005 20 10	— — sotto forma di farina, semolino o fiocchi
ex 2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
2101 12	— — Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:
2101 12 98	— — — altri
2101 20	— Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate:
2101 20 98	— — — altri
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
	— altri:
2106 90 10	— — Preparazioni dette «fondute»
	— — altre:
2106 90 92	— — — non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
2106 90 98	— — — altre
ex 3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, esclusi amidi e fecole della voce NC 3505 10 50
ex 3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
3809 10	— a base di sostanze amidacee

ALLEGATO V

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 3072/95	Presente regolamento
Articolo 1	Articoli 1 e 2
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3	Articolo 6
Articolo 4	Articolo 7
Articolo 5	Articolo 8
Articolo 6	—
—	Articolo 4
Articolo 7	—
Articolo 8 bis	Articolo 6
Articolo 8 ter	Articolo 7
Articolo 8 quater	Articolo 8
Articolo 8 quinquies	Articolo 9
Articolo 8 sexies	—
Articolo 9	Articolo 10
Articolo 10	Articolo 5
—	Articolo 9
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12	Articolo 12
Articolo 13	Articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19
Articolo 14	Articolo 20
Articolo 15	Articolo 21
Articolo 16	Articolo 22
Articolo 17	Articolo 23
Articolo 18	—
Articolo 19	Articolo 24
—	—
Articolo 21	Articolo 25
Articolo 22	Articolo 26
Articolo 23	Articolo 27
—	Articolo 28
Articolo 24	Articolo 30

Regolamento (CE) n. 3072/95	Presente regolamento
Articolo 25	Articolo 31
Articolo 26	Articolo 29
—	Articolo 32
Articolo 27	Articolo 33
Allegato A	Allegato I
—	—
Allegato B	Allegato IV
Allegato C	Allegato V

Regolamento (CE) n.3073/95	Presente regolamento
Articolo 1	Allegato III
Allegato	Allegato II

REGOLAMENTO (CE) N. 1786/2003 DEL CONSIGLIO**del 23 settembre 2003****relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 36 e l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati ⁽⁴⁾, ha istituito un'organizzazione comune dei mercati in tale settore che prevede la concessione di due aliquote di aiuto forfetarie, rispettivamente per i foraggi disidratati e per i foraggi essiccati al sole.
- (2) Il regolamento (CE) n. 603/95 è stato più volte modificato in modo sostanziale. A causa di ulteriori modifiche, è opportuno, per motivi di chiarezza, abrogare e sostituire tale regolamento.
- (3) La maggior parte della produzione di foraggi realizzata nell'ambito del regime istituito dal regolamento (CE) n. 603/95 comporta l'utilizzo di carburante fossile per la disidratazione e, in taluni Stati membri, il ricorso all'irrigazione. Il regime in questione dovrebbe essere modificato per motivi ecologici.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore degli agricoltori ⁽⁵⁾.
- (5) Sulla base di questi elementi, occorrerebbe ridurre le due aliquote di aiuto fissate dal regolamento (CE) n.

603/95 ad un'unica aliquota applicabile sia ai foraggi disidratati sia ai foraggi essiccati al sole.

- (6) Poiché negli Stati meridionali la produzione inizia in aprile, la campagna di commercializzazione per i foraggi essiccati ammessi a beneficiare dell'aiuto dovrebbe andare dal 1° aprile al 31 marzo.
- (7) Per garantire la neutralità di bilancio per i foraggi essiccati è opportuno subordinare la produzione comunitaria ad un massimale. A tal fine occorrerebbe fissare un quantitativo massimo garantito applicabile sia ai foraggi disidratati sia a quelli essiccati al sole.
- (8) Tale quantitativo dovrebbe essere ripartito tra gli Stati membri sulla base dei quantitativi storici riconosciuti ai fini del regolamento (CE) n. 603/95.
- (9) Per garantire il rispetto del quantitativo massimo garantito e disincentivare una produzione eccedentaria nella Comunità, l'aiuto dovrebbe essere ridotto in caso di superamento del quantitativo suddetto. La riduzione dovrebbe essere applicata in ogni Stato membro che superi i rispettivi quantitativi nazionali garantiti proporzionalmente all'eccedenza registrata.
- (10) L'ammontare definitivo dell'aiuto non può essere corrisposto fino a quando non sia stato accertato se il quantitativo massimo garantito è stato superato. Sarebbe quindi opportuno versare un anticipo all'uscita dei foraggi dall'impresa di trasformazione.
- (11) Occorrerebbe fissare requisiti minimi di qualità per i foraggi ammissibili all'aiuto.
- (12) Per favorire l'approvvigionamento regolare di foraggi freschi ai trasformatori occorrerebbe in taluni casi subordinare la concessione dell'aiuto alla conclusione di un contratto tra produttore e impresa di trasformazione.
- (13) Per rendere più trasparente la catena di produzione ed agevolare i controlli essenziali, occorrerebbe rendere obbligatori taluni elementi dei contratti.
- (14) Per poter beneficiare dell'aiuto i trasformatori dovrebbero pertanto tenere una contabilità di magazzino contenente i dati necessari per accertare il diritto all'aiuto e fornire qualsiasi altro documento giustificativo necessario.

⁽¹⁾ Parere espresso il 5 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 208 del 3.9.2003, pag. 41.

⁽³⁾ Parere espresso il 2 luglio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽⁵⁾ Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(15) In assenza di un contratto tra produttore e impresa di trasformazione, è opportuno che quest'ultima fornisca altri elementi che consentano di accertare il diritto all'aiuto.

(16) Nel caso di un contratto speciale di lavorazione dei foraggi forniti dal produttore occorrerebbe garantire che l'aiuto venga trasferito al produttore stesso.

(17) La concessione di aiuti nazionali ostacolerebbe il corretto funzionamento del mercato unico nel settore dei foraggi essiccati. Ai prodotti disciplinati da tale organizzazione comune di mercato si dovrebbero pertanto applicare le disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato.

(18) Per motivi di semplificazione, la Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato di gestione dei cereali.

(19) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.

(20) In circostanze eccezionali il mercato interno e i dazi doganali potrebbero rivelarsi inadeguati. In tali casi, per evitare che il mercato comunitario resti privo di difese contro le turbative che rischiano di scaturirne, occorrerebbe consentire alla Comunità di adottare rapidamente le misure necessarie. Tali misure dovrebbero essere conformi agli obblighi internazionali della Comunità.

(21) Per tener conto della possibile evoluzione della produzione di foraggi essiccati, la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio, sulla base di una valutazione dell'organizzazione comune del mercato dei foraggi essiccati, una relazione sul settore riguardante in particolare lo sviluppo delle superfici di foraggi leguminosi e altri foraggi verdi, la produzione di foraggi essiccati ed i risparmi di combustibile fossile realizzati. La relazione dovrebbe essere corredata, se necessario, di proposte appropriate.

(22) È opportuno che le spese sostenute dagli Stati membri per rispettare gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento siano finanziate dalla Comunità secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽²⁾.

(23) A motivo dell'applicazione del regime di pagamento unico dal 1° gennaio 2005, il presente regime dovrebbe applicarsi dal 1° aprile 2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

È istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati che disciplina i seguenti prodotti:

Codice NC	Designazione delle merci
a) ex 1214 10 00	Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica essiccata artificialmente con il calore
	Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica altrimenti essiccata e macinata
ex 1214 90 91 e ex 1214 90 99	Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno
	Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati
b) ex 2309 90 98	Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba
	Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente da residui solidi e da succhi risultanti dalla preparazione dei concentrati di proteine di cui al primo trattino

Articolo 2

La campagna di commercializzazione per i prodotti di cui all'articolo 1 ha inizio il 1° aprile e termina il 31 marzo dell'anno successivo.

Articolo 3

Il presente regolamento si applica fatte salve le misure previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

CAPO II

AIUTI

Articolo 4

1. È concesso un aiuto per i prodotti di cui all'articolo 1.
2. Fatto salvo l'articolo 6, l'aiuto è fissato a 33 EUR/t.

Articolo 5

1. È fissato un quantitativo massimo garantito (QMG) per singola campagna di commercializzazione di 4 855 900 t di foraggi disidratati e/o essiccati al sole per il quale può essere concesso l'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
2. Il quantitativo massimo garantito di cui al paragrafo 1 è suddiviso tra gli Stati membri come segue:

Quantitativo nazionale garantito

	(t)
Unione economica belgo-lussemburghese (UEBL)	8 000
Danimarca	334 000
Germania	421 000
Grecia	37 500
Spagna	1 325 000
Francia	1 605 000
Irlanda	5 000
Italia	685 000
Paesi Bassi	285 000
Austria	4 400
Portogallo	30 000
Finlandia	3 000
Svezia	11 000
Regno Unito	102 000

Articolo 6

Qualora in una campagna di commercializzazione la quantità di foraggi essiccati per la quale viene chiesto l'aiuto secondo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 2, superi il quantitativo massimo garantito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, l'aiuto per la campagna in questione negli Stati membri la cui produzione supera il quantitativo nazionale garantito è ridotto di una percentuale proporzionale all'eccedenza.

La riduzione è applicata, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, ad un livello tale da garantire che la spesa di bilancio espressa in euro non superi quella che si sarebbe dovuto sostenere se il quantitativo massimo garantito non fosse stato superato.

Articolo 7

1. Le imprese di trasformazione che presentano domanda di aiuto in virtù del presente regolamento hanno diritto al pagamento anticipato di un importo di 19,80 EUR/t o di 26,40 EUR/t se hanno costituito una cauzione di 6,60 EUR/t.

Gli Stati membri effettuano i controlli necessari per verificare il diritto all'aiuto. A verifica avvenuta, essi procedono al versamento dell'anticipo.

Tuttavia, l'anticipo può essere versato prima che ne venga riconosciuto il diritto, a condizione che il trasformatore costituisca una cauzione di importo pari all'anticipo stesso, maggiorata del 10 %. Tale cauzione è costituita anche a garanzia di quanto stabilito al primo comma. Essa è diminuita al livello specificato al primo comma non appena sia stato accertato il diritto all'aiuto e viene interamente svincolata al versamento del saldo dell'aiuto.

2. Nessun anticipo può essere versato prima che i foraggi essiccati abbiano lasciato l'impresa di trasformazione.
3. In caso di versamento di un anticipo, viene pagato un conguaglio pari alla differenza tra l'importo dell'anticipo stesso e l'ammontare totale dell'aiuto dovuto all'impresa di trasformazione, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6.
4. Se l'ammontare dell'anticipo supera l'importo totale dovuto all'impresa di trasformazione in applicazione dell'articolo 6, il trasformatore rimborsa all'autorità competente dello Stato membro, su richiesta, la quota eccedente.

Articolo 8

Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di foraggi essiccati che, nella campagna precedente, risultavano ammissibili all'aiuto secondo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 9

L'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è concesso, su domanda della parte interessata, per i foraggi essiccati usciti dall'impianto di trasformazione e rispondenti ai seguenti requisiti:

- a) hanno un tenore massimo di umidità variabile tra l'11 e il 14 % in funzione del modo di presentazione del prodotto;
- b) hanno un tenore minimo di proteine grezze totali rispetto alla materia grezza non inferiore:
 - i) al 15 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) e lettera b), secondo trattino,
 - ii) al 45 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino;
- c) sono di qualità mercantile, sana e leale.

Ulteriori requisiti, segnatamente per quanto riguarda il tenore di carotene e di fibre, possono essere fissati secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 10

L'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è concesso esclusivamente alle imprese che trasformano i prodotti elencati all'articolo 1 che soddisfino le seguenti condizioni:

- a) tengano una contabilità di magazzino contenente almeno l'indicazione:
 - i) dei quantitativi trasformati di foraggi freschi e, se del caso, di foraggi essiccati al sole; tuttavia, se la situazione particolare dell'impresa lo richiede, i quantitativi possono essere stimati sulla base delle superfici seminate;
 - ii) dei quantitativi di foraggi essiccati prodotti, nonché dei quantitativi e della qualità di detti foraggi usciti dal trasformatore;
- b) forniscano tutti gli altri documenti giustificativi necessari per controllare il diritto all'aiuto;
- c) rientrino in almeno una delle categorie seguenti:
 - i) trasformatori che hanno stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare;
 - ii) imprese che hanno lavorato la propria produzione ovvero, in caso di associazioni, quella dei loro soci;
 - iii) imprese che siano approvvigionate da persone fisiche o giuridiche presentanti garanzie da stabilirsi e che abbiano concluso contratti con produttori di foraggi da essiccare; tali acquirenti devono essere riconosciuti in base a condizioni stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, dalla competente autorità dello Stato membro in cui i foraggi sono stati raccolti.

Articolo 11

Le imprese che lavorano la propria produzione o quella dei loro soci presentano annualmente agli organismi competenti dei rispettivi Stati membri, entro una data da stabilirsi, una dichiarazione indicante le superfici il cui raccolto di foraggio è destinato alla lavorazione.

Articolo 12

1. I contratti di cui all'articolo 10, lettera c), devono specificare, oltre al prezzo da pagare al produttore per i foraggi freschi o, se del caso, per i foraggi essiccati al sole, almeno gli elementi seguenti:

- a) la superficie il cui raccolto deve essere consegnato al trasformatore,
- b) le modalità di consegna e di pagamento.

2. Se un contratto di cui all'articolo 10, lettera c), punto i), è un contratto speciale di lavorazione di foraggi consegnati da un produttore, esso precisa almeno la superficie il cui raccolto deve essere consegnato e contiene una clausola che obblighi l'impresa di trasformazione a versare al produttore l'aiuto di cui all'articolo 4 ottenuto per il quantitativo trasformato in applicazione del contratto.

Articolo 13

1. Gli Stati membri istituiscono sistemi di ispezione volti a verificare, per ogni impresa di trasformazione:

- a) l'osservanza delle condizioni definite agli articoli da 1 a 12;
 - b) la corrispondenza tra il quantitativo per il quale è richiesto l'aiuto e il quantitativo di foraggi essiccati conformi ai requisiti minimi di qualità uscito dall'impianto di trasformazione.
2. All'uscita dall'impianto di trasformazione i foraggi essiccati vengono pesati e sottoposti ad un prelievo di campioni.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima di adottarle, le disposizioni che intendono emanare ai fini dell'applicazione del paragrafo 1.

CAPO III

SCAMBI CON I PAESI TERZI

Articolo 14

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 15

1. Per la classificazione tariffaria dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento è inserita nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

- a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;
- b) l'applicazione di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente.

Articolo 16

1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato, possono essere applicate misure adeguate negli scambi con i paesi che non fanno parte dell'OMC, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

2. Ove si verifichi la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura in causa entro un mese dalla data in cui questa gli è stata deferita.

4. Il presente articolo si applica tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2 del trattato.

CAPO IV**DISPOSIZIONI GENERALI***Articolo 17*

Salva disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 18

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione dei cereali istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in seguito denominato «comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 19

Il comitato può prendere in esame qualsiasi questione sollevata dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 20

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda:

- a) la concessione dell'aiuto di cui all'articolo 4 e dell'anticipo di cui all'articolo 7;
- b) la verifica e l'accertamento del diritto all'aiuto, compresi i necessari controlli, per i quali può essere fatto ricorso a taluni elementi del sistema integrato;
- c) lo svincolo delle cauzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1,
- d) i criteri per la determinazione delle norme di qualità di cui all'articolo 9;
- e) i requisiti cui devono rispondere le imprese di cui all'articolo 10, lettera c), punto ii), e all'articolo 11;
- f) il controllo da effettuare in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2;
- g) i criteri da rispettare per la conclusione dei contratti di cui all'articolo 10 e le indicazioni che essi devono contenere, oltre ai criteri di cui all'articolo 12;
- h) l'applicazione del quantitativo massimo garantito (QMG) di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

⁽¹⁾ Cfr. pagina 78 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 21

Possono essere adottate misure transitorie secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 22

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 23

Anteriormente al 30 settembre 2008 la Commissione presenterà, al Consiglio, sulla base di una valutazione dell'organizzazione comune del mercato dei foraggi essiccati, una relazione sul settore riguardante in particolare lo sviluppo delle superfici di foraggi leguminosi e altri foraggi verdi, la produzione di foraggi essiccati ed i risparmi di combustibile fossile realizzati. La relazione sarà corredata, se necessario, di proposte appropriate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì del 23 settembre 2003

Articolo 24

Il regolamento (CE) n. 1258/1999 e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri nell'adempimento degli obblighi loro incombenti in virtù del presente regolamento.

Articolo 25

Il regolamento (CE) n. 603/95 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato.

Articolo 26

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2005.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ALEMANN

ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 603/95	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
—	Articolo 3
Articolo 3	Articolo 4
Articolo 4	Articolo 5
Articolo 5	Articolo 6
Articolo 6	Articolo 7
Articolo 7	Articolo 8
Articolo 8	Articolo 9
Articolo 9	Articolo 10
Articolo 10	Articolo 11
Articolo 11	Articolo 12
Articolo 12	Articolo 13
Articolo 13	Articolo 14
Articolo 14	Articolo 15
Articolo 15	Articolo 16
Articolo 16	Articolo 17
Articolo 17, paragrafi da 1 a 4	Articolo 18
Articolo 17, paragrafo 5	Articolo 19
Articolo 18, lettera a)	Articolo 20
Articolo 18, lettera b)	Articolo 21
Articolo 19	Articolo 22
Articolo 20	Articolo 24
Articolo 21	Articolo 25

REGOLAMENTO (CE) N. 1787/2003 DEL CONSIGLIO**del 23 settembre 2003****che modifica il regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che istituisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, ha introdotto un regime di prelievo per il mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari volto a ridurre lo squilibrio tra offerta e domanda su tale mercato e ad eliminare le conseguenti eccedenze strutturali. Questo regime resterà in vigore per undici ulteriori periodi consecutivi di dodici mesi, a decorrere dal 1° aprile 2004.
- (2) Per incentivare il consumo di latte e prodotti lattiero-caseari nella Comunità e per migliorare la competitività di tali prodotti sui mercati internazionali, è opportuno diminuire il livello del sostegno del mercato, in particolare mediante una riduzione graduale, a partire dal 1° luglio 2004, dei prezzi d'intervento per il burro e il latte scremato in polvere, fissati dal regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio ⁽³⁾. A tale scopo è opportuno modificare i livelli del prezzo d'intervento di questi due prodotti.
- (3) Il prezzo indicativo, formato soprattutto dai prezzi d'intervento per il burro e il latte scremato in polvere, ha costituito la base per la fissazione del livello dell'aiuto. Poiché l'intervento per entrambi i prodotti si applica oramai soltanto per un quantitativo massimo e per un periodo limitato dell'anno, è opportuno sopprimere il prezzo indicativo.
- (4) Al fine di evitare che si crei uno sbocco artificiale attraverso un massiccio ricorso all'intervento, occorrerebbe fissare un quantitativo massimo per gli acquisti di burro all'intervento.
- (5) Le misure di sostegno del reddito dei produttori lattieri tramite pagamenti diretti sono state modificate e riprese

nel regolamento (CE) n. 1782/2003 ⁽⁴⁾ del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e ai regimi di sostegno per i produttori di alcune coltivazioni. Esse devono pertanto essere eliminate dal regolamento (CE) n. 1255/1999.

- (6) È pertanto necessario modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1255/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1255/1999 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 3 è abrogato;

- 2) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I prezzi d'intervento nella Comunità sono fissati:

- a) per il burro, a

- 328,20 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2004,
- 305,23 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005,
- 282,44 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006,
- 259,52 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007,
- 246,39 EUR/100 kg a partire dal 1° luglio 2007;

- b) per il latte scremato in polvere, a

- 205,52 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2004,
- 195,24 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005,
- 184,97 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006,
- 174,69 EUR/100 kg a partire dal 1° luglio 2006.»

⁽¹⁾ Parere reso il 5 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Cfr. pagina 123 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione (GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15).

⁽⁴⁾ Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

3) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se, nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto di ogni anno, in uno o più Stati membri i prezzi di mercato del burro raggiungono, nel corso di un periodo rappresentativo, un livello inferiore al 92 % del prezzo d'intervento, gli organismi d'intervento acquistano, al 90 % del prezzo d'intervento, il burro di cui al paragrafo 2 nello o negli Stati membri interessati a condizioni da stabilirsi.

La Commissione può sospendere gli acquisti all'intervento se i quantitativi offerti all'intervento nel periodo di cui al primo comma superano 70 000 tonnellate nel 2005, 50 000 tonnellate nel 2006, 40 000 tonnellate nel 2007 e 30 000 tonnellate dal 2008 in poi.

In tal caso gli organismi d'intervento possono procedere ad acquisti nell'ambito di una procedura di gara permanente, a condizioni da stabilirsi.

Se, nel corso di un periodo rappresentativo, i prezzi di mercato del burro nello o negli Stati membri interessati sono pari o superiori al 92 % del prezzo d'intervento, la Commissione sospende gli acquisti.»

4) all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì del 23 settembre 2003

«3. Nel caso del latte intero, l'aiuto comunitario è pari a:

- 23,24 EUR/100 kg fino al 30 giugno 2004,
- 21,69 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005,
- 20,16 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006,
- 18,61 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007,
- 18,15 EUR/100 kg a partire dal 1° luglio 2007.

Nel caso di altri prodotti lattiero-caseari, esso viene fissato tenendo conto dei componenti di latte del prodotto di cui trattasi.»

5) gli articoli da 16 a 25 sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, all'articolo 1, il punto 1 si applica a decorrere dal 1° aprile 2004; il punto 3 si applica a decorrere dal 1° marzo 2004 e il punto 5 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. ALEMANNO

REGOLAMENTO (CE) N. 1788/2003 DEL CONSIGLIO**del 29 settembre 2003****che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 856/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, ha introdotto un regime di prelievo supplementare in questo settore, a decorrere dal 2 aprile 1984. Tale regime è stato prorogato diverse volte, in particolare dal regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, e da ultimo, fino al 31 marzo 2008, dal regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁴⁾.
- (2) Per mettere a frutto l'esperienza acquisita in un intento di semplificazione e chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 3950/92 e sostituirlo riorganizzando e chiarendo le norme vigenti.
- (3) Obiettivo principale del regime è ridurre il divario tra l'offerta e la domanda nel mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari e le conseguenti eccedenze strutturali per conseguire un migliore equilibrio del mercato. È pertanto opportuno applicare il regime per altri sette periodi consecutivi di dodici mesi a decorrere dal 1° aprile 2008. Tali periodi andranno ad aggiungersi a quelli già previsti dal regolamento (CEE) n. 3950/92.
- (4) È opportuno che sia confermato il metodo adottato nel 1984, che consiste nell'imposizione di un prelievo sui quantitativi di latte raccolti o venduti direttamente che eccedono un limite di garanzia. Detto limite è fissato, per ciascuno degli Stati membri, come un quantitativo globale garantito ad un determinato tenore di riferimento di grassi.

(5) È opportuno che il prelievo sia fissato ad un livello dissuasivo, sia dovuto dagli Stati membri non appena il quantitativo di riferimento nazionale viene superato e sia ripartito dallo Stato membro tra i produttori che hanno contribuito al superamento. Questi ultimi sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del loro contributo al prelievo dovuto soltanto per il superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili.

(6) È opportuno che gli Stati membri versino al FEAOG, sezione Garanzia, il prelievo corrispondente al superamento del loro quantitativo di riferimento nazionale, ridotto di un importo forfettario dello 1 % onde tener conto dei casi di fallimento o di incapacità definitiva di alcuni produttori di versare il loro contributo al pagamento del prelievo dovuto.

(7) È opportuno che gli Stati membri dispongano di un determinato termine che consenta la ripartizione del prelievo dovuto tra i produttori e il relativo versamento al FEAOG, sezione Garanzia. Se non possono rispettare il termine previsto occorre vigilare affinché il FEAOG, sezione Garanzia, disponga degli importi dovuti deducendoli dai rimborsi mensili agli Stati membri. È pertanto opportuno derogare dalla procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio, del 26 dicembre 2000, riguardante la disciplina di bilancio ⁽⁵⁾.

(8) Il regolamento (CEE) n. 3950/92 ha operato una distinzione tra consegne e vendite dirette. L'esperienza dimostra che è opportuno semplificare la gestione, limitando le consegne al latte intero, ad esclusione di ogni altro prodotto lattiero-caseario. Le vendite dirette dovrebbero pertanto comprendere le vendite e le cessioni dirette di latte ai consumatori, nonché tutte le vendite e le cessioni di altri prodotti lattiero-caseari.

(9) Ai quantitativi di riferimento individuali per le consegne si dovrebbe applicare un tenore rappresentativo di grassi stabilito con riguardo ai tenori esistenti e modificabili in base a regole da precisare. È opportuno prevedere norme che garantiscano che il divario tra la media ponderata dei tenori rappresentativi individuali e il tenore di riferimento nazionale resti minimo.

⁽¹⁾ Parere espresso il 5 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 90 del 1.4.1984, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2028/2002 (GU L 313 del 16.11.2002, pag. 3).

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 73.

⁽⁵⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27.

- (10) È opportuno prevedere una procedura semplificata di ripartizione dei quantitativi di riferimento individuali tra consegne e vendite dirette, prevedendo altresì la comunicazione alla Commissione dei dati necessari per tale ripartizione e per il calcolo del prelievo. La ripartizione dovrebbe basarsi sui quantitativi di riferimento detenuti dai produttori per il periodo di dodici mesi con decorrenza 1° aprile 2003. La somma dei quantitativi attribuiti ai produttori dagli Stati membri non dovrebbe superare i quantitativi di riferimento nazionali. I quantitativi di riferimento nazionali sono fissati per i prossimi undici periodi a decorrere dal 1° aprile 2004 e tengono conto dei diversi elementi del regime precedente.
- (11) Occorre stabilire le condizioni nelle quali si deve tener conto del tenore di grassi nel latte ai fini del computo definitivo dei quantitativi consegnati. È opportuno sottolineare che in nessun caso una correzione individuale verso il basso del tenore di grassi del latte consegnato o la separazione del latte nei suoi diversi componenti possono escludere dal pagamento del prelievo qualsiasi quantitativo di latte che ecceda il quantitativo globale garantito in uno Stato membro. Considerata l'esiguità dei quantitativi in questione, non è necessario tener conto del tenore di grassi per le vendite dirette.
- (12) Per garantire il funzionamento efficace del regime, è opportuno stabilire che gli acquirenti, che risultano i più idonei ad effettuare le operazioni necessarie, riscuotano il contributo al prelievo dovuto dai produttori e dare loro i mezzi per assicurarne la riscossione. D'altra parte l'importo riscosso che eccede il prelievo dovuto dagli Stati membri andrebbe destinato al finanziamento di programmi nazionali di ristrutturazione e/o rimborsato ai produttori che rientrano in determinate categorie o confrontati ad una situazione eccezionale. Tuttavia, qualora risulti che non è dovuto alcun prelievo da parte dello Stato membro, gli anticipi eventualmente riscossi sono rimborsati.
- (13) Dall'esperienza acquisita è emerso che l'applicazione del presente regime presuppone l'esistenza di una riserva nazionale che consenta, in funzione di criteri obiettivi, ai produttori di ottenere quantitativi supplementari o ai nuovi produttori di iniziare le loro attività e nella quale confluiscono tutti i quantitativi che, indipendentemente dai motivi, non hanno o non hanno più una destinazione individuale. Per consentire agli Stati membri di far fronte a situazioni particolari, determinate secondo criteri obiettivi, è opportuno autorizzarli ad alimentare anche la riserva nazionale, in particolare effettuando una riduzione lineare dell'insieme dei quantitativi di riferimento o trattenute sui trasferimenti definitivi di tali quantitativi.
- (14) Allo scopo di mantenere una certa duttilità nella gestione del regime, è opportuno autorizzare gli Stati membri a riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, a livello nazionale o tra gli acquirenti.
- (15) La scarsa utilizzazione dei quantitativi di riferimento da parte dei produttori può impedire uno sviluppo armonioso del settore della produzione lattiera. Per evitare tali inconvenienti gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di decidere che in casi di inattività o di netta sottoutilizzazione nel corso di un lasso di tempo significativo, i quantitativi di riferimento inutilizzati siano versati nella riserva nazionale per essere ridistribuiti ad altri produttori. Si deve tuttavia prevedere il caso di produttori che si trovano temporaneamente nell'incapacità di produrre e che intendono riprendere la produzione.
- (16) Negli Stati membri che le hanno autorizzate, le cessioni temporanee di una parte del quantitativo di riferimento individuale hanno consentito un migliore funzionamento del regime. L'attuazione di tale meccanismo non dovrebbe tuttavia ostacolare il proseguimento delle evoluzioni e degli adeguamenti strutturali, né ignorare le conseguenti difficoltà amministrative o consentire ad ex produttori che hanno cessato l'attività di conservare la loro quota al di là del tempo strettamente necessario al trasferimento della quota ad un produttore attivo.
- (17) All'atto dell'instaurazione del regime nel 1984, è stato stabilito il principio che il quantitativo di riferimento di un'azienda è trasferito con corrispondente trasferimento di terra all'acquirente, al locatario o all'erede in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione dell'azienda. Non sarebbe opportuno modificare tale scelta iniziale. È opportuno tuttavia prevedere che siano applicate, in tutti i casi di trasferimento, le disposizioni nazionali necessarie alla salvaguardia degli interessi legittimi delle parti in mancanza di accordi tra queste ultime.
- (18) Per proseguire la ristrutturazione della produzione lattiera e per migliorare l'ambiente, è opportuno prevedere alcune deroghe al principio del collegamento del quantitativo di riferimento all'azienda ed autorizzare gli Stati membri a mantenere la possibilità di attuare programmi nazionali o regionali di ristrutturazione. È opportuno che gli Stati membri possano inoltre organizzare il trasferimento di quantitativi di riferimento in modo diverso dalle transazioni individuali tra produttori.
- (19) A seconda dei vari tipi di trasferimenti dei quantitativi di riferimento e in base a criteri obiettivi, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prelevare, se del caso, una parte dei quantitativi trasferiti a favore della riserva nazionale.
- (20) L'esperienza acquisita con il regime del prelievo supplementare ha mostrato che il trasferimento di quantitativi di riferimento tramite negozi giuridici quali l'affitto, che non comportano necessariamente un'assegnazione definitiva dei quantitativi di riferimento considerati al bene-

ficiario del trasferimento, può costituire un fattore di costo addizionale per la produzione lattiera e ostacolare il miglioramento delle strutture di produzione. Nell'intento di rafforzare il carattere dei quantitativi di riferimento quale mezzo per regolamentare il mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad assegnare i quantitativi di riferimento trasferiti mediante affitto o altri analoghi mezzi giuridici alla riserva nazionale per essere ridistribuiti sulla base di criteri oggettivi, ai produttori attivi, in particolare a coloro che li hanno utilizzati in precedenza. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere il diritto di organizzare il trasferimento di quantitativi di riferimento in modo diverso dalle transazioni individuali tra produttori.

- (21) Per evitare un rincaro dei mezzi di produzione o eventuali disparità di trattamento, va sottolineato che sono vietati gli aiuti finanziari pubblici versati all'atto dell'acquisto o del trasferimento di quantitativi di riferimento.
- (22) Il prelievo previsto dal presente regolamento è destinato principalmente a regolarizzare e a stabilizzare il mercato dei prodotti lattiero-caseari. È pertanto opportuno destinarne il ricavato al finanziamento delle spese del settore lattiero.
- (23) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. È istituito, per 11 periodi consecutivi di dodici mesi (in seguito denominati «periodi di dodici mesi») a decorrere dal 1° aprile 2004, un prelievo (in seguito denominato «il prelievo») sui quantitativi di latte vaccino o di altri prodotti lattiero-caseari commercializzati nel corso del periodo di dodici mesi in questione che superano i quantitativi di riferimento nazionali stabiliti nell'allegato I.

2. Tali quantitativi sono ripartiti tra i produttori a norma dell'articolo 6, operando una distinzione tra consegne e vendite dirette, quali definite all'articolo 5. Il superamento del quantitativo di riferimento nazionale e il prelievo derivante sono stabiliti a livello nazionale in ciascuno Stato membro, ai sensi del capo 3 e separatamente per le consegne e le vendite dirette.

3. I quantitativi di riferimento nazionali di cui all'allegato I sono fissati fatto salvo un eventuale riesame alla luce della situazione generale del mercato e delle condizioni specifiche esistenti in taluni Stati membri.

Articolo 2

Prelievo

Il prelievo è fissato, per 100 kg di latte, a 33,27 EUR per il periodo 2004/2005, a 30,91 EUR per il periodo 2005/2006, a 28,54 EUR per il periodo 2006/2007 e a 27,83 EUR per il periodo 2007/2008 e oltre.

Articolo 3

Versamento del prelievo

1. Gli Stati membri sono debitori verso la Comunità del prelievo risultante dal superamento del quantitativo di riferimento nazionale di cui all'allegato I, stabilito a livello nazionale e separatamente per le consegne e le vendite dirette e lo versano, entro il limite del 99 % dell'importo dovuto, al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) anteriormente al 1° ottobre successivo al periodo di dodici mesi in questione.

2. Se il versamento di cui al paragrafo 1 non è stato effettuato entro la data fissata, e previa consultazione del Comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, la Commissione deduce una somma equivalente al prelievo non pagato dagli anticipi mensili sull'imputazione delle spese effettuate dallo Stato membro in questione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 e dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽²⁾. Prima di prendere la sua decisione la Commissione informa lo Stato membro interessato che comunica il suo parere entro una settimana. Non si applica l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000.

3. La Commissione definisce le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 4

Contributo dei produttori al prelievo dovuto

Il prelievo è interamente ripartito, ai sensi degli articoli 10 e 12, tra i produttori che hanno contribuito a ciascun superamento dei quantitativi di riferimento nazionali di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 12, paragrafo 1, i produttori sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del contributo al prelievo dovuto, calcolato ai sensi del capo 3, soltanto per il superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili.

Articolo 5

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) «latte»: il prodotto della mungitura di una o più vacche;
- b) «altri prodotti lattiero-caseari»: tutti i prodotti lattiero-caseari ad esclusione del latte, in particolare il latte scremato, la crema di latte, il burro, lo iogurt e i formaggi; se del caso questi possono essere convertiti in «equivalente latte» applicando coefficienti da fissare secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2;
- c) «produttore»: l'imprenditore agricolo quale definito all'articolo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e ai regimi di sostegno per i produttori di alcune coltivazioni ⁽¹⁾, la cui azienda è situata sul territorio geografico di uno Stato membro, che produce e commercializza latte o si accinge a farlo nell'immediato futuro;
- d) «azienda»: l'azienda definita all'articolo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1782/2003
- e) «acquirente»: un'impresa o un'associazione che acquista latte presso il produttore:
 - per sottoporlo ad una o più operazioni di raccolta, di imballaggio, di magazzinaggio, di refrigerazione o di trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;
 - per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

Tuttavia, si considera come acquirente un'associazione di acquirenti operanti in una stessa zona geografica, la quale effettui per conto dei propri aderenti le operazioni di gestione amministrativa e contabile necessarie al pagamento del prelievo. Ai fini dell'applicazione della prima frase del presente comma, la Grecia è considerata un'unica zona geografica e può assimilare un ente pubblico all'associazione di acquirenti summenzionata;

- f) «consegna»: qualsiasi consegna di latte, ad esclusione di ogni altro prodotto lattiero-caseario, da parte di un produttore ad un acquirente, indipendentemente dal fatto che al

trasporto provveda il produttore, l'acquirente, l'impresa dedita al trattamento o alla trasformazione di tali prodotti, o un terzo;

- g) «vendita diretta»: qualsiasi vendita o cessione di latte, da parte di un produttore, direttamente al consumatore, nonché qualsiasi vendita o cessione, da parte di un produttore, di altri prodotti lattiero-caseari. La Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, e nel rispetto della definizione di «consegna» di cui alla lettera f) del presente articolo, adattare la definizione di «vendita diretta» al fine di garantire in particolare che nessun quantitativo di latte o di altri prodotti lattiero-caseari commercializzati sia escluso dal regime di prelievo;
- h) «commercializzazione»: consegna di latte o vendita diretta di latte o di altri prodotti lattiero-caseari;
- i) «quantitativi di riferimento nazionali»: i quantitativi di riferimento fissati per ciascuno Stato membro di cui all'allegato I;
- j) «quantitativi di riferimento individuali»: i quantitativi di riferimento del produttore alla data del 1° aprile di un qualsiasi periodo di dodici mesi.
- k) «quantitativi di riferimento disponibili»: i quantitativi a disposizione del produttore al 31 marzo del periodo di dodici mesi per il quale il prelievo è calcolato, tenuto conto dei trasferimenti, delle cessioni, delle conversioni e delle riassegnazioni temporanee previsti dal presente regolamento e intervenuti nel corso di tale periodo di dodici mesi.

CAPO 2

ASSEGNAZIONE DEI QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO

Articolo 6

Quantitativi di riferimento individuali

1. Anteriormente al 1° giugno 2004 gli Stati membri stabiliscono i quantitativi di riferimento individuali dei produttori in base al quantitativo o ai quantitativi di riferimento individuali, attribuiti in base all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3950/92 per il periodo di dodici mesi che inizia il 1° aprile 2003.

2. I produttori possono disporre di uno o due quantitativi di riferimento individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette. La conversione tra i quantitativi di riferimento di un produttore può essere effettuata soltanto dall'autorità competente dello Stato membro, su richiesta debitamente giustificata del produttore.

3. Qualora un produttore disponga di due quantitativi di riferimento, il calcolo del suo contributo al prelievo eventualmente dovuto è effettuato separatamente per ciascun quantitativo.

⁽¹⁾ Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

4. La parte del quantitativo di riferimento nazionale della Finlandia destinata alla consegna di cui all'articolo 1 può essere aumentata secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, per compensare i produttori «SLOM» finlandesi fino ad un massimo di 200 000 tonnellate. Tale riserva, da assegnare conformemente alla normativa comunitaria, è utilizzata esclusivamente per i produttori il cui diritto a riprendere la produzione fosse compromesso in conseguenza dell'adesione.

5. Se del caso i quantitativi individuali di riferimento sono adattati, per ciascuno dei periodi di dodici mesi di cui trattasi, in modo che, per ciascuno Stato membro, la somma dei quantitativi di riferimento individuali per le consegne e quella per le vendite dirette non superi la parte corrispondente del quantitativo di riferimento nazionale adattata a norma dell'articolo 8, tenuto conto delle eventuali riduzioni imposte per alimentare la riserva nazionale di cui all'articolo 14.

Articolo 7

Attribuzione di quantitativi provenienti dalla riserva nazionale

Gli Stati membri stabiliscono le norme necessarie per l'assegnazione ai produttori di una parte o della totalità dei quantitativi provenienti dalla riserva nazionale di cui all'articolo 14, in base a criteri oggettivi comunicati alla Commissione.

CAPO 3

CALCOLO DEL PRELIEVO

Articolo 8

Gestione dei quantitativi di riferimento

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, la Commissione adatta per ciascuno Stato membro e per ciascun periodo, entro la fine del periodo in questione, la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali, tenuto conto delle conversioni richieste dai produttori tra i quantitativi di riferimento individuali per le consegne e per le vendite dirette.

2. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, entro date e in base a modalità da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, i dati necessari per:

- a) l'adattamento di cui al paragrafo 1;
- b) il calcolo del prelievo che lo Stato membro deve pagare.

Articolo 9

Tenore di grassi

1. A ciascun produttore che ha un quantitativo di riferimento individuale per le consegne è assegnato un tenore di riferimento di grassi.

2. Per i quantitativi di riferimento attribuiti ai produttori al 31 marzo 2004 a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, il tenore di cui al paragrafo 1 del presente articolo è pari al tenore di riferimento di detto quantitativo a tale data.

3. Tale tenore è modificato all'atto delle conversioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e in caso di acquisto o di trasferimento di quantitativi di riferimento o di cessioni temporanee in base a norme da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

4. Per i nuovi produttori che hanno un quantitativo di riferimento individuale per le consegne risultante totalmente dalla riserva nazionale, il tenore è fissato in base a norme da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

5. Il tenore di riferimento individuale di cui al paragrafo 1 è adeguato, se del caso, all'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente all'inizio del periodo di dodici mesi di cui trattasi, ogniquale volta ciò sia necessario, in modo che, per ciascuno Stato membro, la media ponderata del suddetto tenore non superi di più di 0,1 g/kg il tenore di riferimento di grassi di cui all'allegato II.

Articolo 10

Prelievo sulle consegne

1. Per stabilire il computo finale del prelievo, i quantitativi consegnati da ciascun produttore sono aumentati o ridotti per tener conto delle eventuali differenze tra il tenore effettivo di grassi e il tenore di riferimento, applicando coefficienti e condizioni da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

2. Se la somma a livello nazionale delle consegne adeguate a norma del paragrafo 1 è inferiore alle consegne effettive, il prelievo è calcolato sulle consegne effettive. In questo caso gli adeguamenti verso il basso sono ridotti proporzionalmente in modo da far coincidere la somma delle consegne adeguate con le consegne effettive.

Se la somma delle consegne adeguate a norma del paragrafo 1 è superiore alle consegne effettive, il prelievo è calcolato sulle consegne adeguate.

3. A seconda della decisione dello Stato membro, il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è stabilito, previa riassegnazione o meno della parte inutilizzata del

quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne, proporzionalmente ai quantitativi di riferimento individuali a disposizione di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che devono essere fissati dagli Stati membri,

- a) a livello nazionale in base al superamento del quantitativo di riferimento a disposizione di ciascun produttore;
- b) oppure in un primo tempo a livello dell'acquirente e successivamente, se del caso, a livello nazionale.

Articolo 11

Ruolo degli acquirenti

1. Gli acquirenti sono responsabili della riscossione presso i produttori dei contributi da essi dovuti a titolo del prelievo e versano all'organismo competente dello Stato membro, prima di una data e in base a modalità da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, l'importo di tali contributi che trattengono sul prezzo del latte pagato ai produttori responsabili del superamento o che, in mancanza, riscuotono con ogni mezzo appropriato.

2. Se un acquirente si sostituisce in tutto o in parte a uno o più acquirenti, i quantitativi di riferimento di cui dispongono i produttori sono presi in considerazione per il completamento del periodo di dodici mesi in corso, previa detrazione dei quantitativi già consegnati e tenuto conto del loro tenore di grassi. Le stesse disposizioni si applicano in caso di passaggio di un produttore da un acquirente ad un altro.

3. Qualora nel periodo di riferimento i quantitativi consegnati da un produttore superino il quantitativo di riferimento di cui dispone, lo Stato membro può decidere che l'acquirente trattienga a titolo di anticipo sul contributo del produttore al prelievo, secondo modalità determinate dallo Stato membro, una parte del prezzo del latte su ogni consegna di tale produttore che supera il quantitativo di riferimento di cui dispone per le consegne. Lo Stato membro può prevedere disposizioni specifiche che consentano agli acquirenti di trattenere tale anticipo qualora i produttori consegnino a più acquirenti.

Articolo 12

Prelievo sulle vendite dirette

1. In caso di vendite dirette il contributo di ciascun produttore al pagamento del prelievo è stabilito con decisione dello Stato membro, previa riassegnazione o meno della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle vendite dirette, al livello territoriale appropriato o a livello nazionale.

2. Gli Stati membri stabiliscono la base per il calcolo del contributo del produttore al prelievo dovuto sul quantitativo totale di latte venduto o ceduto o utilizzato per fabbricare i prodotti lattiero-caseari venduti o ceduti, applicando criteri fissati secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

3. Nessuna correzione connessa ai grassi è presa in considerazione per stabilire il computo finale del prelievo.

4. Le modalità e la data di pagamento del prelievo all'organismo competente dello Stato membro sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

CAPO 4

GESTIONE DEL PRELIEVO

Articolo 13

Importi pagati in eccesso o non pagati

1. Qualora, per le consegne o le vendite dirette, il prelievo sia dovuto e il contributo riscosso dai produttori sia superiore al prelievo, gli Stati membri possono:

- a) destinare in tutto o in parte l'eccedenza riscossa al finanziamento delle misure di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), e/o
- b) ridistribuirlo in tutto o in parte ai produttori che rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi e a un termine da determinarsi secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, o che sono confrontati ad una situazione eccezionale risultante da una disposizione nazionale non avente alcun nesso con il presente regime.

2. Qualora il prelievo non sia dovuto, gli anticipi eventualmente riscossi dall'acquirente o dallo Stato membro sono rimborsati entro la fine del periodo di dodici mesi successivo.

3. Se l'acquirente non ha rispettato l'obbligo di riscuotere il contributo dei prodotti al prelievo a norma dell'articolo 11, lo Stato membro può riscuotere direttamente dal produttore gli importi non pagati, fatte salve le sanzioni che può applicare all'acquirente inadempiente.

4. Se il termine di pagamento non è rispettato dal produttore o dall'acquirente, a seconda dei casi, gli interessi di mora da determinarsi secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, devono essere versati allo Stato membro.

*Articolo 14***Riserva nazionale**

1. All'interno dei quantitativi fissati nell'allegato I, ciascuno Stato membro istituisce una riserva nazionale, in particolare ai fini delle assegnazioni di cui all'articolo 7. Questa riserva è alimentata, a seconda dei casi, riprendendo i quantitativi di cui all'articolo 15, effettuando una trattenuta sui trasferimenti di cui all'articolo 19 oppure effettuando una riduzione lineare dell'insieme dei quantitativi di riferimento individuali. Tali quantitativi conservano la loro destinazione iniziale: «consegne» o «vendite dirette».

2. Gli eventuali quantitativi di riferimento supplementari assegnati ad uno Stato membro sono versati automaticamente nella riserva nazionale e ripartiti tra «consegne» e «vendite dirette» a seconda delle necessità prevedibili.

3. I quantitativi che rientrano nella riserva nazionale non hanno un tenore di riferimento di grassi.

*Articolo 15***Casi di inattività**

1. Se una persona fisica o giuridica che detiene quantitativi individuali di riferimento non soddisfa più i criteri di cui all'articolo 5, lettera c), nell'arco di un periodo di dodici mesi, tali quantitativi sono riversati nella riserva nazionale entro il 1° aprile dell'anno civile successivo, tranne se essa diventa nuovamente «produttore», entro tale data, ai sensi dell'articolo 5, lettera c).

Se la persona fisica o giuridica diventa nuovamente «produttore» entro la fine del secondo periodo di dodici mesi successivo al ritiro, il quantitativo individuale di riferimento ritirato è restituito, in tutto o in parte, entro il 1° aprile successivo alla data della richiesta.

2. Se per un periodo di almeno dodici mesi un produttore non commercializza un quantitativo pari almeno al 70 % del suo quantitativo di riferimento individuale, lo Stato membro può decidere se e a quali condizioni il quantitativo di riferimento inutilizzato è riversato in tutto o in parte nella riserva nazionale.

Lo Stato membro stabilisce le condizioni alle quali un quantitativo di riferimento è riassegnato al produttore interessato qualora ripristini la commercializzazione.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano in caso di forza maggiore o in casi debitamente giustificati che compromettono temporaneamente la capacità produttiva dei produttori in questione, riconosciuti dalle autorità competenti.

*Articolo 16***Cessioni temporanee**

1. Entro la fine di ciascun periodo di dodici mesi gli Stati membri autorizzano, per il periodo di cui trattasi, cessioni temporanee di una parte del quantitativo di riferimento individuale che non sarà utilizzato dal produttore che ne dispone.

Gli Stati membri possono disciplinare le operazioni di cessione in funzione delle categorie di produttori o delle strutture della produzione lattiera, limitarle al livello dell'acquirente o all'interno delle regioni, autorizzare la cessione totale nei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 3 e determinare in che misura il cedente possa rinnovare le operazioni di cessione.

2. Ciascuno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 sulla base di uno o di entrambi i seguenti criteri:

- a) la necessità di facilitare le evoluzioni e gli adeguamenti strutturali;
- b) imperative esigenze amministrative.

*Articolo 17***Trasferimenti di quantitativi di riferimento con corrispondente trasferimento di terre**

1. Il quantitativo di riferimento individuale è trasferito con l'azienda ai produttori che la riprendono, in caso di vendita, locazione, trasmissione per successione effettiva o anticipata o qualsiasi altro trasferimento che produca effetti giuridici analoghi per i produttori secondo modalità che gli Stati membri definiscono tenendo conto delle superfici utilizzate per la produzione lattiera o di altri criteri oggettivi e, eventualmente, di un accordo tra le parti. La parte del quantitativo di riferimento eventualmente non trasferita con l'azienda è aggiunta alla riserva nazionale.

2. Se i quantitativi di riferimento sono stati o sono trasferiti a norma del paragrafo 1 in caso di affitto o altri casi aventi effetti giuridici analoghi, gli Stati membri possono decidere, in base a criteri obiettivi e affinché i quantitativi di riferimento siano attribuiti esclusivamente ai produttori, che i quantitativi di riferimento di cui trattasi non siano trasferiti con l'azienda.

3. In caso di trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di pubblica utilità o allorché il trasferimento è effettuato a fini non agricoli, gli Stati membri prevedono che siano applicate le disposizioni necessarie alla salvaguardia degli interessi legittimi delle parti e in particolare che il produttore uscente sia in grado, se vuole farlo, di continuare la produzione lattiera.

4. Qualora non vi sia accordo tra le parti, nel caso di affitti rurali che scadono e non sono rinnovabili a condizioni analoghe, o in situazioni che abbiano analoghi effetti giuridici, i quantitativi di riferimento individuali di cui trattasi sono trasferiti tutti o in parte ai produttori che li riprendono, secondo le disposizioni che gli Stati membri hanno adottato o adotteranno, tenendo conto degli interessi legittimi delle parti.

Articolo 18

Misure specifiche di trasferimento

1. Per portare a termine la ristrutturazione della produzione lattiera o per migliorare l'ambiente, gli Stati membri possono, secondo modalità che essi definiscono tenendo conto degli interessi legittimi delle parti:

- a) accordare ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte o la totalità della loro produzione lattiera un'indennità, versata in una o più rate annuali, e alimentare la riserva nazionale con i quantitativi di riferimento individuali così liberati;
- b) stabilire, in base a criteri obiettivi, le condizioni alle quali i produttori possono ottenere, all'inizio di un periodo di dodici mesi, dietro preventivo pagamento, la riassegnazione, da parte dell'autorità competente o dell'organismo da essa designato, di quantitativi di riferimento individuali liberati definitivamente alla fine del precedente periodo di dodici mesi da altri produttori dietro versamento, in una o più rate annuali, di un'indennità pari al pagamento anzidetto;
- c) centralizzare e controllare i trasferimenti di quantitativi di riferimento senza corrispondente trasferimento di terre;
- d) prevedere, nel caso di un trasferimento di terre destinato a migliorare l'ambiente, la messa a disposizione del produttore uscente, se intende proseguire la produzione lattiera, del quantitativo individuale di riferimento;
- e) determinare, in base a criteri obiettivi, le regioni e le zone di raccolta all'interno delle quali sono autorizzati, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera, i trasferimenti definitivi di quantitativi di riferimento senza corrispondente trasferimento di terre;
- f) autorizzare, dietro richiesta del produttore all'autorità competente o all'organismo da essa designato, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera a livello dell'impresa o di consentire l'estensivizzazione della produzione, il trasferimento definitivo di quantitativi di riferimento senza corrispondente trasferimento di terre o viceversa.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 possono essere applicate a livello nazionale, al livello territoriale appropriato o nelle zone di raccolta specificate.

Articolo 19

Trattenute sui trasferimenti

1. Nel caso dei trasferimenti di cui agli articoli 17 e 18, gli Stati membri possono trattenere per riversarla nella riserva nazionale una parte del quantitativo dei riferimento individuale in base ai criteri obiettivi.

2. Se i quantitativi di riferimento sono stati o sono trasferiti ai sensi degli articoli 17 e 18 con o senza corrispondente trasferimento di terre in caso di affitto o altri casi aventi effetti giuridici analoghi, gli Stati membri possono decidere, in base a criteri obiettivi e affinché i quantitativi di riferimento siano attribuiti esclusivamente ai produttori, che i quantitativi di riferimento di cui trattasi siano, in tutto o in parte, versati nella riserva nazionale definendone le condizioni.

Articolo 20

Aiuti per l'acquisizione di quantitativi di riferimento

La cessione, il trasferimento o l'assegnazione di quantitativi di riferimento a norma del presente regolamento non possono beneficiare di alcun sostegno finanziario da parte delle autorità pubbliche direttamente connesso all'acquisizione di quote.

Articolo 21

Riconoscimento

La qualifica di acquirente è subordinata al riconoscimento preliminare da parte dello Stato membro in base a criteri da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Le condizioni che il produttore deve soddisfare e i dati che esso deve fornire in caso di vendita diretta sono fissati in secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

CAPO 5

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22

Destinazione del prelievo

Il prelievo è considerato parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero-caseario.

*Articolo 23***Comitato di gestione**

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari istituito dall'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in seguito denominato: «comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 24***Modalità di applicazione**

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2003.

*Articolo 25***Abrogazione**

Il regolamento (CEE) n. 3950/92 è abrogato a decorrere dal 1° aprile 2004.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

*Articolo 26***Misure transitorie**

Eventuali misure transitorie per agevolare l'applicazione delle modifiche di cui al presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

*Articolo 27***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2004, ad eccezione degli articoli 6 e 24 che si applicano a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ALEMANN

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

ALLEGATO I

QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO

a) periodo 2004/2005

Stato membro	Quantità (t)
Belgio	3 310 431,000
Danimarca	4 455 348,000
Germania	27 864 816,000
Grecia	820 513,000
Spagna	6 116 950,000
Francia	24 235 798,000
Irlanda	5 395 764,000
Italia	10 530 060,000
Lussemburgo	269 049,000
Paesi Bassi	11 074 692,000
Austria	2 749 401,000
Portogallo	1 870 461,000
Finlandia	2 407 003,324
Svezia	3 303 000,000
Regno Unito	14 609 747,000

c) periodo 2006/07

Stato membro	Quantità (t)
Belgio	3 326 983,000
Danimarca	4 477 624,000
Germania	28 004 140,000
Grecia	820 513,000
Spagna	6 116 950,000
Francia	24 356 977,000
Irlanda	5 395 764,000
Italia	10 530 060,000
Lussemburgo	270 394,000
Paesi Bassi	11 130 066,000
Austria	2 763 148,000
Portogallo	1 929 824,000
Finlandia	2 419 025,324
Svezia	3 319 515,000
Regno Unito	14 682 697,000

b) periodo 2005/2006

Stato membro	Quantità (t)
Belgio	3 310 431,000
Danimarca	4 455 348,000
Germania	27 864 816,000
Grecia	820 513,000
Spagna	6 116 950,000
Francia	24 235 798,000
Irlanda	5 395 764,000
Italia	10 530 060,000
Lussemburgo	269 049,000
Paesi Bassi	11 074 692,000
Austria	2 749 401,000
Portogallo (*)	1 920 461,000
Finlandia	2 407 003,324
Svezia	3 303 000,000
Regno Unito	14 609 747,000

d) periodo 2007/08

Stato membro	Quantità (t)
Belgio	3 343 535,000
Danimarca	4 499 900,000
Germania	28 143 464,000
Grecia	820 513,000
Spagna	6 116 950,000
Francia	24 478 156,000
Irlanda	5 395 764,000
Italia	10 530 060,000
Lussemburgo	271 739,000
Paesi Bassi	11 185 440,000
Austria	2 776 895,000
Portogallo	1 939 187,000
Finlandia	2 431 047,324
Svezia	3 336 030,000
Regno Unito	14 755 647,000

(*) aumento specifico di 50 000 tonnellate per attribuzione esclusiva ai produttori delle Azzorre.

e) periodi da 2008/2009 a 2014/20015

Stato membro	Quantità (t)
Belgio	3 360 087,000
Danimarca	4 522 176,000
Germania	28 282 788,000
Grecia	820 513,000
Spagna	6 116 950,000
Francia	24 599 335,000
Irlanda	5 395 764,000
Italia	10 530 060,000
Lussemburgo	273 084,000
Paesi Bassi	11 240 814,000
Austria	2 790 642,000
Portogallo	1 948 550,000
Finlandia	2 443 069,324
Svezia	3 352 545,000
Regno Unito	14 828 597,000

ALLEGATO II

TENORE DI RIFERIMENTO DI GRASSI

Stato membro	Tenore di riferimento di grassi (g/kg)
Belgio	36,91
Danimarca	43,68
Germania	40,11
Grecia	36,10
Spagna	36,37
Francia	39,48
Irlanda	35,81
Italia	36,88
Lussemburgo	39,17
Paesi Bassi	42,36
Austria	40,30
Portogallo	37,30
Finlandia	43,40
Svezia	43,40
Regno Unito	39,70

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Presente regolamento	Regolamento (CEE) n. 3950/92
Articolo 1 paragrafo 1	Articolo 1, primo comma
paragrafo 2	—
paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 2	Articolo 1, secondo comma
Articolo 3	—
Articolo 4	Articolo 2, paragrafo 1, primo comma
Articolo 5	Articolo 9
Articolo 6 paragrafi 1, 2 e 3	—
paragrafo 4	Articolo 3, paragrafo 2
paragrafo 5	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 7	—
Articolo 8	—
Articolo 9	—
Articolo 10 paragrafi 1 e 2	—
paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 11 paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 2, primo comma
paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma
paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma
Articolo 12 paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
paragrafi 2 e 3	—
paragrafo 4	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 13 paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 4
paragrafi 2, 3, 4	—
Articolo 14 paragrafo 1	Articolo 5, primo comma
paragrafi 2 e 3	—
Articolo 15	Articolo 5, secondo e terzo comma
Articolo 16	Articolo 6
Articolo 17 paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
paragrafo 2	Articolo 8 bis, lettera b
paragrafi 3 e 4	Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3
Articolo 18	Articolo 8
Articolo 19 paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma,
paragrafo 2	Articolo 8 bis, lettera a)

Presente regolamento	Regolamento (CEE) n. 3950/92
Articolo 20	—
Articolo 21	—
Articolo 22	Articolo 10
Articolo 23 paragrafo 1	Articolo 11, primo comma
paragrafi 2 e 3	—
Articolo 24	Articolo 11, primo comma
Articolo 25	Articolo 12
Allegato I	Allegato
Allegato II	—
Allegato III	—